

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1179

**Indirizzi per l'erogazione di contributi a favore di Enti/Organismi del
Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti
in ambito sociale pag. 5**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1184

**Indicazioni in merito alla esenzione dalla compartecipazione alla
spesa sanitaria pag. 16**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1185

**Approvazione documenti in materia di accreditamento delle strutture
sanitarie e socio sanitarie: Manuale e procedura per l'accreditamento
istituzionale. (*Pubblicata su Supplemento al B.U. n. 5 del 31.01.2018,
parte II*)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1186

**Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini extra-
curricolari approvata con d.G.R. 1052/2013 pag. 16**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1188

Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali: elenco tipologie strutture; requisiti e procedure per l'autorizzazione. (Pubblicata su Supplemento al B.U. n. 5 del 31.01.2018, parte II)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1198

Convenzione con Liguria Ricerche Spa per attività di assistenza tecnica per fesr 2014/2020. Importo di spesa € 1.512.463,68 IVA inclusa pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1204

Approvazione dello schema di "Regolamento di funzionamento della Sezione di Valutazione ex art. 3 comma 4 l.r. 31/07" pag. 42

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1207

Programma di sviluppo rurale - sottomisura M1.2 azione b) "azioni di informazione": attuazione DGR n. 577/2017: incremento delle risorse finanziarie pag. 42

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1208

Programma di sviluppo rurale 2014-2020; modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto sulla misura 11 "Agricoltura biologica" - anno 2018 pag. 45

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1209

PSR 2014-2020 - Procedure per la definizione delle domande di sostegno a valere su diverse misure e sottomisure, rimaste in sospeso a causa di errori informatici pag. 51

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1210

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.3 "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura pag. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1212

Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 Posticipo termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento sulla sotto misura 6.2 "Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali" pag. 75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N.1214

Piano Regionale di attuazione del piano nazionale di emergenza per la gestione di 'Xylella fastidiosa' in Italia pag. 75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1215

Aggiornamento e organizzazione del sistema regionale ligure per la formazione professionale nel settore forestale di cui alla DGR n. 819/2012, disposizioni per il reciproco riconoscimento con altre amministrazioni e raccordo con la norma UNI pag. 81

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1231

Affidamento in regime di concessione della gestione ospedali St. Charles di Bordighera (ASL 1), S. Maria della Misericordia e S. Giuseppe di Cairo Montenotte (ASL 2). Conferimento ad A.Li.Sa. di incarico per predisposiz. documentazione di gara pag. 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1235

Conferimento incarico in house a I.R.E. S.p.A. per affidamento attività di predisposizione documentazione necessaria al rilascio della VIA per interventi di arginatura del fiume Magra. Corrispettivo € 63.125,19 IVA ed altri oneri inclusi pag. 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1238

P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2014-2020 - Azione 3.6.1. Costituzione fondo di garanzia a sostegno degli interventi di soggetti del sistema sport regionale e assegnazione risorse finanziarie (Spesa € 1.500.000,00) pag. 84

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1239

Approvazione bando per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti attuativo dell'azione 4.1.1 del POR FESR Liguria 2014-2020 (Dotazione € 2.000.000,00) pag. 91

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO DEL 15/01/2018 N. 5

Intesa con Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Art. 4 (Delega di firma). Approvazione Variante al Piano di Bacino Stralcio T. Quiliano relativa alla ripermimetrazione di un'area a suscettività al dissesto in Loc. Roviasca, nel Comune di Quiliano (SV) pag. 103

DECRETO DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO 28/12/2017 N. 318

Delega di funzioni al Vice Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro pag. 108

DECRETO DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 28/12/2017 N. 323

Prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 19.000,00 (7° provvedimento) pag. 110

REGIONE LIGURIA**DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI****SETTORE RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO DEL SSR**

Graduatoria definitiva dei Medici Specialisti Ambulatoriali interni, valevole per l'anno 2018, redatta ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 17/12/2015 dal Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Savona, con sede presso la ASL 2 Savonese pag. 113

REGIONE LIGURIA**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE TRASPORTI****SETTORE DIFESA DEL SUOLO DI SAVONA E IMPERIA**

Ditta Consorzio Agrario "Piazza dell'Assunta di Trovasta" (pratica 123). Domanda di concessione di derivazione d'acqua pag. 152

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 12/12/2017 N. 2674

Realizzazione di infrastruttura lineare in media tensione (15000 v) ed in bassa tensione (400 v) costituita da tratti aerei ed interrati nel quartiere di Voltri, località Fagaggia e Torrazza, Toponimo C. Camponecchia. Autorizzazione unica ai sensi art. 28 della L.R. 16/2008 per infrastrutture energetiche relative a linee e impianti elettrici. Proponente: e-distribuzione S.p.A. Pratica EE26. pag. 152

DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA VALUTAZIONE DEI BENI OGGETTO D'ESPROPRIAZIONE PER LA PROVINCIA DI SAVONA 15/12/2017 N. 3

Approvazione Valori Agricoli Medi (V.A.M.) per l'anno 2018 pag. 153

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1179

Indirizzi per l'erogazione di contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE in particolare le seguenti norme:

- legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e ss.mm.ii, che prevede che l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; art. 11 e 12;
- legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'articolo 1, comma 5, prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata";
- legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- legge 6 novembre 2012 n. 190 "190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari", con particolare riferimento all'articolo 17 che stabilisce che "i Comuni, attraverso gli Ambiti territoriali Sociali, riconoscono e agevolano il ruolo del Terzo Settore anche attraverso forme di concertazione per l'emanazione degli atti derivanti dalla presente legge. I soggetti di cui al comma 1, per realizzare le attività sociali e sociosanitarie stipulano contratti, convenzioni, accordi, protocolli d'intesa con i soggetti del Terzo settore e con le loro forme associative";
- legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all'articolo 17 disciplina gli "Accordi con gli Interessati";
- legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore", con particolare riferimento all'articolo 30: (Azioni e patti per il sostegno dell'impegno dei privati senza finalità di profitto nell'esercizio della funzione sociale), che prevede che tali azioni di sostegno si concretizzano con la messa a disposizione da parte della regione degli enti locali, degli enti del settore regionale, di risorse economiche, organizzative e/o finanziarie a fronte dell'impegno, da parte dei privati senza finalità di profitto, a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale prevedendo forme di *compartecipazione*, nella percentuale minima del 30 per cento delle risorse complessive previste per la realizzazione delle iniziative;
- il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 (approvato con DCR n. 18 del 6/8/2013 e prorogato ai sensi dell'art. 25, comma 4 l.r. 12/06), che nella 1° parte "Azioni di Sistema", al punto 5 Rapporti tra pubbliche amministrazioni e soggetti senza finalità di profitto, individua tra l'altro alla lettera a) "L'apporto del Terzo Settore nella realizzazione del Piano", i seguenti obiettivi:
 - valorizzare il ruolo del Terzo Settore quale soggetto co-protagonista nelle fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi;

- promuovere cultura e competenze per un appropriato utilizzo degli strumenti amministrativi nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati senza finalità di profitto;
- promuovere politiche regionali e locali di valorizzazione della libera iniziativa della società civile attraverso la costruzione di patti di sussidiarietà;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 846 del 15.11.2011 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti privati senza finalità di lucro;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 525 del 27.03.2015 con la quale sono state approvate le indicazioni regionali per l'applicazione del testo unico l.r. 42/2012 nei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore;
- la determinazione 20.01.2016 dell'ANAC pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.02.2016 n. 30, contenente le linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione;

VISTO in particolare l'articolo 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" della legge 241/1990 nel quale è stabilito:

- comma 1 "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";
- comma 2 "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1";

CONSIDERATO che talune progettualità in materia sociale, poste in essere da associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti regionali di programmazione sociale, garantendo, altresì, il suddetto processo di integrazione promosso dalla LR 12/2006 e dal suddetto Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015;

DATO ATTO che Regione Liguria, con legge regionale citata l.r. 42/2012 ha, tra l'altro:

- ribadito l'importanza del ricorso ad azioni e patti per la valorizzazione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale tra Regione, Enti locali, Aziende sanitarie locali e l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali per lo svolgimento delle funzioni sociali;

RITENUTO opportuno, in un'ottica di applicazione e sviluppo del principio costituzionale di "sussidiarietà orizzontale", sostenere le suddette progettualità in materia sociale al fine di attivare sinergie operative con i soggetti del cd. "Terzo Settore" presenti sul territorio regionale nell'ambito della realizzazione di efficaci politiche volte al soddisfacimento dell'interesse generale;

VALUTATO, pertanto, opportuno prevedere la possibilità di concedere eventuali contributi nel limite delle disponibilità di bilancio in merito alle iniziative presentate dal terzo settore, qualora il soggetto titolare ritenga di richiedere alla Regione Liguria l'assegnazione di un apposito contributo, e qualora ritenuti utili e rilevanti per la comunità, e che abbiano una ricaduta sul territorio ligure;

VALUTATO opportuno, in ragione della costante evoluzione del quadro normativo e, al tempo stesso, della sempre maggiore complessità delle esigenze che caratterizzano il sistema sociale della Regione Liguria, approvare un apposito documento al fine di stabilire i criteri generali e le modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti ai fini sociali, così come contenuto negli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento;

Su proposta del Vice Presidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione;

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che s'intendono integralmente richiamate:

1. DI APPROVARE il documento, composto dagli allegati A e B quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, contenente i criteri generali e le modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti ai fini sociali;
2. DI DISPORRE l'integrale pubblicazione della presente deliberazione sul sito web della Regione Liguria e sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione, comunicazione o notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di attività di interesse sociale ritenute utili e rilevanti per la collettività.

1. PREMESSA

Scopo del presente documento è la definizione di criteri e modalità per la concessione e la liquidazione di sovvenzioni o contributi a favore di Enti/Organismi del Terzo Settore a sostegno di attività di interesse sociale ritenute utili e rilevanti per la collettività laddove non trova applicazione l'istituto dei patti di sussidiarietà ai sensi dell'art. 28 e seguenti della l.r. 6 dicembre 2012 n. 42 "Testo unico delle norme sul Terzo Settore" e delle successive indicazioni regionali per l'applicazione del medesimo nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni Locali e soggetti del Terzo Settore, approvate con DGR n. 525/2015.

Si fa inoltre riferimento alla determinazione 20.01.2016 dell'ANAC pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06.02.2016 n. 30, contenente le linee guida per l'affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle Cooperative sociali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione.

La Regione deve garantire il rispetto dei principi di universalità, solidarietà, efficienza economicità ed adeguatezza, nonché i principi di imparzialità trasparenza e concorrenza.

Il presente documento non riguarda le forniture di beni e servizi, materia disciplinata dal Codice degli Appalti.

2. AMBITI DI INTERVENTO/INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo iniziative di interesse sociale:

- coerenti e rispondenti alla programmazione regionale ed in particolare ai contenuti del Piano Sociale Integrato Regionale;
- ritenute utili e rilevanti per la collettività (non diversamente finanziabili ai sensi di norme specifiche);
- svolte in Liguria con una ricaduta sul territorio ligure;

3. OBIETTIVI DA PERSEGUIRE/FINALITA' DELLA PROGETTAZIONE

La Regione Liguria, in attuazione del principio di sussidiarietà, può finanziare progetti ed iniziative presentati da soggetti del Terzo Settore, singoli o associati.

Principali caratteristiche delle iniziative:

- capacità di produrre valore a favore dei soggetti destinatari degli interventi;
- innovazione;
- trasferibilità dei risultati del progetto (buone prassi);

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

Possono beneficiare dei contributi regionali gli enti non profit del Terzo Settore, singoli o associati, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) regolare iscrizione nel Registro regionale di cui alla l.r. 42/2012;
- b) esperienza nel settore da almeno due anni;
- c) sede legale ed operativa nel territorio regionale ligure;
- d) svolgimento di attività, come risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, coerenti con le finalità istituzionali della Regione Liguria in materia sociale e funzionali agli obiettivi della programmazione regionale;
- e) aver approvato, con risultato d'esercizio positivo, almeno uno degli ultimi due bilanci i cui termini di approvazione risultino scaduti alla data di presentazione della richiesta di contributo;
- f) offrire serie garanzie di moralità professionale e la capacità tecnica professionale;
- g) avere la carta dei servizi;
- h) rispettare le norme in materia di anticorruzione;

- i) per le cooperative:
 - essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi ed essere state sottoposte a revisione per l'anno 2016. Le cooperative non sottoposte a revisione per l'anno 2017, per essere considerate soggetti beneficiari, sono tenute a documentare l'avvenuta presentazione dell'istanza di revisione prima della presentazione della domanda. Le cooperative costituite a partire dal 1 gennaio 2017 sono ammesse anche in assenza di revisione;
 - rientrare nella definizione comunitaria di piccola e media impresa secondo quanto previsto dall'Allegato I al Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014;
 - essere iscritte nel Registro delle imprese ed attive alla data di presentazione della domanda;

I soggetti beneficiari del contributo possono essere raggruppati in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito ATS). In questo caso, il requisito dell'iscrizione al registro regionale deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti partecipanti.

Inoltre, in caso di ATS, il richiedente, ed eventualmente destinatario del contributo regionale, deve obbligatoriamente essere il capofila.

4.1 Esclusioni

Non possono quindi essere concessi contributi:

- a) per l'esercizio di attività commerciali;
- b) ad enti aventi tutte le sedi operative fuori dal territorio della regione Liguria;
- c) ad enti non iscritti al registro regionale di cui alla l.r. 42/2012;
- d) alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché nel settore della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e del settore della produzione, fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- e) alle imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- f) alle imprese in difficoltà ai sensi dell'Art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- g) alle imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ai sensi dell'Art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

La Regione Liguria può pubblicare di propria iniziativa un Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative di interesse sociale.

Nel caso in cui un singolo soggetto presenti domanda di contributo per la realizzazione di iniziative di interesse sociale, se l'iniziativa proposta viene ritenuta valida nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione Liguria, informa in merito l'Organismo Unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore ed è avviata una procedura ad evidenza pubblica (Avviso di manifestazione di interesse) al fine di verificare se altri soggetti sono in grado di svolgere la medesima attività. Tale procedura è avviata con provvedimento adottato dalla Giunta regionale, ai sensi della deliberazione di approvazione dei presenti criteri.

A seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse, i soggetti interessati, aventi i requisiti di cui al punto 4, possono presentare la propria candidatura.

Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere inviate alla Struttura competente in materia di politiche sociali della Regione Liguria, unitamente agli eventuali allegati previsti, entro i termini e con le modalità stabilite dalla procedura ad evidenza pubblica.

La presentazione delle domande non costituisce in alcun modo **vincolo** per il loro finanziamento.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'istruttoria delle domande è eseguita dalla Struttura regionale competente per materia secondo quanto previsto dalla procedura ad evidenza pubblica adottata dalla Giunta regionale, ai sensi della deliberazione di approvazione dei presenti criteri.

6.1 Procedura di valutazione delle domande:

Le domande sono esaminate in due fasi:

1. Prima fase: verifica di ammissibilità formale della domanda - In questa prima fase l'istruttoria è tesa a verificare la documentazione trasmessa e la sua completezza, il possesso dei requisiti di cui al punto 4;
2. Seconda fase: valutazione di merito - Le domande formalmente ammissibili sono sottoposte alla valutazione da parte di una apposita Commissione individuata dal Direttore del Dipartimento competente ;

Degli esiti della valutazione viene preso atto con apposito provvedimento.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Criteri valutativi:

La procedura ad evidenza pubblica deve contenere i seguenti criteri valutativi:

1. particolare rilevanza ed utilità dell'iniziativa in ordine al perseguimento degli obiettivi dello PSIR;
2. dimensione dell'iniziativa, anche in rapporto all'ambito territoriale di realizzazione (regionale, sovradistrettuale, distrettuale, per conferenza dei sindaci);
3. presenza di altri partners;
4. partecipazione ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e/o alla loro autonoma realizzazione, anche in collaborazione con le organizzazioni pubbliche, nell'ambito della programmazione sociale locale;
5. eventuale coinvolgimento attivo degli utenti;
6. piano economico finanziario del progetto con presenza del cofinanziamento;
7. idoneità del costo dell'iniziativa rispetto ai benefici e risultati attesi;
8. congruità del contributo richiesto, anche rispetto alle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio;

La Commissione determina preventivamente i punteggi massimi da attribuire a ciascun criterio.

La progettazione illustrativa delle attività dovrà prevedere gli specifici indicatori di risultato in grado di evidenziare i risultati raggiunti, la tipologia e il numero dei beneficiari diretti ed indiretti, la ricaduta dell'intervento finanziato a livello territoriale.

7. ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO EROGABILE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

La quantificazione in percentuale del contributo regionale non può essere superiore al 70% del costo complessivo del progetto.

Pertanto, per accedere al finanziamento regionale i soggetti del Terzo Settore, singoli o associati, devono prevedere una compartecipazione nella percentuale minima del 30% delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto. La compartecipazione dell'ente potrà riguardare: risorse economiche, organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, ed eventualmente attraverso la valorizzazione del volontariato.

La concessione del contributo regionale è da intendersi unicamente a titolo di compensazione, volta a permettere l'equilibrio economico finanziario e l'adeguatezza della gestione sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti.

Il contributo viene liquidato secondo le seguenti modalità:

- 50% a titolo di anticipazione, al momento della comunicazione da parte di Regione Liguria relativa alla concessione del contributo;
- 50% ad ultimazione dell'intervento, previa trasmissione da parte del beneficiario alla Regione Liguria della rendicontazione finale delle spese sostenute unitamente alla relazione analitica dell'attività svolta. Le spese dovranno risultare congrue in relazione alle azioni progettuali e comprensive della compartecipazione da parte dei soggetti del terzo settore in risorse finanziarie, strumentali e valorizzazione del personale/volontariato. La relazione dell'attività dovrà mettere in evidenza il raggiungimento degli obiettivi prefissati sulla base degli indicatori di risultato stabiliti nella progettazione iniziale;

Il contributo assegnato è interamente liquidato nel caso in cui l'importo delle iniziative ammissibili, rendicontate e debitamente documentate è pari al preventivo; qualora dalla rendicontazione finale risulti una minor spesa, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto.

Ai fini della liquidazione del contributo il soggetto beneficiario deve quindi presentare:

1. rendicontazione finale delle spese con l'indicazione di eventuali altri contributi ricevuti da Enti pubblici e/o privati corredato da idonea documentazione di spesa (fatture, ricevute, ecc., in copia conforme all'originale). Per quanto riguarda le spese ammissibili fare riferimento a quanto contenuto nell'allegato B;
2. relazione analitica dell'attività svolta;
3. dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari - Normativa Antimafia (ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.);
4. modello inerente il monitoraggio inerente i rapporti tra l'Amministrazione e soggetti terzi (ai sensi della Legge 190/2012);

8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

E' fatto obbligo al beneficiario del contributo di:

- a) sottoscrivere dichiarazione di accettazione del finanziamento e di quanto previsto dalla procedura ad evidenza pubblica;
- b) eseguire l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione del contributo o da eventuali successive determinazioni;
- c) compartecipare nella percentuale minima del 30% delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto;
- d) avviare le attività previste dal progetto entro 4 mesi dalla data di concessione del contributo regionale conformemente alla proposta approvata. Nella comunicazione di avvio indicare il termine presunto di conclusione delle attività, salvo la concessione di una sola proroga motivata da cause non prevedibili al momento della presentazione della domanda, e previa autorizzazione da parte della Regione Liguria;
- e) comunicare preventivamente a Regione Liguria eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato. Tali variazioni o modifiche devono essere preventivamente autorizzate

dalla Regione, pena la revoca del contributo concesso. Non possono essere autorizzate le variazioni o le modifiche incompatibili con l'intervento proposto;

- f) dare immediata comunicazione a Regione Liguria qualora intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
- g) conservare a disposizione di Regione Liguria per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo la documentazione originale di spesa, per eventuali controlli;
- h) dichiarare eventuali finanziamenti ottenuti per le medesime finalità, pena la revoca del contributo concesso. Tali finanziamenti possono essere utilizzati a copertura totale o parziale del cofinanziamento solo se proveniente da parte dei soggetti del Terzo Settore (come indicato al precedente punto 7 la concessione del contributo regionale è da intendersi unicamente a titolo di compensazione);
- i) comunicare l'avvenuta conclusione delle attività e presentare la relativa rendicontazione entro 3 mesi dalla conclusione, pena la revoca dell'intero contributo concesso;
- j) evidenziare che il progetto è stato cofinanziato da Regione Liguria;

9. REVOCHE

I beneficiari decadono dal contributo concesso e, se già erogato, sono tenuti alla restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione del contributo alla data della relativa restituzione, nei casi in cui:

- a) rinuncino in toto o parzialmente al contributo;
- b) abbiano sottoscritto dichiarazioni o abbiano prodotto documenti risultanti non veritieri;
- c) l'intervento non venga avviato e/o completato nei limiti temporali previsti dalla procedura ad evidenza pubblica o da eventuali proroghe o comunque nel caso in cui la rendicontazione non venga presentata entro 3 mesi dalla conclusione del progetto;
- d) non abbiano eseguito l'iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione del contributo o da eventuali successive determinazioni;
- e) non abbiano comunicato preventivamente a Regione Liguria eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato;
- f) non vengano dichiarati contributi percepiti per le medesime finalità da altri soggetti o enti o istituzioni pubbliche;

10. CONTROLLI

1. La Regione Liguria potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state avanzate.
2. La Regione Liguria provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS 196/2003

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati

che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne abbia interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento;

Allegato B

Spese ammissibili

Costi del personale (distinguere il personale interno dal personale esterno).

Per il personale interno:

- indicare nome, livello, CCNL applicato, n° di ore lavorate per il progetto, costo orario e costo totale;
- produrre una lettera del responsabile dell'organizzazione in cui si attesti che l'operatore è stato incaricato di svolgere attività per il progetto e per quale periodo;
- annullare il cedolino per la quota parte di competenza;

Per il personale esterno, a seconda del tipo di contratto:

- se assimilabile a lavoro dipendente: nome, lettera di incarico o contratto, numero di giornate, durata, obiettivi, corrispettivo, curriculum, report attività svolta, annullo cedolino;
- se consulenze, prestazioni d'opera o prestazioni dilettantistiche svolte all'interno di attività sportive dilettantistiche: sotto i 7.500 può essere affidamento diretto, fra i 7.500 e i 40.000 3 preventivi;
- **Volontariato**

Per la valorizzazione dell'impegno volontario è necessario far riferimento alla seguente tabella, che riporta il costo lordo imputabile nel piano dei costi, quale quota a carico delle organizzazioni proponenti il progetto, già in uso per precedenti bandi.

Tali costi non possono in alcun modo essere imputati alla quota di finanziamento richiesta a Regione Liguria.

La presente tabella di valorizzazione del lavoro volontario è finalizzata esclusivamente a consentire la copertura di parte del co-finanziamento dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato

Fasce	Mansioni <i>(le mansioni sotto illustrate hanno carattere esemplificativo e non esaustivo)</i>	Costo orario lordo
I fascia	Centralinista, addetto alla cucina, autista, addetto alla segreteria, operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base	15 €/h
II fascia	Educatore, impiegato di concetto, operatore dei servizi informativi e di orientamento, infermiere	19 €/h
III fascia	Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista, medico	25 €/h

Resta fermo quanto disposto dalla L.266/91, o successive modificazioni o integrazioni, ai sensi della quale:

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal

beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

- **Costi di viaggio**

Produrre una lettera del responsabile che attesti che i viaggi di cui si presenta la documentazione di spesa si sono resi necessari per l'attuazione del progetto;

(Se vengono utilizzati mezzi pubblici: biglietti annullati - Se viene utilizzato il mezzo proprio: indicare il chilometraggio)

Altre spese

- Spesa per le attrezzature: allegare documento di acquisto (fattura o scontrino). Per importi singoli superiori a € 250,00 allegare anche una dichiarazione del responsabile dell'organizzazione rispetto alla necessità dell'attrezzatura e al suo utilizzo nell'ambito del progetto;
- Materiali di consumo o servizi generali: allegare dichiarazione del responsabile dell'organizzazione rispetto alla necessità dei materiali di consumo o dei servizi per le finalità del progetto;
- Immobile: Per locazioni produrre le ricevute dei pagamenti, intestate all'associazione, effettuati per il periodo di interesse del progetto. Per le utenze e le tasse, produrre i documenti che attestino tali spese e indicare la quota parte di competenza del progetto;
- Spese per i destinatari: qualora siano state effettuate spese per i destinatari del progetto allegare una breve relazione che ne indichi la necessità;

In ogni caso il rappresentante legale dell'ente beneficiario dovrà, in fase di relazione finale, attestare la necessità delle spese sostenute per il raggiungimento delle finalità del progetto.

Inoltre, tutto quanto indicato nelle rendicontazioni sarà autocertificato, in base al DPR 445/2000, dal legale rappresentante della singola associazione e i documenti giustificativi dovranno essere conservati nella sede della singola associazione capofila del progetto.

Oltre all'autocertificazione, deve essere garantita la tracciabilità di tutti pagamenti relative al personale impiegato e alle singole spese superiori ad € 150,00.

REGIONE LIGURIA

Modello Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Misura: verifica del rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma9, lettera e) della Legge n. 190/2012. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e soggetti terzi).

Compilazione a cura del soggetto terzo

Nominativo:

--

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del soggetto terzo e i dipendenti dell'Amministrazione regionale? **SI** **NO**
In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente (barrando la casella di interesse):

- relazione di parentela o affinità entro il:

I grado: (figlio/a, genitore, suocero/a, genero, nuora) ☐

II grado: (fratello, sorella, nipote, nonno/a, fratello/sorella della moglie, fratello/sorella del marito) ☐

- rapporto di coniugio ☐
- rapporto di convivenza ☐

Nominativo del dipendente regionale con il quale sussiste la relazione di parentela, affinità, coniugio o convivenza	
--	--

La presente rilevazione ha mera finalità statistica e non comporta di per sé motivo di esclusione dal beneficio e/o dalla stipula del contratto.

Data ____/____/____/

FIRMA

Modulo di rilevazione relazioni di parentela o affinità – Misura 8.1.13 del P.T.P.C.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1184**Indicazioni in merito alla esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di stabilire, fermo restando la conservazione dell'esenzione per gli ultrasessantacinquenni con codice E01, ai sensi della DGR 220/2016 e dei minori di anni 6 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito inferiore a 36.151,98 euro (codice E01) ai sensi della DGR 1241/2016, in vista della scadenza delle autocertificazioni per l'esenzione dal pagamento del ticket al 31 dicembre 2017, la conferma dell'efficacia del diritto riconosciuto con le autocertificazioni in scadenza (E02, E03, E04, EPF) fino al 31 marzo 2018;
2. di ribadire che i cittadini anche se inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, a non avvalersi dell'esenzione se la situazione economica dell'anno precedente o comunque i requisiti richiesti per avvalersi dell'esenzione siano decaduti, recandosi presso la propria Asl e comunicando le variazioni avvenute;
3. di dare mandato ad A.Li.Sa. (Azienda Sanitaria Ligure della Regione Liguria) di coordinare le AA.SS.LL. al fine di realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini sulle disposizioni adottate dal presente provvedimento e sulle condizioni per usufruire dell'esenzione per reddito dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria e di rinnovare l'attività informativa presso i cittadini ogni anno in prossimità della scadenza delle autocertificazioni;
4. di ribadire che in adempimento alla vigente normativa, le AA.SS.LL. sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità di tutte le autocertificazioni presentate nonché sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto all'esenzione e ad applicare, nel caso vengano riscontrate irregolarità, le sanzioni previste e il conseguente recupero degli importi dovuti;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1186**Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari approvata con d.G.R. 1052/2013.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) e successive modi-

ficazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 18 che disciplina i tirocini formativi e di orientamento;

- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento);
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ed in particolare l'articolo 11;
- la legge 28 giugno 2012 n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ed in particolare l'articolo 1, commi 34, 35 e 36;
- la sentenza della Corte Costituzionale del 19 dicembre 2012 n. 287 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, ribadendo la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- la legge regionale 1° agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);
- la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sottoscritto il 24 gennaio 2013 in attuazione del citato articolo 1, comma 34, della legge 92/2012, con il quale è stato adottato il documento denominato "Linee-guida in materia di tirocini" nell'ambito del quale le Regioni e le province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle suddette linee-guida entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso;
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sottoscritto il 25 maggio 2017 con il quale la parti hanno convenuto di aggiornare e sostituire le Linee-guida già approvate il 24 gennaio 2013 con il nuovo documento denominato "Linee-guida in materia di tirocini in attuazione dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92" nell'ambito del quale le Regioni e le province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle suddette linee-guida entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale del 5 agosto 2013, n. 1052 con la quale è stato approvato il documento recante "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008" in attuazione dell'Accordo del 24 gennaio 2013;

RITENUTO necessario procedere a modificare il documento approvato con la predetta d.G.R. 1052/2013 al fine di ottemperare a quanto previsto dal citato accordo del 25 maggio 2017 e adeguare la disciplina regionale vigente alle nuove disposizioni in materia stabilite dalle citate "Linee-guida in materia di tirocini in attuazione dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n. 92";

ATTESO che la suddetta nuova disciplina regionale, modificata come sopra evidenziato, è stata oggetto di consultazione con il partenariato socio-istituzionale;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto finora espresso, sostituire il documento allegato alla richiamata d.G.R. 1052/2013 recante ad oggetto "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008" con il documento denominato "Disciplina regionale in materia di tirocini extracurricolari", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);

RITENUTO altresì di dare mandato al Dirigente della struttura competente per materia di predisporre i successivi atti amministrativi necessari a dare piena attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Lavoro e politiche attive dell'occupazione, Trasporti, Rapporti con le organizzazioni sindacali, Promozione turistica e marketing territoriale, Organizzazione e personale, Tutela dei consumatori, Giovanni Berrino

DELIBERA

per i motivi in premessa specificati:

1. di sostituire il documento allegato alla d.G.R. 1052/2013 recante ad oggetto "Disciplina regionale dei tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi in attuazione dell'articolo 35 della l.r. 30/2008", con il documento denominato "Disciplina regionale in materia di tirocini extracurriculari", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);
2. di dare mandato al Dirigente della struttura competente per materia di predisporre i successivi atti amministrativi necessari a dare piena attuazione di quanto disposto con la presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato A)**DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI
TIROCINI EXTRACURRICULARI**

(Recepimento dell'Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e P.A. del 25 maggio 2017 sui tirocini in applicazione dell'art. 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012 n. 92)

1. Oggetto e ambito di applicazione
 2. Destinatari
 3. Durata del tirocinio
 4. Soggetti promotori
 5. Compiti del soggetto promotore
 6. Compiti del soggetto ospitante
 7. Condizioni di attivazione del tirocinio
 8. Soggetto ospitante multilocalizzato
 9. Compiti del tirocinante
 10. Tutorship
 11. Limiti numerici e premialità
 12. Impegno orario
 13. Progetto formativo individuale
 14. Convenzione
 15. Indennità di partecipazione
 16. Misure di incentivazione
 17. Sospensione e recesso anticipato
 18. Dossier individuale e attestazione dell'attività svolta
 19. Monitoraggio
 20. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria
 21. Trattamento dei dati personali
 22. Disposizioni transitorie e finali
- Terminologia

Articolo 1 **(Oggetto e ambito di applicazione)**

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. E' tuttavia soggetto alle comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (di seguito PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione. Per tale finalità il soggetto promotore e il soggetto ospitante sottoscrivono apposita convenzione che stabilisce diritti e doveri delle parti coinvolte.
4. La presente disciplina si applica ai tirocini extracurricolari formativi, di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo attivati nell'ambito del territorio regionale, anche a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti sul territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina:
 - a) i tirocini curricolari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione;
 - b) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche disciplinati da specifiche normative di settore, nonché i periodi di pratica professionale;
 - c) i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
 - d) i tirocini a favore di cittadini extracomunitari promossi all'interno delle quote d'ingresso di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) per i quali trovano applicazione le "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica" approvate in Conferenza Permanente Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e recepite con deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2015 n. 471 ed il successivo decreto 14 aprile 2015 n. 857 (Approvazione degli indirizzi operativi per l'attivazione di tirocini e per progetti formativi di addestramento o distacco per persone straniere residenti all'estero e della relativa modulistica come disposto con d.G.R. 471/2015).
6. Ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti trovano applicazione le "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione" approvate in Conferenza Permanente Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 e recepite con deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2017 n. 283 (Approvazione "Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione") e per i quali la presente disciplina è espresso richiamo per tutto quanto ivi non espressamente disciplinato.
7. La presente disciplina si configura inoltre quale indicazione degli standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

Articolo 2 **(Destinatari)**

Possono essere destinatari di un tirocinio di cui alla presente disciplina tutti i soggetti in età lavorativa, che abbiano assolto l'obbligo scolastico. In particolare si rivolgono a:

- a) lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 e s.m.i. e le persone prive di occupazione;
- b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- c) lavoratori a rischio di disoccupazione;
- d) lavoratori occupati che siano in cerca di nuova occupazione;
- e) persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 68/1999; persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della L. 381/1991; i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 21/2015; le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. 24/2014;
- f) altri soggetti privi di occupazione;
- g) ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.

Articolo 3 (Durata del tirocinio)

- 1. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi.
- 2. La durata massima del tirocinio, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, differenziata per tipologia di tirocinio e destinatario, è la seguente:
 - a) non superiore a sei mesi nel caso di tirocini formativi e di orientamento a favore dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) e non superiore a dodici mesi se a favore dei destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
 - b) non superiore ai dodici mesi nel caso di tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo; per le sole persone disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
- 3. Nel rispetto dei limiti sopraindicati, la durata effettiva del tirocinio viene esplicitamente indicata nel PFI di cui all'articolo 13 e deve essere in ogni caso congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Articolo 4 (Soggetti promotori)

- 1. Possono promuovere tirocini i seguenti soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o privati, anche tra loro associati, terzi rispetto al soggetto ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto individuale:
 - a) servizi per l'impiego e, pertanto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015 ivi compresi i servizi pubblici di inserimento lavorativo di cui alla L. 68/1999;
 - b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'A.F.A.M. nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
 - c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
 - e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2009;
 - f) soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari), per i tirocini promossi a favore dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2;
 - g) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 76 della l.r. 18/2009, sulla base di specifica autorizzazione regionale;
 - h) organismi iscritti nell'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 28 l.r. 30/2008;

- i) soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e) e f bis) del d.lgs. n. 276/2003 purché abbiano almeno una sede operativa nell'ambito del territorio regionale;
 - j) soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 30/2008;
 - k) l'Agenzia regionale ALFA nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla l.r. 30/2016;
 - l) l'Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro – ANPAL.
2. Possono promuovere tirocini in mobilità interregionale, cioè attivati presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale, solo i soggetti promotori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d). La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione in cui ha sede il soggetto ospitante.
3. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al comma 1. In accordo con la Regione, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini anche altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui al comma 1.

Articolo 5 **(Compiti del soggetto promotore)**

1. Il soggetto promotore è tenuto a:
- a) promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire un'esperienza formativa qualificata;
 - b) monitorare l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo in tirocinio promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
 - c) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - d) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di incontro domanda/offerta;
 - e) individuare un *tutor* con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo;
 - f) provvedere alla predisposizione della convenzione di cui all'articolo 14 e del PFI di cui all'articolo 13, mediante l'apposito servizio SIL TOL WEB messo a disposizione dalla Regione, che assolve altresì l'obbligo di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali e dell'Ispettorato del Lavoro, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 18.
 - g) informare il tirocinante circa le modalità di attuazione del tirocinio consegnandogli, prima dell'inizio del tirocinio stesso, copia del PFI;
 - h) garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'onere dell'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dal tirocinante e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio;
 - i) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
 - j) rilasciare, sulla base delle valutazioni del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite secondo le modalità di cui dell'articolo 18;
 - k) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini secondo le modalità definite nell'articolo 19;
 - l) limitatamente a soggetti promotori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) prevedere e sottoscrivere eventuali accordi o intese con soggetti terzi rispetto al soggetto ospitante al fine di garantire al tirocinante la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15.

Articolo 6 **(Compiti del soggetto ospitante)**

1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista e piccolo imprenditore senza dipendenti, con unità operativa ubicata sul territorio regionale, che accoglie il tirocinante per un determinato periodo nell'ambiente di lavoro.
2. Il soggetto ospitante è tenuto a:
 - a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI
 - b) designare un *tutor* con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro;
 - c) qualora previsto dalla convenzione di cui all'articolo 14, assicurare i propri tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, assumendone l'onere economico. Le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività svolte dai tirocinanti e rientranti nel progetto formativo, comprese quelle eventualmente svolte al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio;
 - d) provvedere alle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga, infortunio, cessazione e trasformazione dei tirocini previste dalla vigente normativa mediante trasmissione telematica, secondo le modalità a tal fine disposte, valide altresì ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e di altre forme previdenziali sostitutive;
 - e) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto;
 - f) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - g) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFI;
 - h) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 18;
 - i) essere in regola con la normativa di cui al d.lgs. 81/2008, con la normativa di cui alla L. 68/1999 e con l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

Articolo 7 **(Condizioni di attivazione del tirocinio)**

1. Il soggetto ospitante che ha in corso procedure di ammortizzatori sociali non può attivare tirocini per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle interessate dall'ammortizzatore nell'ambito dell'unità operativa, reparto o settore, che ne fruisce, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.
Parimenti il soggetto ospitante in procedura concorsuale non può attivare tirocini, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità.
Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo", invece, può attivare tirocini.
2. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, il soggetto ospitante non può ospitare tirocinanti se, nella medesima unità operativa e nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del tirocinio ha effettuato licenziamenti per i seguenti motivi:
 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - licenziamenti collettivi;
 - licenziamento per fine appalto;
 - risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
3. Il soggetto ospitante inoltre non può:
 - a) attivare tirocini per ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione;

- b) attivare tirocini in sostituzione di lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività
- c) attivare tirocini in sostituzione di personale in malattia, maternità o ferie;
- d) utilizzare tirocinanti per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo ovvero per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti nel PFI;
- e) realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante salvo proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista all'articolo 3. Il soggetto ospitante è inoltre tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale richiesta di proroga o rinnovo e, laddove necessario, prevedere un'integrazione dei contenuti del PFI.

Quanto disposto alla lettera e) non si applica nel caso di soggetti disabili di cui alla L. 68/1999 o svantaggiati che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona.

4. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) per attività equivalenti a quelle del tirocinio per più di trenta giorni con il medesimo soggetto ospitante nei due anni precedenti.
5. Il tirocinio può invece essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio o occasionale, di cui all'articolo 54 bis d.l. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017, presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione del tirocinio.
6. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
7. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.
8. Il medesimo soggetto non può svolgere in relazione ad uno stesso tirocinio le funzioni di soggetto ospitante e soggetto promotore.

Articolo 8 (Soggetto ospitante multilocalizzato)

1. In relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, e quindi anche di pubblica amministrazione, con più sedi territoriali è facoltà del soggetto ospitante attivare un tirocinio presso una sede operativa nel territorio della regione Liguria facendo riferimento non alla presente disciplina, ma alla relativa regolamentazione della Regione o Provincia Autonoma dove è ubicata la propria sede legale (art. 2, co. 5-ter del d.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013).
2. Qualora un soggetto ospitante scelga di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 per l'attivazione di un tirocinio presso una sede operativa in Liguria dovrà comunque rivolgersi ad un soggetto promotore tra quelli individuati dall'articolo 4.
3. Al fine di consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento, la regolamentazione regionale diversa dalla presente alla quale il soggetto ospitante multilocalizzato intende fare ricorso sarà esplicitamente indicata nella convenzione dei cui all'articolo 14 nonché nel progetto formativo di cui all'articolo 13.
4. Nel caso di tirocini che prevedono attività formative in più regioni, la normativa di riferimento è quella della regione sede di attivazione del tirocinio.

Articolo 9 (Compiti del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai prodotti, ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi e produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 10 (Tutorship)

1. Il *tutor* designato dal soggetto promotore, deve essere individuato tra soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria superiore e ha i seguenti compiti:
 - a) elaborare il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
 - b) coordinare l'organizzazione e programmare il percorso di tirocinio;
 - c) monitorare l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel PFI e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
 - d) provvedere alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 18;
 - e) acquisire dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni *tutor* di cui al comma 1 accompagna, contemporaneamente, un numero di tirocinanti che sia compatibile con l'organizzazione interna del soggetto promotore e comunque tale da garantire la corretta gestione del tirocinio. La Regione Liguria può prevedere specifiche limitazioni a tale numero in relazione a tirocini finanziati tramite propri avvisi pubblici.

3. Il *tutor* individuato dal soggetto ospitante, deve essere individuato tra i propri lavoratori in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI, ovvero il datore di lavoro stesso, atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio individuato. Qualora il *tutor* avesse un contratto diverso dal tempo indeterminato, il periodo contrattuale deve coprire interamente la durata del tirocinio.

I compiti del *tutor* del soggetto ospitante sono:

- a) favorire l'inserimento del tirocinante;
- b) promuovere e supportare lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- c) aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;
- d) collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'art. 18.

In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tale variazione deve essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.

4. Ogni *tutor* del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Nel caso di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le sole persone disabili è auspicabile ed opportuno che il tutor del soggetto ospitante abbia un rapporto esclusivo con il tirocinante nella proporzione di uno a uno.
5. Il *tutor* del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano fra loro per:
 - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Articolo 11 **(Limiti numerici e premialità)**

1. Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'unità operativa locale del soggetto ospitante presso la quale si intende attivare un tirocinio, come di seguito indicato:
 - a) unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
 - b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: non più di due tirocinanti contemporaneamente, cioè nello stesso periodo;
 - c) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato superiore a venti, purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio: tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10% del numero complessivo di dipendenti come sopra determinato con arrotondamento all'unità superiore.
2. Ai fini del rispetto dei limiti numerici di cui al comma 1:
 - i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato;
 - i dipendenti in forza con contratto part-time vanno computati in maniera proporzionale al servizio prestato;
 - dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso l'unità operativa sono da escludere gli apprendisti.

Nel caso di soggetto multilocalizzato di cui all'articolo 8, il computo si effettua con riferimento alla sola unità operativa locale nella quale viene attivato il tirocinio.
3. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato e che hanno assunto tirocinanti con contratto di apprendistato ovvero di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) possono attivare nuovi tirocini in deroga al limite di cui al precedente comma 1, lettera c) nella misura di:
 - a) un tirocinante, oltre il limite, se è stato assunto almeno 20% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - b) due tirocini, se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - c) tre tirocini, se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - d) quattro tirocini, se hanno assunto il 100% dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi.
4. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con dipendenti a tempo indeterminato tra sei e venti e che hanno assunto tirocinanti con contratto di apprendistato ovvero di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante) possono attivare nuovi tirocini in deroga al limite di cui al precedente comma 1, lettera c) nella misura di:
 - a) un tirocinante, oltre il limite, nel caso sia stato assunto il 50 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi;
 - b) due tirocinanti, oltre il limite, nel caso sia stato assunto il 100 % dei tirocinanti ospitati negli ultimi 24 mesi.
5. I soggetti ospitanti che hanno unità operative con dipendenti a tempo indeterminato tra zero e cinque e che hanno assunto, negli ultimi 24 mesi, con contratto di apprendistato ovvero con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, con orario settimanale almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal

soggetto ospitante) il 75 % dei tirocinanti ospitati, possono attivare un nuovo tirocinio in deroga al limite di cui al precedente comma 1, lettera c).

6. I tirocini attivati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 non si computano ai fini della quota di contingentamento di cui al comma 1 così come i tirocini attivati in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona.
7. Ai fini della determinazione dei limiti numerici di cui al comma 1, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari e extracurriculari.

Articolo 12 (Impegno orario)

1. Nel PFI di cui al successivo articolo 13 deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare presso il soggetto ospitante. Tale impegno non potrà comunque essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo, ferme restando le relative disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. È fatto divieto di adibire il tirocinante a svolgere attività in orario notturno, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli articoli 15 e 17 della Legge 17 ottobre 1967, n.977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti). In tale eventualità è onere del soggetto promotore verificare più spesso il corretto andamento del tirocinio incaricando il proprio *tutor* di un monitoraggio più cogente.
3. L'attivazione di un tirocinio a favore di soggetto già occupato o il contemporaneo svolgimento di due tirocini con orario part-time devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

Articolo 13 (Progetto formativo individuale)

1. Il progetto formativo individuale deve essere compilato secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale e deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - l'anagrafica dei soggetti coinvolti: tali sono i dati identificativi del soggetto promotore, del *tutor* individuato dal soggetto promotore, del soggetto ospitante, del *tutor* individuato dal soggetto ospitante, del tirocinante, la condizione socio-occupazionale del tirocinante;
 - gli elementi identificativi del contesto operativo/organizzativo del tirocinio: tali si intendono, l'orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante, il settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO) l'area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), la sede prevalente di svolgimento del tirocinio, il numero dei lavoratori presenti presso la sede di svolgimento del tirocinio ed il numero tirocini in corso presso la sede stessa ,
 - le specifiche del progetto formativo: la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio comprensiva dei tempi di accesso, permanenza giornaliera, settimanale nonché la durata complessiva in ore, giornate e mesi, le modalità di realizzazione e gli obiettivi formativi assumendo, quali standard di riferimento, le Aree di Attività (ADA) contenute nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni di cui al decreto interministeriale 30 giugno 2015, laddove possibile riferimento ai profili professionali del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) di cui all'articolo 84 della l.r. 18/2009, gli estremi delle polizze assicurative, l'entità dell'importo corrisposto al tirocinante ai sensi dell'articolo 15;
 - diritti e doveri dei soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: tirocinante, *tutor* del soggetto ospitante e *tutor* del soggetto promotore.
1. Il progetto formativo individuale è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo, qualora minore.

2. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'art. 18

Articolo 14 (Convenzione)

1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo atto dirigenziale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi. Se un soggetto promotore attiva più tirocini con uno stesso soggetto ospitante può sottoscrivere un'unica convenzione.
3. La convenzione deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) modalità di attivazione;
 - c) modalità di valutazione e attestazione degli apprendimenti;
 - d) monitoraggio;
 - e) decorrenza e durata della convenzione.
4. Alla convenzione deve essere allegato un PFI di cui all'articolo 13 per ciascun tirocinante.
5. La convenzione deve essere firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante e sottoscritta per presa visione dal tirocinante, ovvero dal rappresentante legale di quest'ultimo, qualora minore.
6. Qualora le esperienze di tirocinio si realizzino presso una pluralità di datori di lavoro, possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore o del territorio interessato.
7. Le convenzioni stipulate per l'attivazione di tirocini rivolti a favore di persone con disabilità di cui alla L. 68/99, ovvero di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), devono prevedere esplicita descrizione di eventuali particolari articolazioni del tirocinio rispondenti alle specifiche situazioni dei soggetti interessati.
8. Le convenzioni di cui al comma 1 sono soggette all'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 fatte salve le condizioni di esenzione dallo stesso decreto individuate. L'onere dell'imposta di bollo è di norma a carico del soggetto ospitante fatti salvi diversi accordi in tal senso sottoscritti con il soggetto promotore.

Articolo 15 (Indennità di partecipazione)

1. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, è corrisposta in favore del tirocinante un'indennità di partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 500 euro lordi mensili, o 400,00 euro lordi mensili se sommati ad un rimborso spese di valore superiore a euro 100. A tal fine tale previsione dovrà essere esplicitata e quantificata nel progetto formativo individuale di cui all'articolo 13. L'importo minimo sopra individuato si deve intendere erogato a fronte dell'attivazione di un tirocinio a tempo pieno rispetto all'orario previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento; nel caso di attivazione di tirocini part-time, esso può essere riproporzionato in base all'effettivo impegno orario prestato.
2. L'indennità di cui al comma 1 viene erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari almeno al 70%, su base mensile. Qualora l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 70%, su base mensile, ma comunque pari o superiore al 50%, l'indennità viene erogata nella misura del 50%, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese già erogati.

Qualora l'effettiva partecipazione al tirocinio sia inferiore alla percentuale del 50%, su base mensile, l'indennità non è dovuta, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese già erogati.

3. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio di cui all'articolo 17, comma 1, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
4. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di cui al comma 1 non è dovuta. Nel caso in cui il predetto sostegno al reddito sia inferiore all'importo minimo previsto dal comma 1, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, al tirocinante è corrisposta un'indennità solo fino a concorrenza dell'indennità minima stabilita al comma 1.
5. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito al tirocinante è corrisposta un'indennità fino a concorrenza dell'indennità minima stabilita al comma 1. E' riconosciuta tuttavia la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione, cumulabile con il sostegno al reddito percepito, anche oltre l'indennità minima di cui al comma 1.
6. Nel caso dei soggetti di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in deroga a quanto previsto dal comma 1, l'indennità di partecipazione potrà anche essere inferiore all'importo mensile ivi stabilito purché tale previsione sia esplicitata e motivata nella convenzione di cui all'articolo 14 e la sua quantificazione e modalità di erogazione siano dettagliate nel progetto formativo individuale di cui all'articolo 13. Tale deroga è applicabile anche ai soggetti svantaggiati che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona.
7. Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'art. 1, co. 36, della l. n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative
8. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
9. Nel caso di tirocini attivati dal ANPAL nell'ambito di programmi di rilevanza nazionale, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro.

Articolo 16 (Misure di incentivazione)

1. La Regione Liguria, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, promuove politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro dei tirocinanti, anche attraverso la predisposizione, nell'ambito del settore privato, di misure di incentivazione per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro.
2. La Regione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, può altresì contribuire al finanziamento dell'indennità di cui all'articolo 15 con fondi propri, nazionali o comunitari.
3. La Regione può prevedere di assumere a proprio carico gli oneri per la copertura assicurativa di tirocini attivati in favore di soggetti di cui a all'articolo 2, comma 1, lettera e), nell'ambito del fondo regionale disabili di cui all'articolo 60 della l.r. 30/2008 ovvero nell'ambito della programmazione delle politiche attive finanziate dal Fondo sociale europeo.
4. Possono essere concessi contributi a fondo perduto ai soggetti ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio, tra quelle di cui all'articolo 52 della l.r. 30/2008, individuate dalla Giunta

regionale che ne disciplina altresì l'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione e revoca degli stessi.

Articolo 17 **(Sospensione e recesso anticipato)**

1. Il tirocinio può essere sospeso per maternità, per infortunio o malattia lunga, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a trenta giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno dieci giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi fissati dall'articolo 3. Qualora il periodo di sospensione si prolunga per una durata pari o superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il tirocinio, questo deve intendersi interrotto. E' fatta salva la facoltà del soggetto ospitante di proseguire comunque il tirocinio oltre tale termine, purché ne venga data tempestiva comunicazione al soggetto promotore e questo esprima parere favorevole alla conservazione del tirocinio. Durante il periodo di sospensione non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, ma ne deve dare motivata comunicazione scritta al *tutor* del soggetto promotore ed al *tutor* del soggetto ospitante.
3. Il soggetto ospitante e il soggetto promotore possono interrompere anticipatamente il tirocinio per ragioni oggettive che possono essere connesse a particolari evenienze intervenute dopo l'attivazione del tirocinio, in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto ovvero a comprovate inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti.

Articolo 18 **(Dossier individuale e attestazione dell'attività svolta)**

1. Il Dossier individuale costituisce la base per tracciare *in itinere* l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali. Esso deve essere compilato dal tutor del soggetto promotore, in collaborazione con il *tutor* del soggetto ospitante, secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale e, a conclusione del tirocinio, conservato agli atti del soggetto promotore.
2. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI di cui all'articolo 13 e del Dossier individuale di cui al comma 1, il soggetto promotore rilascia al tirocinante un'Attestazione finale dell'attività svolta firmata sia dal soggetto promotore che dal soggetto ospitante in conformità allo schema a tal fine adottato con apposito atto dirigenziale.
3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata del tirocinio come prevista nel PFI.
4. L'Attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 finalizzata ad agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
5. Sia il Dossier individuale sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 13/2013, organizzati nel rispetto delle regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Articolo 19 **(Monitoraggio)**

1. La Regione Liguria, eventualmente avvalendosi dei propri enti *in house*, promuove un monitoraggio, anche attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio *in itinere* del percorso e per la valutazione *ex post* degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

2. Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sarà posta particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al PFI; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso e/o licenziato; incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.
3. Per la trasparenza, il report annuale sull'andamento dei tirocini nel proprio territorio sarà pubblicato sul sito istituzionale della regione Liguria. Tali informazioni saranno altresì trasmesse annualmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità da questo stabilite al fine di consentire l'analisi, il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dello strumento del tirocinio a livello centrale nel quadro delle attività di monitoraggio e valutazione del mercato del lavoro previste dal d.lgs. n. 150/2015.
4. Per le finalità di cui al comma 2, secondo modalità e tempi demandati ad apposito atto dirigenziale regionale, il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto di analisi dei tirocini promossi finalizzato ad evidenziarne i risultati anche in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Tale rapporto deve essere altresì reso disponibile attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
5. Gli esiti delle attività previste dal presente articolo sono oggetto di relazione semestrale in seno al Comitato Regionale per il Lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016 n. 33 (disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2017) per le successive valutazioni in merito all'efficacia delle disposizioni di cui alla presente disciplina.

Articolo 20

(Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria)

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, la Regione Liguria promuove misure finalizzate ad evitare l'abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
2. Nel rispetto delle disposizioni fissate in materia dalla legislazione nazionale, la Regione Liguria, previa intesa con l'Ispettorato del Lavoro competente e di concerto con le parti sociali, secondo modalità e tempi demandati a successivo provvedimento regionale, disciplina le procedure sanzionatorie poste in essere a fronte della rilevazione di un evidente uso distorto dello strumento del tirocinio in violazione più o meno grave della presente disciplina ricorrendo anche all'interdizione della facoltà di attivare tirocini.

Articolo 21

(Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali gestiti sia dal soggetto promotore che dal soggetto ospitante nell'ambito del percorso di tirocinio dovranno essere trattati secondo le modalità previste dall'articolo 11 del D.lgs. 196/2003.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'articolo 7 del predetto decreto 196/2003.

Articolo 22

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le presente disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

2. I tirocini attivati entro la data di cui al comma 1, ovvero per i quali sia già stata sottoscritta la convenzione, continuano ad essere disciplinati dalle previgenti disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1052/2013.
3. Gli atti e provvedimenti regionali cui si fa rimando nelle presenti disposizioni sono emanati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Nelle more della loro approvazione, per quanto specificatamente concerne la convenzione ed il PFI si continuerà a fare ricorso agli schemi attualmente in uso.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i riferimenti alla d.G.R. 1052/2013 presenti in altri provvedimenti regionali vigenti sono da intendersi riferiti al presente provvedimento.
5. I tirocini estivi, precedentemente disciplinati nell'ambito della d.G.R. 1052/2013, potranno essere oggetto di eventuale specifico provvedimento della Giunta regionale.
6. Le disposizioni attuative in materia di tirocini finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo possono contenere prescrizioni ulteriori rispetto alla presente disciplina.
7. Le vigenti disposizioni attuative di cui al comma 6 restano in vigore fino all'adeguamento delle prescrizioni eventualmente non compatibili con la presente disciplina.
8. La Regione Liguria, anche avvalendosi dei propri enti *in house*, si impegna a promuovere e diffondere gli esiti di monitoraggio e verifica relativi ai tirocini attivati ai sensi della previgente disciplina di cui alla d.G.R. 1052/2013.
9. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della L. 196/1997 e di cui all'articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

Terminologia

Ai fini della presente disciplina si intendono per:

1. **TIROCINIO:** misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo e non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto;
2. **TIROCINI CURRICULARI:** tirocini inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione professionale, con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione in modalità di cosiddetta alternanza.
La regolamentazione dei tirocini curriculari è demandata agli ordinamenti delle istituzioni e dei percorsi nel cui ambito vengono realizzati.
I tirocini curriculari non sono soggetti a comunicazione obbligatoria.
3. **TIROCINI DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE:** tirocini richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011, comprensivi dei tirocini di adattamento previsti dall'articolo 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 206/2007.
4. **TIROCINI EXTRACURRICULARI:** i tirocini che non possono essere definiti tirocini curriculari o per accesso alla professione sono tirocini extracurriculari.
I tirocini extracurriculari sono sempre soggetti a comunicazione obbligatoria.
5. **TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO:** tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nella fase di transizione dalla scuola/formazione professionale al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
6. **TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO:** tirocini mirati a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali e/o lavoratori occupati e/o a rischio di disoccupazione;
7. **TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO:** tirocini promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o post laurea, o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado, o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi.
8. **TIROCINI PER EXTRACOMUNITARI:** tirocini extracurriculari svolti da soggetti extracomunitari nell'ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44-bis del D.P.R. 394/1999 disciplinati nello specifico con d.G.R. 471/2015 e DE 857/2015.
Quali tirocini extracurriculari questi tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria.
9. **TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE:** tirocini attivati a favore di soggetti disabili e/o svantaggiati finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione promossi dai servizi sociali e/o socio-sanitari che hanno incarico le persone e disciplinati nello specifico con d.G.R. 283/2017.
Quali tirocini extracurriculari questi tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria.
10. **ETA' LAVORATIVA:** 16 anni compiuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della L. 296/2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – finanziaria 2007).

11. **LAVORATORI A RISCHIO DI DISOCCUPAZIONE:** i lavoratori dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e sono in pendenza di preavviso.
12. **DISABILI:** soggetti di cui all'articolo 1 della L. 68/1999.
13. **SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO:** soggetti appartenenti alle categorie definite nella legge 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato di protezione internazionale (DPR 21/2015), vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.lgs 286/98), e vittime di tratta (D.lgs 24/2014); lavoratori che soddisfano contestualmente le seguenti 3 condizioni: svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014, definiti in condizione di svantaggio sociale da una Pubblica amministrazione e con certificazione ISEE non superiore a quella richiesta per accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (attualmente Legge 15 marzo 2017 n. 33);
14. **SOGGETTI IN ULTERIORI CONDIZIONI DI SVANTAGGIO:** soggetti non rientranti nella categoria di cui al punto 13, ma compresi nella definizione di soggetti svantaggiati ai sensi del regolamento comunitario 651/2014 ed individuati nell'ambito di progetti, programmi o misure di politiche del lavoro o della formazione promossi dalla Regione. In tali progetti o programmi la Giunta regionale potrà regolare deroghe alla presente disciplina per gli aspetti che riguardano la durata del tirocinio, i limiti numerici, il divieto di ripetibilità del tirocinio, il profilo professionale e l'indennità di partecipazione al tirocinio.
15. **STUDENTE:** soggetto che frequenta un percorso di studi di ogni ordine e grado o di formazione professionale.
16. **EX ALLIEVO:** soggetto che ha terminato da non più di 12 mesi un percorso di studio o di formazione.
17. **SOGGETTO OSPITANTE:** datore di lavoro, pubblico o privato, libero professionista e piccolo imprenditore senza dipendenti, con unità operativa ubicata sul territorio regionale, che accoglie il tirocinante per un determinato periodo nell'ambiente di lavoro.
18. **SOGGETTO PROMOTORE:** soggetto terzo rispetto sia al soggetto ospitante sia al tirocinante, che ha funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio nonché di garanzia della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
Per i tirocini curriculari possono essere promotori i soggetti che in base agli ordinamenti di riferimento realizzano i percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale, nonché percorsi universitari e di alta formazione.
I soggetti promotori dei tirocini extracurriculari sono individuati dalla presente disciplina.
19. **TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE:** persona designata dal soggetto promotore, con funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo le cui funzioni ed i requisiti sono individuati dalla presente disciplina.
20. **TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE:** persona designata dal soggetto ospitante, ovvero il datore di lavoro stesso nel caso di imprese prive di dipendenti, con funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro.
21. **PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE:** il documento che contiene tutti gli elementi utili per qualificare gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio.
22. **CONVENZIONE:** atto che regola i singoli progetti di tirocinio stipulato tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e sottoscritto per presa visione dal tirocinante, in cui le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo.
23. **PROROGA:** si ha la proroga del tirocinio quando questo viene prolungato, senza soluzione di continuità, oltre il termine originariamente fissato per consentire l'ampliamento o il completamento della formazione professionale del tirocinante.
24. **RINNOVO:** si ha il rinnovo del tirocinio quando questo viene attivato a favore del tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante, ma con profilo professionale differente, oppure quando, al termine di un tirocinio formativo e di orientamento, valutata dal soggetto promotore la sussistenza delle

condizioni oggettive, il tirocinio viene ri-attivato a favore del tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante ma con finalità di inserimento o reinserimento lavorativo. La durata complessiva del tirocinio e dell'eventuale rinnovo non può comunque superare i limiti fissati dall'articolo 3 della presente disciplina.

25. A.F.A.M.: Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1198

Convenzione con Liguria Ricerche Spa per Attività di Assistenza Tecnica Por FESR 2014/2020. importo di spesa € 1.512.463,68 IVA inclusa.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- è affidato, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, alla società Liguria Ricerche S.p.A. - Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova Cod. Fisc. e P. IVA: 03865860104, un incarico, in house, consistente nell'attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione, per un importo complessivo di spesa di € 1.512.463,68 IVA e ogni altro onere inclusi, per un periodo di tempo di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione tra le parti;
- autorizzata la spesa complessiva di € 1.512.463,68 IVA e ogni altro onere incluso;
- è autorizzato il Settore Bilancio e Ragioneria ad assumere l'impegno di spesa della somma di € 1.512.463,68 IVA e ogni altro onere incluso, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., a favore di Liguria Ricerche S.p.A. - Via XX Settembre, 42 - 16121 Genova Cod. Fisc. e P. IVA: 03865860104, sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2017-2019, relativi al POR FESR 2014-2020, come indicato nel seguente piano finanziario:

Anno	Progr.	Importo	Capitolo	Beneficiario	Scadenza
2017	1 (quota FESR)	302.492,73	9270	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2017
2017	2 (quota Stato)	296.739,66	9271	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2017
2017	3 (quota Regione)	5.753,08	9272	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2017
2018	1 (quota FESR)	302.492,73	9270	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2018
2018	2 (quota Stato)	299.495,50	9271	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2018
2018	3 (quota Regione)	2.997,24	9272	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2018
2019	1 (quota FESR)	151.246,37	9270	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2019
2019	2 (quota Stato)	105.328,67	9271	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2019
2019	3 (quota Regione)	45.917,70	9272	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	31/12/2019

- è accertata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma di € 1.457.795,66 come sopra impegnata, relativa all'Asse "Assistenza Tecnica" a carico del Ministero Economie e Finanze (C.F. 80415740580), sui corrispondenti capitoli in entrata del bilancio di previsione 2017-2019, come indicato nel seguente piano finanziario:

Anno	Progr.	Importo	Capitolo	Debitore	Scadenza
2017	1 (quota FESR)	302.492,73	1627	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	31/12/2017
2017	2 (quota Stato)	296.739,66	1628	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	31/12/2017
2018	1 (quota FESR)	302.492,73	1627	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	31/12/2018
2018	2 (quota Stato)	299.495,50	1628	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	31/12/2018
2019	1 (quota FESR)	151.246,37	1627	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	31/12/2019
2019	2 (quota Stato)	105.328,67	1628	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	31/12/2019

- è dato atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.Lgs.;
- è approvato lo schema di Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- è dato atto che alla formalizzazione dell'incarico si provvederà mediante stipula della Convenzione, tra la Società Liguria Ricerche S.p.A e Regione Liguria dando mandato all'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio Artigianato Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia Porti e Logistica alla sottoscrizione;
- è dato atto che il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

CONVENZIONE TRA REGIONE LIGURIA E LIGURIA RICERCHE SPA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' DI GESTIONE POR FESR PERIODO 2018/2019

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

TRA

la Società Liguria Ricerche S.p.A., Codice Fiscale 03865860104 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Luca Gandullia, nato a Genova il 12/1/1966, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto presso la sede legale della Società, Via Peschiera, 16 Genova

E

la Regione Liguria con sede in Genova, Via Fieschi 15 – Codice Fiscale 00849050109 rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo economico Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Energia, Porti e Logistica

PREMESSO

la Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019;

- l'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.”;
- il regolamento regionale n. 3/2012, e ss.mm.ii.;
- il Titolo III del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019;
- la legge regionale n. 25 novembre 2009 n. 56, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 Febbraio 2015 "che approva determinati elementi del programma operativo "POR Liguria FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Liguria in Italia";
- l'art. 6 della L.R. 16/8/1995, n. 44 che dispone che vengano sottoposte all'esame del Consiglio le decisioni della Giunta Regionale relative ai programmi comunitari per i quali è intervenuta la decisione comunitaria;
- la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 7 del 06/03/2015 relativa alla presa d'atto del POR FESR Liguria 2014-2020, nel testo approvato dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 927 del 12 febbraio 2015 e la successiva presa d'atto da parte del Consiglio regionale;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 06/03/2015, di istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale Liguria - POR FESR 2014-2020;

- nell'ambito del Programma Operativo, è previsto l'Asse "Assistenza Tecnica" con l'obiettivo di garantire l'efficiente programmazione e implementazione del Programma;
- che l'art.59 del Reg.UE n.1303/2013 prevede, tra l'altro, che:
 - "Su iniziativa di uno Stato membro, i fondi SIE possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit;
 - l'Autorità di Gestione del POR Fesr 2014/2020 necessita di un'attività di assistenza tecnica a supporto all'Autorità di Gestione del Por Fesr Liguria, incardinata presso il Settore Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico, il periodo di ventiquattro mesi, nell'ambito di quanto previsto dal POR ICO FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 927 final del 12/02/2015.
- che si rende necessario affidare l'attività di assistenza tecnica sopra illustrata ad un soggetto esterno in ragione del fatto che all'interno della Regione, per alcune delle attività affidate, non esistono le professionalità necessarie mentre per altre attività le professionalità esistenti saranno impegnate anche nei numerosi adempimenti relativi al PORFESR 2014/2020;
- che si è provveduto a richiedere alla Società in house Liguria Ricerche S.p.A. via XX Settembre 42 – 16121 Genova cf. e P. IVA 03865860104 un preventivo di spesa;
- che la Società Liguria Ricerche S.p.A. con nota prot. n. 232 del 7.12.2017 depositata agli atti del Settore Competitività ha presentato il preventivo di spesa, precisando, tra l'altro, che il corrispettivo richiesto per l'effettuazione dell'incarico ammonta ad € 1.512.463,68 IVA ed ogni altro onere incluso;
- la Società Liguria Ricerche S.p.A. risulta il soggetto maggiormente idoneo ad effettuare l'incarico in argomento poiché in passato ha già espletato con esiti soddisfacenti attività di assistenza tecnica per l'Autorità di Gestione nelle passate programmazioni comunitarie e dispone di professionalità adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste atte a garantire qualità ed efficienza delle attività di assistenza tecnica;
- l'attività oggetto dell'incarico è compatibile e rientra nei compiti statuari della Società affidataria;
- con Deliberazione della Giunta regionale in data è stato approvato il presente schema di Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Articolo 2 – Oggetto e finalità dell'incarico

La Regione Liguria affida alla Società Liguria Ricerche S.p.A. , che accetta, un incarico per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento dell'incarico e adempimenti

Le attività oggetto dell'incarico saranno effettuate dalla Società Liguria Ricerche S.p.A. in stretto collegamento e collaborazione col Settore Competitività da cui riceverà le necessarie istruzioni.

L'incarico consiste, in particolare, nelle attività di assistenza tecnica a supporto all'Autorità di Gestione del Por Fesr Liguria, incardinata presso il Settore Competitività del Dipartimento Sviluppo Economico, per il periodo di ventiquattro mesi, nell'ambito di quanto previsto dal POR ICO FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 927 final del 12/02/2015:

Il dettaglio delle attività da svolgere è ricompreso e articolatamente dettagliato nella nota di offerta tecnica trattenuta agli atti del Settore Competitività.

Articolo 4– Durata

La Società Liguria Ricerche S.p.A. dovrà realizzare le attività sopra descritte in un arco temporale di ventiquattro mesi a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Eventuali proroghe rispetto al termine sopra indicate potranno essere concordate tra la Società Liguria Ricerche S.p.A. e la Regione Liguria – Settore Competitività, anche mediante scambio epistolare, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa.

Articolo 5 – Corrispettivo e modalità di pagamento

Per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, la Regione Liguria corrisponderà alla Società Liguria Ricerche S.p.A. € 1.512.463,68 IVA e ogni altro onere incluso, secondo quanto articolato nell'offerta tecnica agli atti del settore Competitività:

La liquidazione del suddetto compenso è subordinata alla presentazione, da parte della Società Liguria Ricerche S.p.A., di regolari fatture secondo quanto disposto dalla normativa fiscale vigente, che dovranno essere intestate alla Regione Liguria - Settore Competitività ed inviate a quest'ultima.

Il corrispettivo verrà liquidato secondo le seguenti modalità:

- 40% alla sottoscrizione della convenzione;
- 20% alla presentazione della Relazione di attuazione annuale da trasmettere alla Commissione entro il 31 maggio 2018 a seguito della presentazione di dettagliata relazione sulle attività svolte;
- 20% al 31 dicembre 2018, in corrispondenza della certificazione relativa al conseguimento della soglia di spesa "N+3" e ai target del performance framework, alla presentazione di dettagliata relazione sulle attività svolte;
- 10% alla presentazione della Relazione di attuazione annuale da trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno 2019 a seguito della presentazione di dettagliata relazione sulle attività svolte;
- il saldo alla presentazione di una dettagliata relazione finale sul complesso delle attività svolte corredata da una dettagliata rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 6 – Responsabilità

La Società Liguria Ricerche S.p.A. , dichiara che il personale impegnato nell'incarico non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

Articolo 7 – Penalità

In caso di inosservanza da parte di Società Liguria Ricerche S.p.A. , per cause alla stessa imputabili, dei tempi di effettuazione delle attività previste al precedente articolo 4, sarà applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'importo contrattuale (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardo superiore a dieci giorni, il contratto si intenderà in ogni caso risolto in danno della Società Liguria Ricerche S.p.A. Sono ammesse, per i ritardi, le sole cause di forza maggiore, da comunicare tempestivamente alla Struttura regionale competente che provvederà a valutare la fondatezza dei fatti dedotti.

Non costituisce ritardo l'eventuale dilazione dei tempi richiesta dalla competente struttura regionale.

In caso di risoluzione di contratto per inadempimento della Società incaricata, fatto salvo il disposto dell'art. 1453 del codice civile, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione alla Regione, entro e non oltre il decimo giorno dal ricevimento della formale comunicazione di risoluzione del rapporto, tutto il materiale prodotto e non ancora presentato.

Articolo 8 – Proprietà del materiale

I risultati dell'attività svolta ovvero i documenti realizzati e qualunque altro elaborato in formato cartaceo ed elettronico nell'espletamento del presente incarico, restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna. La loro pubblicazione parziale o totale è consentita solo previa espressa autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., la Società Liguria Ricerche S.p.A. dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, incluse quelle di pubblicazione sul sito Web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per fini statistici.

Articolo 10 – Controversie e foro competente

Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 11– Spese di convenzione

Saranno a carico della Società Liguria Ricerche S.p.A. le spese di bollo relative al presente contratto, redatto in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.

Articolo 12 – Validità della Convenzione

La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2020.

Articolo 13 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.

per Regione Liguria

L'Assessore allo Sviluppo Economico

Industria, Commercio, Artigianato,

Ricerca e Innovazione Tecnologica,

Energia, Porti e Logistica

per Liguria Ricerche S.p.A.

Presidente del Consiglio

di Amministrazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1204

Approvazione dello schema di “Regolamento di funzionamento della Sezione di Valutazione ex art. 3 comma 4 L.R. 31/07”.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di “Regolamento di funzionamento della Sezione di Valutazione ex art. 3 comma 4 l.r. 31/07”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di dare mandato al competente Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia di apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di stabilire che, in fase di prima applicazione ed al fine di valutare le misure necessarie a garantire efficienza ed efficacia al sistema, la Sezione di Valutazione si esprima limitatamente all'utilizzo aggiornato del Prezzario regionale di riferimento ai sensi della normativa vigente a seguito di istanze di parere pervenute in merito a bandi di lavori importo pari o superiore a 1 milione di euro;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegati omessi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1207

Programma di sviluppo rurale - sottomisura M1.2 azione b) “azioni di informazione”: attuazione DGR n. 577/2017: incrementodelle risorse finanziarie.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTA:

- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 8/02/2017;
- la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

VISTA l'azione b) *“azioni di informazione”* della sottomisura M01.02 *“Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione del PSR”*;

RICHIAMATA la DGR n. 577 del 14/07/2017 con la quale è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di sostegno e la concessione di aiuti a valere sull'azione b) *“azioni di informazione”* della sottomisura M01.02;

CONSIDERATO che ai sensi dei punti 3 e 11 del Bando:

- le risorse finanziarie disponibili ammontano a complessivi euro 500.000,00, suddivisi per gruppi di focus area, come segue:

focus area					totale
FA 2.a	FA 2.b	FA 3.a	FA 4.0 (4.a - 4.b - 4.c)	FA 6.a	
200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	500.000,00

- le suddette risorse vengono assegnate mediante graduatoria unica;

PRESO ATTO che:

- sono pervenute n. 5 domande di sostegno che, a seguito di verifica istruttoria sono risultate tutte ammissibili, per un importo complessivo di circa euro 480.500,00, inferiore alla dotazione complessiva del Bando;
- l'importo ammissibile nell'ambito di ciascuna gruppo di Focus area risulta inferiore alla dotazione finanziaria prevista per le Focus area FA 2.b), FA 3.a), FA 4.0), FA 6.a), mentre risulta superiore per circa euro 20.000,00 relativamente alla FA 2.a);

CONSIDERATO che il Bando sostiene la realizzazione di azioni di informazione, mirate a promuovere la conoscenza delle opportunità e delle norme delle politiche agricole, forestali ed ambientali dell'Unione europea, con particolare riferimento alla politica di sviluppo rurale, la diffusione di informazioni rilevanti per le attività agricole, forestali e agroalimentari, le buone prassi e le innovazioni;

CONSIDERATO la Focus Area 2.a) è una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, finalizzata a *"potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai seguenti aspetti"*;

CONSIDERATO che le azioni informative di cui alla Focus area 2.a) sono rivolte prioritariamente alle imprese agricole al fine di *"migliorare le prestazioni economiche e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"*;

VALUTATA, conseguentemente, l'opportunità, al fine di promuovere una maggiore diffusione delle informazioni a livello regionale (es. tramite sportelli informativi, incontri, materiale e strumenti web), in particolare in merito alle opportunità offerte dalla Regione Liguria, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale, anche in previsione delle prossime aperture dei Bandi, di sostenere massimamente i progetti riguardanti la focus area FA2.a), a tale fine dedicata;

RITENUTO, a tal fine, di incrementare la dotazione finanziaria del Bando relativamente alla focus area FA 2.a) con ulteriori risorse, quantificate in euro 20.000,00, disponibili e congrue in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR, al fine di consentire la totale copertura finanziaria a tutte le proposte progettuali, che a seguito delle verifiche istruttorie sono risultate ammissibili;

PRESO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la sottomisura M01.02, è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

per i motivi meglio precisati in premessa:

1. di incrementare di euro 20.000,00 la dotazione finanziaria della Focus Area 2.a per l'azione b) "*azioni di informazione*" della sottomisura M01.02 "*Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione*" del PSR di cui al bando approvato con DGR n. 577/2017, portandola ad una dotazione finanziaria complessiva di euro 220.000,00;
2. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Liguria.

AVVERSO il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1208

Programma di sviluppo rurale 2014-2020; modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto sulla misura 11 "Agricoltura biologica" - anno 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di inizio impegno quinquennale sulla misura 11 del PSR 2014/2020;
2. di approvare le disposizioni tecniche e procedurali allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
3. di stabilire che:
 - per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) seguendo le procedure rese disponibili da AGEA;
 - è obbligatoria la presentazione informatica delle domande rilasciate e firmate digitalmente tramite sistema digitale OTP (one time password) o altro sistema di firma digitale reso disponibile sul portale SIAN;
 - non è consentito l'invio cartaceo delle domande al protocollo regionale;

- le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine perentorio del 15 maggio 2018;
 - ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
 - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
4. di stabilire che le risorse finanziarie disponibili, tenuto conto anche delle economie di spesa derivanti dai bandi del 2015, 2016 e 2017, per il quinquennio di impegno 2018-2022 sono pari a euro 2.000.000,00;
 5. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti per il 2018 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;
 6. di stabilire che secondo quanto indicato all'art. 8.1 del PSR al paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" punto 9 non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro per le domande presentate sulla misura 11;
 7. di stabilire che, qualora la disponibilità finanziaria prevista dal presente bando per la misura 11 risultasse inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande ammissibili si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande sulla base dei criteri di selezione esposti nell'allegato al presente atto ovvero a rifinanziare la misura, nel caso quest'ultima soluzione risultasse sostenibile, tenuto conto della programmazione finanziaria complessiva del programma;
 8. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono:
 - sottostare agli obblighi previsti per il 2018 dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale che saranno approvati con Decreto Ministeriale;
 - sottostare agli impegni e obblighi previsti dalla vigente normativa sull'agricoltura biologica;
 9. di stabilire che la successiva periodica apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma annuale degli impegni quinquennali assunti nel 2018, nonché eventuali adeguamenti delle modalità di gestione della misura a seguito di aggiornamenti normativi siano stabiliti con Decreto del Dirigente;
 10. di prevedere che eventuali adeguamenti delle modalità di gestione della misura a seguito di aggiornamenti delle disposizioni siano stabiliti con Decreto del Dirigente;
 11. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
 12. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
14. di stabilire che in merito agli obblighi di informazione e pubblicità a carico dei beneficiari, si devono intendere applicabili le indicazioni contenute nella DGR n°862 del 20/9/2016 ed eventuali ss.mm.ii.;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Disposizioni comuni alle misure 11.1 e 11.2

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- per le aziende biologiche è necessario assicurarsi della congruità della notifica aziendale presentata al sistema informatico biologico (SIB) con la reale situazione aziendale;
- per le aziende zootecniche è necessario assicurarsi della congruità della consistenza zootecnica in azienda con quanto registrato su BDN e su fascicolo;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre, una data e un numero di protocollo AGEA che farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2018 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Si ricorda che:

- l'impegno di misura decorre dal 15 maggio 2018;

- ai sensi del art. 8.1 del PSR, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 euro per le misure a superficie e/o UBA.

Si rende noto che la Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it". Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali specificazioni applicative di dettaglio.

Misura 11 "Agricoltura biologica"**11.1.A Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica**

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione biologica sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso alle sole superfici interessate dalle operazioni di conversione alle tecniche e ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. L'appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) o almeno aver presentato notifica di inizio attività, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e ss.mm.ii. da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli operatori devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica.

L'adesione alla sottomisura 11.01.A può essere richiesta una sola volta, ha durata di 5 anni, terminati i quali l'agricoltore può aderire ad un nuovo quinquennio sull'operazione 11.02.A "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica".

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.), i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008. Per i pascoli è necessario che l'azienda attui il piano di pascolamento aziendale redatto dal tecnico, che viene tenuto in azienda a disposizione per i controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Beneficiari

Agricoltori attivi (il cui elenco è fornito da AGEA Coordinamento nelle circolari ACIU 2015.140 del 20/03/2015 e ACIU 2016.121 del 01/03/2016) e associazioni di agricoltori.

Importi dei premi

Gli importi dei premi annui sono:

- 1000 euro/ha per floricole
- 850 euro/ha per vite e altri fruttiferi
- 710 euro/ha per olivo
- 600 euro/ha per ortive
- 390 euro/ha per seminativi e foraggiere in rotazione (esclusi prati naturali e prati-pascoli)
- 250 euro/ha per prati stabili

Per le aziende zootecniche:

- 375 euro/ha per prati
- 375 euro/ha prati-pascoli
- 290 euro/ha per pascoli turnati

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci ciascuno per i terreni di loro appartenenza.

11.2.A Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Il sostegno viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che hanno già adottato i metodi di produzione biologica secondo la vigente normativa sulla intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra aziendali (es. strade comunali, linee ferroviarie, fiumi e torrenti). Pertanto i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007, iscritti al SIB e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendono le norme di **condizionalità** (ai sensi del DM 3536/2016 e ss.mm.ii.), i **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel **mantenimento di una superficie agricola** in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello **svolgimento di un'attività minima** con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria.

Rispetto delle norme relative ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii. Per le aziende zootecniche è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico purché si tratti di animali di specie diverse e alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008. Per i pascoli è necessario che l'azienda attui il piano di pascolamento aziendale redatto dal tecnico, che viene tenuto in azienda a disposizione per i controlli.

Il beneficiario deve avere titolo idoneo alla conduzione dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno medesimo e il titolo alla conduzione delle superfici richieste a premio deve essere comprovabile in via documentale e avere durata certa. Nel caso in cui il beneficiario perda la disponibilità delle superfici richieste a premio prima che siano trascorsi i 5 anni di impegno è tenuto a dare comunicazione

scritta di rinuncia all'impegno entro 30 giorni dall'evento che ha portato alla perdita della disponibilità delle superfici richieste a premio e a restituire tutte le annualità di premio precedentemente percepite per tali terreni.

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUAA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci per i terreni di loro appartenenza.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Beneficiari

Agricoltori attivi (il cui elenco è fornito da AGEA nelle circolari ACIU 2015.140 del 20/03/2015 e ACIU 2016.121 del 01/03/2016) e associazioni di agricoltori.

Importi dei premi

Gli importi dei premi annui sono:

- 900 euro/ha per floricole
- 800 euro/ha per vite e altri fruttiferi
- 680 euro/ha per olivo
- 550 euro/ha per ortive
- 330 euro/ha per seminativi e foraggiere in rotazione (esclusi prati naturali e prati-pascoli)
- 220 euro/ha per prati stabili

Per le aziende zootecniche biologiche e/o miste:

- 350 euro/ha per prati, prati-pascoli, seminativi e foraggiere
- 250 euro/ha per pascoli turnati

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato del 10% rispetto a quello per singolo agricoltore. Per le associazioni è necessario creare il fascicolo aziendale dell'associazione compilandone la parte anagrafica indicando i CUAA dei soci. Le domande sulla misura 11 verranno presentate dai singoli soci per i terreni di loro appartenenza.

Criteri di selezione per la misura 11

Qualora la disponibilità finanziaria prevista a bando per la misura 11 risultasse inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate si provvederà a redigere a livello regionale una specifica graduatoria sulla base dei criteri di priorità approvati e di seguito esposti:

Criterio di selezione	punteggio
Aziende con prevalenza di superfici che ricadono nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate nella DGR n. 1256 del 05/11/2004 "Individuazione, nei comuni di Albenga e Ceriale, di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni"	40
Aziende con prevalenza di superfici che ricadono nei parchi nazionali e regionali	30
Aziende con prevalenza di superfici che ricadono nelle zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e siti rete Natura 2000	30

A parità di punteggio viene data priorità alla domanda con una maggiore superficie impegnata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1209

PSR 2014-2020 - procedure per la definizione delle domande di sostegno a valere su diverse misure e sottomisure, rimaste in sospeso a causa di errori informatici.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR), approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 08 febbraio 2017;

Visti i bandi relativi alle seguenti sottomisure del PSR: 1.2.A, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 16.1, approvati rispettivamente con le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

1. n. 1339 del 30/12/2016 (1.2.A);
2. n. 1336 del 30/12/2016 (3.2);
3. n. 1394/2015 (4.1 e 6.1);
4. n. 546 del 4/7/2017 (secondo bando 4.1);
5. n. 1466 del 23/12/2015 (4.2);
6. n. 666 del 15/7/2016 (4.4);
7. n. 372 del 16/5/2017 (secondo bando 6.1);
8. n. 1338 del 30/12/2016 (16.1);

Dato atto che sono da tempo scaduti i termini per la presentazione delle domande di sostegno ai sensi dei bandi sopra citati;

Dato atto altresì che i bandi in questione hanno stabilito che le domande di sostegno potevano essere presentate esclusivamente in modalità informatica, tramite il portale SIAN;

Considerato che il SIAN, nel periodo di apertura dei bandi di cui sopra, non risultava ancora pienamente funzionante e che, di conseguenza, numerosi richiedenti delle sopra citate sottomisure del PSR si sono trovati nell'impossibilità di presentare regolarmente le rispettive domande di sostegno, a causa di diverse problematiche di natura informatica;

Preso atto che AGEA ha comunicato in data 28/11/2017, tramite e-mail, che le domande di sostegno di cui all'elenco allegato al presente atto non sono state rilasciate nei termini previsti dai rispettivi bandi a causa di effettivi problemi informatici dovuti al malfunzionamento del SIAN o ad altre cause collegate;

Ritenuto necessario consentire ai soggetti sopra elencati di completare le rispettive domande di sostegno e di rilasciarle sul SIAN, in deroga ai termini previsti dai bandi, e conseguentemente di concorrere all'assegnazione delle risorse ancora disponibili sulle rispettive sottomisure del PSR, tenuto conto del punteggio raggiunto a seguito dell'istruttoria di merito o di analoghe considerazioni nel caso dei bandi a sportello e ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dai bandi e dalla normativa applicabile;

Ritenuto altresì necessario stabilire la data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese a partire dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, ai sensi dei rispettivi bandi, o a partire dalla data di segnalazione ad AGEA del malfunzionamento informatico, se tale data è anteriore a quella sopra

individuata, e conseguentemente considerare ammissibili, a corredo delle domande di sostegno in questione, solo la documentazione tecnica recante una data non successiva alla data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali

DELIBERA

- 1) Di consentire, per i motivi meglio precisati in premessa, il completamento e il rilascio sul SIAN delle domande di sostegno di cui all'elenco allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1), da parte dei soggetti proponenti, in deroga ai termini di presentazione delle domande previsti dai rispettivi bandi;
- 2) Di stabilire che le domande di sostegno così completate concorreranno all'assegnazione delle risorse ancora disponibili sulle rispettive sottomisure del PSR, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dai bandi e dalla normativa applicabile;
- 3) Di stabilire in particolare che, per i bandi in cui sono rimaste escluse una o più domande di sostegno per esaurimento di fondi, le domande di cui al presente provvedimento siano finanziabili se il punteggio di merito loro attribuito non sia inferiore al punteggio attribuito all'ultima domanda finanziata, o analogo risultato nel caso dei bandi a sportello con le risorse ancora disponibili sulla relativa sottomisura;
- 4) Di stabilire che, per le domande che saranno ammesse a finanziamento in esecuzione del presente atto, la data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese coincide con l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, ai sensi dei rispettivi bandi, o con la data di segnalazione ad AGEA del malfunzionamento informatico, se tale data è anteriore a quella sopra individuata, e conseguentemente considerare ammissibili, a corredo delle domande di sostegno in questione, solo la documentazione tecnica recante una data non successiva alla data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese;
- 5) Di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di autorizzare, con proprio atto, il completamento di eventuali altre domande che risultassero nelle medesime condizioni di quelle elencate in allegato al presente provvedimento;
- 6) Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 7) Di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI AL COMPLETAMENTO DELLE DOMANDE

Codice fiscale	Denominazione richiedente	Mis.	N° Ticket segnalazione anomalia
97231970589	CREA FSO	1.2	812377
MLESVN52D60E290X	MELA SAVINA	4.1	TT 788279 - 796342
PCDNPP27M11I449M	NINO PAPIRIO PICEDI BENETTINI	4.1	TT 794240
MTTMHL77H06E632S	MATTIAUDA MICHELE	4.1	TT 795738
MNZMHL90C15H355K	MANZO MICHAEL	4.1	TT 796166
SFFCRL71H28E290W	SIFFREDI CARLO	4.1	TT 796445
SFFCRL71H28E290W	SIFFREDI CARLO	4.1	TT 796352
RVIDVD90M30E290W	RIVA DAVIDE	4.1	TT 796357
01213880089	AZ.AGR.FRATELLI MERANO S.S.	4.1	TT 796351
GSSMRC85L23C621T	GIOSSO MARCO	4.1	TT 796716
MSCFRZ77S17E463D	MOSCATELLI FABRIZIO	4.1	TT 796716
01356730117	SOC.AGR. MONTGOTTERO S.S.	4.1	TT 796716
DVNNLM62S12L681Q	DE VINCENZI ANSELMO	4.1	TT 796716
CDMDVD87M10D969J	CADEMARTORI DAVIDE	4.1	TT 796304
02338520063	AZ.AGR. CATTANEO ADORNO GIUSTINIANI S.S.	4.1	TT 796459
CTTGCM52R03Z602G	CATTANEO ADORNO GIACOMO	4.1	796459
DPLMLD89T17A984N	DE PAOLA MANUEL DIEGO	4.1	796551
01689670097	ORTOCIRCUITO SOC.COOP.AGR.SOCIALE	4.1	797528
SCCCRT58D62E290C	SICCARDI CLARETTA	4.1	797387
01210920094	AZ. AGR. ANFOSSI	4.2	823153
00268910080	SOC. AGR. LUPI S.A.S.	4.2	823155
00771300092	FRASCHERI S.P.A.	4.2	824276
00929740082	FRANTOIO SANT'AGATA DI ONEGLIA S..a.s.	4.2	824421
01083970085	OLIO ANFOSSO S.A.S.	4.2	824307
MNZMHL90C15H355K	MANZO MICHAEL	6.1	796471

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1210

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.3 "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni per l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 4.3 del PSR "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura";
2. di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla predetta sottomisura 4.3 del PSR "Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura", di cui al documento "Allegato A - PSR 14-20: sottomisura 4.3 'Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura'", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di individuare ai sensi del DM 2490 del 25 gennaio 2017 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la sottomisura 4.1 del PSR, come risulta dall'allegato B "*Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione*", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di procedere all'individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito dal DM 2490 del 25.01.2017, secondo le modalità di cui all'Allegato 6, in modo da stabilire nell'applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all'entità, gravità e durata dell'infrazione, come segue:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	25%
x >= 4,00	50%

5. di stabilire che la dotazione finanziaria a disposizione sul presente bando ammonta ad euro 11.595.000,00, somma considerata congrua in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;
6. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

7. di stabilire che le domande di sostegno possono essere presentate, esclusivamente tramite il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), a fasce ad apertura programmata secondo la seguente tabella riportante le date di apertura e di chiusura della presentazione delle domande e i relativi importi messi a disposizione,

Anno	Fasce : date apertura e chiusura presentazione domande	Importi a bando per fascia EURO
2018	15 febbraio – 15 marzo	8.000.000
2019	15 febbraio – 15 marzo	2.595.000
2020	17 febbraio – 18 marzo	1.000.000

8. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, in qualità di Autorità di Gestione del PSR, con proprio atto e in qualità di Autorità di Gestione del PSR:
- di modificare le date di cui al punto precedente, per eventuali motivate esigenze, anche connesse alla funzionalità del SIAR;
 - di allocare sulla prima fascia di apertura temporalmente utile le eventuali economie generate a conclusione della fase di presentazione delle domande di sostegno, a conclusione della fase di redazione della graduatoria delle domande di sostegno e a conclusione della fase di istruttoria delle domande di pagamento di saldo finale;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato A – PSR 14-20: sottomisura 4.3 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura o della selvicoltura”.

Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.3 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura o della selvicoltura”.

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura 4.3 “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell’agricoltura o della selvicoltura”.

La sottomisura 4.3 persegue l’obiettivo di migliorare l’efficienza economica aziendale attraverso la costruzione o l’adeguamento delle infrastrutture per l’irrigazione e per l’accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria con apertura programmata a fasce.

Validità temporale e disponibilità finanziarie

Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente fra le date di apertura e di chiusura riportate nelle fasce temporali di cui alla tabella sotto riportata. Le domande di sostegno possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno di apertura fino alle ore 23:59 della data di chiusura. Le domande di sostegno presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall’Autorità di gestione.

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano alla dotazione complessiva della sottomisura, pari ad € 11.595.000, ripartita nel periodo di programmazione in fasce di apertura.

Le domande concorrono esclusivamente alle risorse messe a bando per la fascia temporale in cui risultano presentate.

Le eventuali disponibilità residue, accertate per ciascuna fascia di apertura, vengono riutilizzate implementando la dotazione della prima fascia utile successiva.

Anno	Fasce : date apertura e chiusura presentazione domande	Importi a bando per fascia EURO
2018	15 febbraio – 15 marzo	8.000.000
2019	15 febbraio – 15 marzo	2.595.000
2020	17 febbraio – 18 marzo	1.000.000

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Beneficiari

- Enti pubblici anche in forma associata (per esempio: unioni di comuni), partenariati misti pubblico/privati tra gli enti pubblici e i soggetti privati pertinenti per tipo di operazione.
- Associazioni e reti tra imprenditori agricoli e/o forestali e proprietari o conduttori di terreni agricoli o forestali, compresi i consorzi di miglioramento fondiario e i consorzi di bonifica.

Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

Nell’esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono rispettare le procedure relative agli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell’attuazione delle opere.

Condizioni di ammissibilità degli investimenti:**Gli investimenti possono riguardare:**

Esclusivamente infrastrutture per l'irrigazione e per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi.

In questo quadro, sono ammissibili le spese relative a:

- a) la costruzione, o l'adeguamento alle esigenze di transito o di regimazione delle acque, delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali;
- b) la costruzione, o il miglioramento al fine di contenere la dispersione idrica, di invasi, vasche di accumulo e acquedotti per l'irrigazione o per uso zootecnico; o con funzioni antincendio in combinazione con la funzione irrigua;

Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti:

1. Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" oltre che quelle specifiche per la misura 4.3;
2. Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese vige, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto, quanto stabilito con DGR 1115/2016;
3. Nel caso di investimenti che generano entrate nette dopo il loro completamento si applica l'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013;
4. Gli investimenti relativi alle infrastrutture non riguardano singole imprese o singoli proprietari di terreni, ma si riferiscono a una pluralità di essi; il proprietario/gestore deve garantire l'accessibilità a tutti gli utenti potenziali dell'infrastruttura costruita o adeguata in quanto infrastruttura al servizio di una moltitudine di imprenditori e non solo di quelli che promuovono l'investimento;
5. Per quanto concerne la decorrenza delle spese ammissibili a finanziamento sono considerate ammissibili a sostegno esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche, che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa;
6. La domanda deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, ovvero tutta la documentazione necessaria ad attestare l'immediata eseguibilità. Tale requisito deve essere assolto al momento di presentazione della domanda;
7. Tutte le spese sostenute dal beneficiario devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere documentati tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente eseguito tramite Conto Corrente intestato al titolare della domanda;
8. Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali.
9. Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'art. 71 del regolamento 1303/2013 gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:
 - a. 10 anni per i beni immobili;
 - b. 5 anni per gli altri investimenti;
10. Non sono ammissibili le domande che determinano un contributo di importo inferiore a € 5.000,00;

Non sono ammissibili a finanziamento:

1. I costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte;
2. Ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. Per gli Enti Pubblici, qualora l'IVA risulti "non recuperabile" la stessa è ammissibile all'aiuto;
3. Le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;

4. Le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso);
5. Le spese per investimenti di mera sostituzione;
6. Sono inoltre esclusi dal finanziamento gli investimenti destinati alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Condizioni di ammissibilità specifiche per le infrastrutture irrigue:

Per quanto concerne la costruzione o l'adeguamento delle infrastrutture per l'irrigazione:

- Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti connessi ad invasi di capacità inferiore a 250.000 m³;
- Il beneficiario deve essere in possesso, al momento di presentazione della domanda di sostegno, delle necessarie autorizzazioni per la captazione delle acque.
- Gli interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni.

Si applicano inoltre le condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e in particolare:

- a norma del paragrafo 3: obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.
- a norma del paragrafo 4 :
 - a) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:
 - 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o alla implementazione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;
 - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
 - b) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:
 - l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
 - l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento.

Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;
- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione.

Gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando, attraverso una valutazione preliminare, soddisfano le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali nel pertinente piano di bacino lo stato non sia stato ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità di acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte, e dichiarate con apposita perizia, le condizioni previste al comma 6 dell'art.46, dal primo al quarto trattino:
- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. Per gli interventi irrigui il requisito si intende assolto con la concessione di derivazione dell'acqua.

- i corpi idrici interessati non devono essere ritenuti, nel pertinente piano di bacino, in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici che nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) erano irrigabili.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Gli investimenti che consistono nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente devono, in base ad una valutazione ex ante, prevedere un risparmio idrico potenziale superiore al 15%.

Per quanto riguarda l'irrigazione e al fine di garantire la demarcazione con il PSR nazionale, questa operazione finanzia esclusivamente gli acquedotti interaziendali e consortili connessi a bacini al di sotto di 250 mila metri cubi e relative infrastrutture di adduzione/distribuzione.

Condizioni di ammissibilità specifiche per le infrastrutture per l'accesso ai terreni agricoli o forestali:

Per quanto riguarda le strade di accesso ai terreni agricoli, la copertura con asfalto, cemento o simili non costituisce una spesa ammissibile se non in casi debitamente giustificati in relazione ai rischi di erosione del fondo stradale.

Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle strade, sono ammissibili solo le operazioni relative a quelle strade che danno accesso pubblico a terreni agricoli e/o forestali e sono utilizzate prevalentemente a fini agricoli e/o forestali.

La costruzione di nuove strade deve tener conto delle esigenze di regimazione delle acque al fine di prevenire il ruscellamento.

L'adeguamento delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali deve avvenire in funzione delle esigenze di transito per le macchine agricole e/o forestali, della sicurezza o della regimazione delle acque per prevenire il ruscellamento.

Limitatamente alle strade forestali vigono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", con particolare riferimento all'art. 14 "Strade ed altre infrastrutture forestali". In tal senso per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività selvicolturale.

Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato e di ridurre i costi degli interventi selvi-culturali. Sulle strade forestali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubbliche funzioni.

E' ammissibile la sola viabilità forestale permanente tecnicamente definita "principale" secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007) ossia che svolge funzioni sia di avvicinamento e penetrazione, sia di raccolta, facilitando di fatto l'accesso al bosco da parte di chi lavora e consentendo l'asportazione del legname. Comprende le strade e le piste camionabili nonché le strade trattorabili a fondo stabilizzato.

Criteri di selezione

I criteri di selezione per la Sottomisura 4.3 sono quelli riportati e specificati nella tabella sottostante:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	Declinazione	Punteggio
Operazioni realizzate nell'ambito di progetti di recupero di terreni agricoli e/o forestali sottoutilizzati o abbandonati	Punteggio attribuito per intero, senza graduazioni	20 punti
Operazioni realizzate nell'ambito di progetti di filiera agricola o forestale	Punteggio attribuito per intero, senza graduazioni	20 punti
Operazioni realizzate nelle zone rurali D	0,3 punti per ogni punto % di utenti potenziali (*) localizzati in area D rispetto al totale degli utenti potenziali	20 punti

Numero di aziende servite dall'infrastruttura (*)	- Fino a 10 = 2 punti - Da 11 a 20 = 5 punti - Da 21 a 40 = 10 punti - Oltre 40 = 20 punti	fino a 20 punti
Migliori prestazioni ambientali	<u>Strade:</u> - assenza di asfalto o altre coperture impermeabili: 6 punti - frequenza delle canalette per la regimazione delle acque superiore di almeno il 20% rispetto alle condizioni di ammissibilità: 6 punti - utilizzo tecniche di ingegneria naturalistica: 8 punti <u>Acquedotti:</u> - da canaletta a tubo: 7 punti - da altri sistemi a microirrigazione: 7 punti - sistemi di controllo elettronico dei consumi: 6 punti	fino a 20 punti

(*) Per “utenti potenziali” e per “aziende servite dall'infrastruttura” si intendono i proprietari o i conduttori dei fondi serviti dalle infrastrutture.

Per la valutazione dei criteri di selezione potrà, se del caso, essere istituita una apposita commissione di valutazione

Sono escluse dal sostegno le domande che raggiungono un punteggio totale inferiore alla soglia minima pari a 25 punti.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati in una apposita relazione descrittiva a corredo della domanda di sostegno. I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale. Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, l'ente istruttore procederà alla riduzione del sostegno spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del sostegno complessivamente ammesso con l'atto di ammissione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul sostegno complessivamente ammesso). Nel caso in cui il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (25 punti), l'operazione sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, l'operazione sarà esclusa dal finanziamento, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali importi già erogati.

Per quanto concerne il criterio “Recupero di terreni agricoli abbandonati” si intendono abbandonati i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (Uso non agricolo – Tare oppure Bosco) oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).

Per quanto concerne il criterio “recupero di terreni forestali sottoutilizzati o abbandonati” si intendono abbandonati, o comunque sottoutilizzati, i soprassuoli di età prevalente superiore a 1,2 turni, secondo i turni minimi stabiliti, per le diverse forme di governo, dalla normativa vigente.

Presentazione delle domande

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale – SIAR (www.siarliguria.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande devono pertanto essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del richiedente secondo gli standard utilizzati dal SIAR pena la non ricevibilità delle stesse. Il protocollo attribuito elettronicamente ed in maniera automatica dal SIAR fa fede per la data e l'ora di presentazione ed è l'unico che ha valenza ai fini del presente atto.

Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande.

Il richiedente, deve obbligatoriamente indicare nelle domande, a pena di non ricevibilità delle stesse, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti l'operazione.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAR può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

Domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono pena la non ammissione degli stessi interventi. Fanno eccezione le spese generali e tecniche connesse all'operazione che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa.

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa o del singolo intervento contenuto al suo interno, di tutta la documentazione di seguito elencata che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa.

Per tutte le tipologie di investimento il progetto dovrà pertanto comprendere i seguenti elaborati:

1. Descrizione dell'intervento tramite progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente;
2. Copia dei prescritti titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, comunicazioni alle Autorità competenti, atti di assenso, denunce di inizio attività, licenze, permessi) nonché quant'altro eventualmente necessario per attestare l'immediata eseguibilità del progetto ovvero dichiarazioni sostitutive attestanti l'immediata cantierabilità. Ai fini di evitare il rischio che l'investimento abbia effetti negativi sull'ambiente, la domanda di sostegno deve essere corredata di tutte le autorizzazioni ambientali pertinenti.
3. Copia di uno specifico atto dell'organo competente che approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto. Nel caso il richiedente sia un Ente pubblico il progetto deve essere "definitivo";
4. Per quanto riguarda le opere: computo metrico estimativo basato su un prezzo di riferimento come stabilito dalla DGR 1115/2016;
5. Nel caso di acquisto di attrezzature e per quanto riguarda le spese generali e tecniche: per ciascun bene presentazione di almeno tre preventivi confrontabili, emessi da soggetti in effettiva concorrenza tra di loro come stabilito dalla DGR 1115/2016;
6. Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (manufatti, opere d'arte, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella approvata dall'ente competente sul titolo edilizio;

- 7 “Catastino” degli utenti dell’infrastruttura, indicando gli utenti fruitori dell’opera e le relative superfici servite;
- 8 Relazione tecnica descrittiva degli elementi determinanti il punteggio e in particolare, se richiesto per i criteri corrispondenti, l’elenco delle particelle oggetto di recupero;
- 9 Descrizione delle operazioni realizzate nell’ambito di progetti di recupero di terreni agricoli e/o forestali sottoutilizzati o abbandonati;
- 10 Descrizione del progetto di filiera agricola o forestale

Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di sostegno la check list *“procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno”*, secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: [www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale \(PSR\)/psr-2014-2020](http://www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr-2014-2020). Oppure all’indirizzo web:<http://bit.ly/2oSFfbE>.

La domanda, inoltre, deve essere corredata, a pena di non ammissibilità dello specifico intervento:

- Per quanto riguarda gli acquedotti:
 - Dichiarazione sulle dimensioni invaso o vasche accumulo (inferiori o superiori a 250.000 m³);
 - Relazione tecnica dal tecnico progettista o Direttore Lavori che certifichi il risparmio idrico potenziale conseguente all’investimento.
- Per quanto riguarda le strade agricole: Relazione che giustifichi la eventuale necessità di copertura con asfalto, cemento o simili in riferimento ai rischi di erosione del fondo stradale.
- Per quanto riguarda le strade forestali: Piano di manutenzione previsto dall’art. 14 della l.r. n. 4/1999 “norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”, di durata pari almeno a 10 anni decorrenti dalla data di pagamento dello stato finale.

Ammissione al sostegno

Il sostegno sarà ammesso per singola fascia temporale, al termine dell’istruttoria amministrativa di ammissibilità di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria unica regionale di tutte le domande risultate ammissibili per singola fascia temporale, redatta sulla base dei punteggi attribuiti dall’Ente istruttore in applicazione dei criteri di selezione. A parità di punteggio prevale la domanda con il punteggio ambientale più elevato e, in subordine, con la minore spesa ammessa.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Le domande ancora prive di copertura finanziaria dopo il completamento delle procedure di cui sopra sono decadute di diritto e archiviate.

Le eventuali variazioni in corso d’opera sono disciplinate dal paragrafo 3.10 della DGR 1115/2016 e devono essere richieste entro e non oltre i quattro mesi antecedenti il termine di scadenza stabilito dall’atto di ammissione per l’ultimazione dei lavori.

Intensità del sostegno

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile sostenuta.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e conseguentemente dotata di atto di ammissione al sostegno valido.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico ammesso e deve essere richiesto secondo le procedure stabilite da AGEA);
- di uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad investimenti che determinino un lotto funzionale;
- di saldo finale al completamento dell’operazione. Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a penalità consistenti in riduzioni e revoche totali così come descritto nel successivo allegato B.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del sostegno non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nel relativo atto di ammissione al sostegno;
- b. è ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno;
- c. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di ammissione al sostegno per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 18 mesi dalla data di ammissione al sostegno per le altre domande.

Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono obbligatoriamente compilare e allegare, solamente alla prima domanda di pagamento presentata, la check list "*procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di pagamento*", secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: [www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale \(PSR\)/psr-2014-2020](http://www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr-2014-2020) Oppure all'indirizzo web:<http://bit.ly/2oSFfbE>.

La domanda di pagamento relativa ad uno Stato Avanzamento Lavori o al Saldo Finale deve essere corredata obbligatoriamente di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria ed alla liquidazione del sostegno richiesto, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato e sottoscritta per accettazione dal richiedente che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di ammissione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e ad eventuali variazioni apportate al progetto iniziale;
2. Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;
3. Nel caso di opere, computo metrico consuntivo;
4. Nel caso di acquisti di attrezzature, macchine o altri beni materiali, elenco delle stesse con evidenziato quando disponibile il numero di matricola;
5. Fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature, delle macchine e altri beni, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc.), conformemente alle disposizioni contenute al precedente paragrafo "Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti";

Impegni e obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione delle domande di pagamento. La mancata presentazione della domanda di saldo finale nei termini previsti dall'atto di ammissione a finanziamento determina la decadenza dal sostegno e il recupero di eventuali somme già percepite, fatte salve le cause di forza maggiore (come disciplinate dai regolamenti europei).

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni derivati da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto da Regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi del DM 2490 del 25 gennaio 2017.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettate le condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi come di seguito definiti:

1. Impegni previsti da programma di sviluppo rurale;
2. Altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione, dello Stato, ovvero previsti dal PSR, nonché altri requisiti e norme obbligatori.

Il richiedente è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca totale del sostegno, a:

- Consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;

- Mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi.

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca parziale del sostegno, attraverso l'applicazione delle riduzioni previste dal Reg. UE 640/2014 e DM 2490 del 25.01.2017, a:

- Attuare correttamente gli investimenti ammessi al sostegno;
- Garantire una adeguata informazione e pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii;
- Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- Rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del sostegno, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR;

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- Non cedere o rilocalizzare l'investimento al di fuori dell'area del programma;
- Non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di Attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico o altro soggetto di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", devono essere rispettate le norme relative agli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale normativa è sottoposta alle penalità individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 715 del 4 settembre 2017.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Informazione sul sostegno da parte del FEASR

Le attività di informazione e pubblicità ai sensi del capitolo 15.3 del PSR, sono definite dalla DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020".

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.

ALLEGATO B: Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione.

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	LIGU RIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazion e	4.3	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammmodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno			Ai sensi degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di sostegno, consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato.					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2490 del 25.01.2017 (barrare solo una delle caselle)	Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		Sottomisura - Operazione					
		X	Intervento					
		X	decadenza totale	campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)	X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
			esclusione		X	(5%) solo campione (controllo in loco)		
			riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)		X	(1%) campione Controllo ex post		
Tipo di controllo			Documentale e visivo in situ					
LIVELLO D'INFRAZIO NE DELL'IMPE GNO	(1) GRAVITÀ'		(2) ENTITA'			(3) DURATA		
Basso (1)								
Medio (3)								
Alto (5)								

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	LIGU RIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazioni	4.3	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno			Ai sensi degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di sostegno, mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata, tutta la documentazione necessaria a svolgere le attività di controllo, monitoraggio e valutazione, anche in caso sia detenuta da terzi, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale del contributo erogato.					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2490 del 25.01.2017 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione					
Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>			X	Intervento				
			X	decadenza totale	campo di applicazione		X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
				esclusione	<i>(è possibile barrare tutte le caselle)</i>		X	(5%) solo campione (controllo in loco)
				riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)</i>			X	(1%) campione Controllo ex post
Tipo di controllo			Documentale e visivo in situ					
LIVELLO D'INFRAZIO NE DELL'IMPE GNO	(1) GRAVITÀ'		(2) ENTITÀ'		(3) DURATA			
Basso (1)								
Medio (3)								
Alto (5)								

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazione	4.3	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammmodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno			I casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante, all'Ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014).					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2490 del 25.01.2017 (barrare solo una delle caselle)			X	Sottomisura - Operazione				
				Intervento				
				decadenza totale	campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)	X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
				esclusione		X	(5%) solo campione (controllo in loco)	
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)		X	(1%) campione Controllo ex post	
Tipo di controllo			Documentale e visivo in situ					
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'		(2) ENTITÀ'			(3) DURATA		
Basso (1)	Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto		Sempre basso			Sempre basso		
Medio (3)	Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto		Sempre basso			Sempre basso		
Alto (5)	Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto		Sempre basso			Sempre basso		
Allegato 6 DM 2490 del 25.01.2017		Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.						

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	LIGU RIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazion e	4.3	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammmodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno								
Adeguatezza pubblicità dell'investimento (Allegato III punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.)								
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2490 del 25.01.2017 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione					
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			X	Intervento				
				decadenza totale		campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
				esclusione				(5%) solo campione (controllo in loco)
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)				(1%) campione Controllo ex post
Tipo di controllo			Documentale e visivo in situ					
LIVELLO D'INFRAZIO NE DELL'IMPE GNO	(1) GRAVITÀ'		(2) ENTITÀ'		(3) DURATA			
Basso (1)	Azioni informative durante l'attuazione dell'operazione collegate al sito web ad uso professionale		Azioni informative durante l'attuazione dell'operazione collegate al sito web ad uso professionale		Adeguamento dell'informativa entro 15 giorni dall'invito a provvedere			
Medio (3)	Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00		Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni delle informazioni e Visibilità - Provvisori in istruttoria. Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni delle informazioni e Visibilità - Controlli a collaudo e post pagamento.		Adeguamento dell'informativa entro 30 giorni dall'invito a provvedere			
Alto (5)	Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico superiore ad € 500.000,00.		Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle informazioni e Visibilità - Controlli a collaudo e post pagamento.		Adeguamento dell'informativa oltre 30 giorni dall'invito a provvedere.			
Allegato 6 DM 2490 del 25.01.2017			Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.					

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazione	4.3	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura					
Corretta attuazione degli investimenti ammessi al sostegno.													
Descrizione impegno	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2490 del 25.01.2017 (barrare solo una delle caselle)	X	Sottomisura - Operazione										
			Intervento										
			decadenza totale	campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)					X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)			
											esclusione	X	(5%) solo campione (controllo in loco)
X													
Tipo di controllo		Documentale e visivo in situ											
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'		(2) ENTITÀ'			(3) DURATA							
Basso (1)	Importo sostegno ammesso compreso tra € 5.000,00 ed € 100.000,00 per la realizzazione dell'operazione		Investimenti realizzati dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie			Realizzazione di una variazione ammissibile, ma comunicata tra 119 e 100 giorni precedenti la data di fine lavori indicata nell'atto di ammissione al sostegno							
Medio (3)	Importo sostegno ammesso compreso tra € 100.000,01 ed € 200.000,00 per la realizzazione dell'operazione		Investimenti realizzati dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie			Realizzazione di una variazione ammissibile, ma comunicata da 99 a 80 giorni precedenti la data di fine lavori indicata nell'atto di ammissione al sostegno							

Alto (5)	Importo sostegno ammesso superiore ad € 200.000,01 per la realizzazione dell'operazione	Investimenti realizzati dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie.	Realizzazione di una variazione ammissibile, ma comunicata da 79 a 60 giorni precedenti la data di fine lavori indicata nell'atto di ammissione al sostegno
		Qualora si accerti che gli investimenti non sono stati attuati correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del 50% al netto delle economie, il sostegno è revocato integralmente. Per realizzare correttamente gli investimenti bisogna rispettare il requisito della funzionalità degli investimenti stessi.	
		Sono fatte salve le modifiche o variazioni preventivamente comunicate dal beneficiario, entro 120 (centoventi) giorni antecedenti la data di conclusione degli investimenti, stabilita nell'atto di ammissione al sostegno e autorizzate dall'Ente istruttore. Sono escluse le richieste di variazione presentate oltre il termine di sessanta giorni precedenti la data di fine lavori indicata sull'atto di ammissione al sostegno, ai sensi della DGR 1115/2016.	
Allegato 6 DM 2490 del 25.01.2017		Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.	

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazione	4.3	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno								
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2490 del 25.01.2017 (barrare solo una delle caselle)			Mantenere il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di immobili.					
			Sottomisura - Operazione					
Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>			X	Intervento				
				decadenza totale		campo di applicazione		
				esclusione				
			X	riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)</i>		(è possibile barrare tutte le caselle)		
Tipo di controllo			Documentale e visivo in situ					
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO			(1) GRAVITÀ'		(2) ENTITÀ'		(3) DURATA	
Basso	Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni ($8 < x \leq 10$) dal pagamento finale				Sempre alto		Sempre alto	
Medio	Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni ($6 < x \leq 8$) dal pagamento finale				Sempre alto		Sempre alto	
Alto	Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni ($5 < x \leq 6$) dal pagamento finale				Sempre alto		Sempre alto	
NOTA BENE:			Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d'uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato integralmente.					
Allegato 6 DM 2490 del 25.01.2017			Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.					
			Ai fini dell'applicazione di questa penalità, per pagamento finale si intende il pagamento dell'ultima rata del sostegno relativo al singolo intervento finanziato.					

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	LIGURI A	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.3	Operazione	4.3	Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura
Descrizione impegno			Mantenere il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR, per cinque anni in caso di altri investimenti, diversi da immobili.					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2490 del 25.01.2017 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione					
			Intervento					
			decadenza totale		campo di applicazione		X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
							X	(5%) solo campione (controllo in loco)
Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>			esclusione		<i>(è possibile barrare tutte le caselle)</i>		X	(1%) campione Controllo ex post
			riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)</i>				X	
Tipo di controllo			Documentale e visivo in situ					
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO			<i>(1) GRAVITÀ</i>		<i>(2) ENTITÀ</i>		<i>(3) DURATA</i>	
Basso	Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni (4<x<=5) dal pagamento finale				Sempre alto		Sempre alto	
Medio	Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni (3<x<=4) dal pagamento finale				Sempre alto		Sempre alto	
Alto	Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni (2<x<=3 anni) dal pagamento finale				Sempre alto		Sempre alto	
NOTA BENE:			Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d'uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato integralmente.					
Allegato 6 DM 2490 del 25.01.2017			Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%.					
			Ai fini dell'applicazione di questa penalità, per pagamento finale si intende il pagamento dell'ultima rata del sostegno relativo al singolo intervento finanziato.					

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1212

Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 Posticipo termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento sulla sotto misura 6.2 “Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali”

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. Di disporre, per i motivi meglio precisati in premessa, la posticipazione di un mese della prima fascia di apertura del 2018 per il bando relativo alla sottomisura 6.2 “Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in zone rurali “, determinando così una fascia di apertura, per la presentazione delle domande di sostegno, dal 15 febbraio al 15 aprile 2018, anziché dal 15 gennaio al 15 marzo come originariamente disposto, ferma restando la somma di euro 180.000,00 posta a bando;
2. Di disporre che le domande di sostegno e di pagamento a valere della sottomisura 6.2 siano presentate sul SIAR anziché sul SIAN;
3. Di confermare quant’altro disposto con la precedente deliberazione n. 628/2017;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale;
5. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1214

Piano regionale di attuazione del piano nazionale di emergenza per la gestione di ‘xylella fastidiosa’ in Italia.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 'Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali';

Visto il D. Lgs. n. 84 del 9 aprile 2012 -Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nell'Unione;

Vista la Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nell'Unione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°1395/2015 relativa alle misure di emergenza da applicarsi sul territorio della Regione Liguria, a seguito del ritrovamento di un caso di xylella fastidiosa sul territorio della Repubblica francese;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale n°4063/2015 con il quale si istituisce una zona cuscinetto sul territorio della Regione Liguria, nei Comuni di Ventimiglia e Olvetta San Michele, in seguito al ritrovamento sul territorio francese di un positivo di *Xylella fastidiosa*;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);

Visto il Decreto Ministeriale del 7/12/2016, relativo alle "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" e i relativi allegati;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 18 febbraio 2016 "Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana".

Visto in particolare il paragrafo 5.4 dell'allegato III al Decreto 7/12/2016 del MIPAAF che prevede che le Regioni, a seguito dell'approvazione del piano nazionale d'emergenza, predispongano e notifichino al Comitato Fitosanitario Nazionale il piano regionale di attuazione, individuando l'unità di crisi con l'indicazione dei soggetti da coinvolgere e il piano di sorveglianza;

Ritenuto pertanto necessario predisporre il Piano Regionale di Attuazione del Piano Nazionale di Emergenza per far fronte all'emergenza di *Xylella fastidiosa*, contenente le indicazioni per la costituzione

di detta unità di crisi e le azioni da intraprendere nel caso di ritrovamento del batterio (piano di azione), nonché le note tecniche di supporto alle azioni di monitoraggio e sorveglianza (piano di sorveglianza);

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate

Di approvare il "Piano regionale di attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia", riportato in Allegato 'A' quale parte integrante e necessaria del presente atto;

Di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale la regolamentazione, con proprio atto motivato, del piano di sorveglianza, con le modalità tecniche di esecuzione dei controlli e di campionamento dei vegetali;

Di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale la predisposizione, con il Coordinamento dell'unità di crisi prima citata, di un Piano di Azione concernente le misure ufficiali per il contenimento e l'eradicazione dell'organismo specificato, in caso di ritrovamento di un focolaio esteso e di difficile eradicazione immediata;

Di incaricare il Servizio Fitosanitario Regionale di notificare il presente atto deliberativo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Fitosanitario Centrale, al Comitato Fitosanitario Nazionale di cui al D.Lgs.214/2005, ai Comandi dei Carabinieri Forestali competenti per territorio, alle Organizzazioni Professionali Agricole, nonché alle Strutture Regionali interessate;

Di informare che avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato A**PIANO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI EMERGENZA PER LA GESTIONE DI 'XYLELLA FASTIDIOSA' IN ITALIA****1) Motivazioni del Piano regionale di attuazione**

Xylella fastidiosa è un batterio incluso nella lista degli organismi nocivi da quarantena dell'Unione europea previsti nell'allegato I, Parte A, Sezione I, della Direttiva del Consiglio 2000/29/CE; è stato riscontrato per la prima volta sul territorio dell'Unione europea nel 2013.

Come riportato nel Decreto MiPAAF del 18 febbraio 2016 "Definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana" tutte le aree della Repubblica italiana sono dichiarate indenni da *Xylella fastidiosa* ad eccezione della zona delimitata e della zona di sorveglianza in Puglia, definite dalla Decisione di esecuzione 2015/789/UE della Commissione (e s.m.i.).

Il presente 'Piano regionale di attuazione' ottempera a quanto previsto dalla normativa unionale e nazionale, in particolare dal D.M. 7 dicembre 2016 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana".

Le finalità del 'Piano regionale di attuazione' sono quelle di individuare le procedure in grado di garantire una risposta rapida, efficace e coordinata all'eventuale primo rinvenimento del patogeno *Xylella fastidiosa* nel territorio della Regione Liguria, al fine di consentirne il controllo e l'eradicazione dei focolai o, in caso di impossibilità, di contenerne al massimo lo sviluppo.

2) Stato dell'arte relativo alle indagini sul batterio, i suoi ospiti vegetali e i suoi vettori in Regione Liguria.

Le informazioni di base sul patogeno e sugli insetti vettori sono riportate nell'allegato III al Decreto MiPAAF 7 dicembre 2016 e la lista delle specie vegetali sensibili al batterio è riportata nell'allegato I al suddetto Decreto e, ai sensi delle Decisioni UE 2015/789 e UE 2015/2417, la lista aggiornata è consultabile nella banca dati della Commissione europea all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en

Al fine di verificare lo stato fitosanitario del territorio regionale, negli anni 2014, 2015 e 2016 sono state svolte specifiche campagne di monitoraggio finalizzate all'individuazione di eventuali focolai di *Xylella fastidiosa* (Xf) e dei suoi vettori, le attività di controllo fitosanitario (esame visivo e prelievo campioni) si sono espletate nelle aree potenzialmente a maggior rischio del territorio regionale.

Il prelievo dei campioni vegetali è stato effettuato su tutto il territorio regionale su specie sensibili a *Xylella fastidiosa*, sia asintomatiche che con sintomi aspecifici riconducibili all'infezione batterica.

Le principali specie vegetali indagate sono state le seguenti: *Albizia*, *Asparagus*, *Cistus* sp., *Grevillaea*, *Lagerstroemia*, *Laurus nobilis*, *Lavandula* sp., *Myrtus communis*, *Nerium oleander*, *Olea europea*, *Phyllirea angustifolia*, *Polygala myrtifolia*, *Prunus* sp., *Quercus* sp., *Rosa* sp., *Rosmarinus officinalis*, *Spartium junceum*, *Westringia* sp.

Le analisi dei campioni vegetali sono state effettuate presso il Laboratorio di diagnostica fitopatologica del SFR secondo le metodiche indicate dal C.N.R.

Contestualmente nelle stesse aree a rischio sopra descritte, è stato effettuato il monitoraggio su insetti vettori con prelievo di campioni di *Philaenus spumarius*, *Cicadella viridis* e altri emitteri appartenenti alle famiglie *Aphrophoridae*, *Cercopidae* e *Cicadellidae*.

L'analisi batteriologica molecolare sulla presenza del batterio *Xylella fastidiosa* in insetti vettori si è svolta presso il Laboratorio del Servizio Fitosanitario Regionale, con risultati tutti negativi.

3) Rinvenimento del batterio e costituzione dell'unità di crisi.

Per il coordinamento e il raccordo fra i soggetti interessati e ai sensi della lettera e) del punto 5.4 dell'allegato III al D.M. 7 dicembre 2016, in caso di rinvenimento di *Xylella fastidiosa* sul territorio regionale verrà costituita una unità di crisi per la gestione dell'emergenza, di cui faranno parte:

- l'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca;
- dal Direttore della Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro;
- il Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale (di seguito denominato SFR);
- Il Dirigente del Settore Protezione Civile;
- Il Sindaco del Comune o dei Comuni interessati.

- Il Comandante Regionale dei Carabinieri Forestale;
- i Rappresentanti regionali delle Organizzazioni Professionali Agricole riconosciute.

La convocazione dell'Unità di crisi è ufficializzata dal Direttore della Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro coadiuvato dal Dirigente del Settore Fitosanitario.

4) Azioni da intraprendere nel caso di rilevamento di specie vegetali con sospetta positività al batterio

Nei casi di sospetta positività, il Servizio fitosanitario regionale (SFR) mette in atto le azioni necessarie all'accertamento della presenza del batterio:

1. Gli addetti del SFR effettuano il prelievo ufficiale dei campioni delle specie vegetali sospette e trasmettono i campioni al Laboratorio di diagnostica fitopatologica del Servizio Fitosanitario Regionale, adottando le procedure interne codificate; il laboratorio effettua le analisi ufficiali di screening di I livello.
2. in caso di positività allo screening di I livello, il/i campione/i deve/devono essere inviato/i al laboratorio di riferimento ed autorizzato dal Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), per effettuare le analisi di conferma di II livello necessarie per il rilascio della diagnosi ufficiale, (il laboratorio di riferimento per *Xylella fastidiosa* è quello del CNR-Istituto per la protezione delle piante, presso l'Area della Ricerca di Bari).

5) Azioni da intraprendere nel caso di rilevamento di specie vegetali con confermata positività al batterio

In caso di ritrovamento incontestabile e accertato dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Liguria, ovvero in caso di positività delle analisi di conferma, il SFR lo notifica immediatamente al Servizio Fitosanitario Centrale ai sensi della Direttiva 2000/29/CE, della Decisione 2014/917/UE e del Piano nazionale di emergenza approvato con D.M. del 7 dicembre 2016.

Il SFR, adotta inoltre le misure fitosanitarie ufficiali previste dallo stesso DM e predispone la delimitazione ufficiale dei territori interessati.

Sono inoltre previste le seguenti azioni, da attivarsi a seconda delle necessità operative:

- il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro, se necessario, richiede la disponibilità di personale aggiuntivo ad altri Settori della Regione e ad altri soggetti esterni all'Ente;
- il Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale garantisce un contatto costante con il MIPAAF – Servizio fitosanitario centrale;
- il SFR si coordina con il Servizio Cartografico Regionale e con il Settore Ispettorato Agrario Regionale al fine di reperire i dati relativi alle Aziende Agricole eventualmente coinvolte e acquisire i necessari rilievi cartografici e catastali delle zone oggetto del ritrovamento;
- il SFR chiede ai Comuni coinvolti i dati relativi alla proprietà delle superfici extra agricole ricadenti nelle zone delimitate;
- Il SFR, organizza incontri di aggiornamento tecnico degli Ispettori Fitosanitari, Agenti Fitosanitari e di tutto il personale interno ed esterno individuato per gestire l'emergenza, svolge inoltre azioni di aggiornamento e sensibilizzazione rivolti ai tecnici esterni all'ente;
- Il SFR, in collaborazione con il Settore Sanzioni in materia Agro Forestale, eventualmente coadiuvato dal personale incaricato delle funzioni di Polizia Giudiziaria afferenti all'Ente Regione Liguria, accerta gli illeciti amministrativi in materia fitosanitaria derivanti dall'applicazione della normativa di settore (D. Lgs 214 /2005 e ss.mm.ii.) e in applicazione della citata normativa specifica riguardante l'avversità *Xylella fastidiosa*;
- Il SFR pianifica e dispone le azioni di eradicazione del focolaio e di contenimento della popolazione degli insetti vettori come previste dal D.M. del 7 dicembre 2016, adotta inoltre le misure di sorveglianza relative alla loro corretta esecuzione in sinergia con il personale incaricato delle funzioni di Polizia Giudiziaria afferenti all'Ente Regione Liguria o alle amministrazioni dello stato dotate dei poteri demandati dalla Legge.

6) Pianificazione della comunicazione esterna

Il Servizio Fitosanitario Regionale dà la massima divulgazione relativamente al rilevamento del focolaio sul territorio regionale e della pericolosità del patogeno, dei sintomi e delle tecniche di prevenzione e di lotta ai vettori e, affinché gli operatori professionali e la cittadinanza siano informati dei rischi e delle misure da prendere in caso di diffusione del parassita, promuove le seguenti azioni:

- 1) informazione della popolazione, degli operatori del settore, delle Amministrazioni pubbliche, delle Organizzazioni di categoria, mediante volantini, manifesti, pieghevoli da divulgare capillarmente nella zona colpita dal patogeno e a livello regionale.

2) Predisposizione pagine di Web nel sito della Regione Liguria appositamente dedicate all'emergenza, dove saranno inserite tutte le informazioni relative al patogeno ed ai suoi vettori, al focolaio di infezione, ai metodi di prevenzione della diffusione dell'infezione e la cartografia ufficiale con i risultati del monitoraggio.

7) Predisposizione del Piano di Azione per l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento

Il Dirigente del SFR, con il Coordinamento dell'unità di crisi prima citata, in caso di ritrovamento di un focolaio esteso e di difficile eradicazione immediata, redige gli atti amministrativi necessari per l'adozione di un Piano di Azione concernente le misure ufficiali per il contenimento e l'eradicazione dell'organismo specificato in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE e in applicazione del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 e delle vigenti normative europee e nazionali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1215

Aggiornamento e organizzazione del sistema regionale ligure per la formazione professionale nel settore forestale di cui alla DGR n. 819/2012, disposizioni per il reciproco riconoscimento con altre amministrazioni e raccordo con la norma UNI..

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di aggiornare ed integrare il sistema regionale ligure della formazione professionale forestale approvato con DGR n. 819/2012, secondo le indicazioni e le disposizioni contenute nel documento contraddistinto come allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che individua in modo dettagliato:
 - gli ambiti professionali, i profili e le qualificazioni operanti in ciascun ambito;
 - i programmi formativi nonché le modalità per il conseguimento e il mantenimento delle diverse qualificazioni professionali connesse al sistema formativo delineato;
 - le linee guida per il conseguimento ed il mantenimento della qualificazione professionale di Istruttore forestale della Regione Liguria;
2. di approvare il quadro riepilogativo di confronto, riportato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione e individuato come allegato B), di cui fa parte integrante e sostanziale, finalizzato al reciproco riconoscimento delle attività formative realizzate in campo forestale nei territori della Provincia Autonoma di Trento, delle Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Regioni Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia
3. di dare atto che il reciproco riconoscimento sarà efficace con ciascuna Amministrazione quando la stessa provvederà ad approvare, con proprio provvedimento, il quadro riepilogativo di cui all'allegato B) e che pertanto, su tale base, il reciproco riconoscimento è già efficace dalla approvazione del presente atto con le Regioni Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, che hanno approvato il quadro rispettivamente con D.D. 2354 del 25/7/2017, con D.D. n. 75 del 27/9/2017 e con DGR n. 1653 del 30/10/2017; fino all'efficacia del reciproco riconoscimento riferito all'allegato B) del presente atto, con le amministrazioni della Regione Lombardia, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento resta valido, per il territorio di competenza, il decreto dirigenziale n. 1106 del 2/5/2014;
4. approvare la parificazione tra le attività formative in campo forestale della Regione Liguria e quelle codificate dalla norma UNI 11660 del 24/11/2016 riferita all'operatore forestale, riportata nella tabella di cui all'allegato C), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. rinviare alla competenza del Dirigente del Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica la predisposizione di ogni altro ulteriore provvedimento attuativo ed esecutivo del sistema regionale per la formazione forestale, tenuto conto dei principi evidenziati dal presente atto ed in raccordo col settore competente in materia di qualificazioni professionali.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegati disponibili e scaricabili sul sito <http://www.agrili-gurianet.it/it/impresa/politiche-di-sviluppo/attivita-formative/formazione-professionale-per-operatori-forestali.html>)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1231

Affidamento in regime di concessione della gestione ospedali St. Charles di Bordighera (ASL 1), S. Maria della Misericordia e S. Giuseppe di Cairo Montenotte (ASL 2). Conferimento ad A.Li.Sa. di incarico per predisposiz. documentazione di gara.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la DGR n. 26 del 20.01.2017, recante “Indagine di mercato ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs.vo 18 aprile 2016, n. 50 “Conferimento di incarico esplorativo ad A.Li.Sa., ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2 lettera h) della L.R. n. 17/2016”, con la quale veniva affidato ad A.Li.Sa. l’incarico di esperire un’indagine esplorativa di mercato al fine di verificare la possibilità di prevedere l’assentimento di una o più concessioni traslative a soggetti privati accreditati degli ospedali St. Charles di Bordighera (ASL 1 Imperiese), S. Maria della Misericordia e S. Giuseppe di Cairo Montenotte (ASL 2 Savonese);

Dato atto che A.Li.Sa., con deliberazione n. 23 del 28.02.2017 avviava la sopraddeata indagine di mercato, pubblicizzando un invito a formulare dichiarazioni di interesse;

Visto l’esito dell’indagine esplorativa, comunicato con nota A.Li.Sa. prot. n. 6966 del 15.05.2017, che evidenzia la possibilità di esperire utilmente una procedura selettiva per l’affidamento in regime di concessione della gestione degli ospedali sopra individuati;

Ritenuto di demandare ad A.Li.Sa. la predisposizione, entro il 28 febbraio 2018, utilizzando le professionalità necessarie, della documentazione di gara per l’affidamento in oggetto;

Su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale, Assessore alla Sanità, Politiche Sociosanitarie e terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

- di demandare ad A.Li.Sa. la predisposizione, entro il 28 febbraio 2018, utilizzando le professionalità necessarie, della documentazione di gara per l'affidamento in regime di concessione della gestione degli ospedali St. Charles di Bordighera (ASL 1 Imperiese), S. Maria della Misericordia e S. Giuseppe di Cairo Montenotte (ASL 2 Savonese);
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione:
 - sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria;
 - sul sito web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1235

Conferimento incarico in house a I.R.E. S.p.A. per affidamento attività di predisposizione documentazione necessaria al rilascio della VIA per interventi di arginatura del fiume Magra. Corrispettivo € 63.125,19 IVA ed altri oneri inclusi.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di affidare, ad I.R.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante, un incarico in house consistente nell'esecuzione dell'attività finalizzata alla predisposizione della documentazione necessaria al fine del rilascio della VIA per gli interventi di arginatura del fiume Magra elencati nella tabella allegata alla nota prot. PG/2017/381261 del 04.12.2017 trasmessa dal Settore Difesa del Suolo di La Spezia per un importo pari a € 63.125,19, IVA e ogni altro onere inclusi, secondo la tempistica riportata all'articolo 4 del disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare la spesa complessiva di Euro 63.125,19;
4. di impegnare, ai sensi dell'art 56 del D.lgs 118/2011, la somma complessiva di Euro 63.125,19 sul capitolo U0000001786 ad oggetto "Prestazioni professionali specialistiche per fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Liguria da Dicembre 2009 a Gennaio 2010 - OPCM n.3850 del 19/02/2010" del bilancio di previsione 2017/2019,

con imputazione sull'esercizio 2017, a favore di IRE SpA avente sede a Genova, via Peschiera, 16, Codice fiscale e partita IVA n.02264880994 per la l'esecuzione dell'attività di cui sub 1. secondo le esigibilità indicate nel seguente piano finanziario e cronoprogramma:

Capitolo	Importo assegnato	Esigibilità 2017	Esigibilità 2018
U0000001786	€ 63.125,19	€ 25.250,07	€ 37.875,12

5. di accertare l'importo di € 63.125,19 a carico di Regione Liguria - chiusura contabilità speciali di protezione civile - soggetto n. 68481 - C.F. 00849050109, sul corrispondente capitolo di entrata E0000001185 del bilancio pluriennale 2017-2019 con imputazione sull'esercizio 2017 (scadenza esigibilità 31.12.2017);
6. di stabilire che alla liquidazione della spesa come sopra impegnata si provvederà ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 23 giugno 2011 nr. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4 del medesimo d.lgs., secondo le modalità previste all'articolo 4 dell'allegato schema di disciplinare;
7. di incaricare l'ing. Luca Berruti, Dirigente del Settore Interventi Difesa Suolo di Regione Liguria per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico;

Il presente provvedimento comprensivo di allegati verrà trasmesso al Consiglio Regionale e pubblicato per estratto nel BURL e sul sito web della Regione, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della Legge Regionale 5/2008 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente ricorso amministrativo straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla notifica, pubblicazione o comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1238

P.O.R. F.E.S.R. Liguria 2014-2020 - Azione 3.6.1. Costituzione fondo di garanzia a sostegno degli interventi di soggetti del sistema sport regionale e assegnazione risorse finanziarie (Spesa € 1.500.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse:

- di costituire un fondo di garanzia a sostegno degli interventi di soggetti del sistema sport regionale nell'ambito dell'Azione 3.6.1 del POR FESR 2014 - 2020, destinato alle associazioni o società sportive dilettantistiche che svolgono attività economica, finalizzato a sostenere gli investimenti dei su indicati soggetti attraverso uno strumento finanziario che garantisca loro un maggior accesso al credito;
- di individuare, quale soggetto gestore del fondo, FI.L.S.E. S.p.A. presso cui il predetto fondo viene costituito con una dotazione di risorse finanziarie di € 1.500.000,00;
- di individuare le disposizioni generali di attuazione del fondo - allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di autorizzare la spesa di € 1.500.000,00 a favore di FI.L.S.E. SpA (C.F. 00616030102) con sede in Genova, Via Peschiera 16, a titolo di trasferimento di quota della dotazione finanziaria assegnata al sopra indicato fondo;
- di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm. ii, a favore di FI.L.S.E. SpA (C.F. 00616030102) con sede in Genova, Via Peschiera 16, della sopra indicata somma di € 1.500.000,00, sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2017 -2019 con imputazione all'esercizio 2017 (scadenza al 31/12/2017), come indicato nel seguente piano finanziario:

Anno	Progr.	Importo	Capitolo	Beneficiario	Scadenza
2017	1	750.000,00	9448	FILSE SPA	31/12/2017
2017	2	585.000,00	9449	FILSE SPA	31/12/2017
2017	3	165.000,00	9450	FILSE SPA	31/12/2017

- di accertare, ai sensi dell'art.53 del dlgs. 118/2011, le somme come sopra impegnate a titolo di contributo comunitario e statale, a carico del Ministero Economia e Finanze (C.F.: 80415740580), sui corrispondenti capitoli in entrata del bilancio di previsione 2017-2019 con imputazione all'esercizio 2017 (scadenza al 31/12/2017), come indicato nel seguente piano finanziario:

Anno	Progr	Importo	Capitolo	Debitore	Scadenza
	.				
2017	1	750.000,00	1933	Ministero Economia e Finanze	31/12/2017
2017	2	585.000,00	1934	Ministero Economia e Finanze	31/12/2017

- di dare atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 57 D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e del punto 6.1 dell'allegato 4/2 del medesimo D.Lgs;
- di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dello schema di accordo di finanziamento tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. con il quale vengono disciplinati i rapporti tra le parti riguardanti la gestione delle risorse del POR FESR assegnate al fondo;

- di rendere noto il contenuto del presente atto mediante:
 - pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria;
 - pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

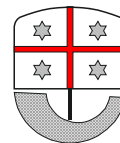
(segue allegato)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

ALLEGATO 1

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 - 2020

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 3 “Competitività delle imprese (OT3)”

Azione 3.6.1

Disposizioni generali
Fondo di garanzia a favore di Associazioni e Società sportive dilettantistiche

1. Obiettivi del Fondo

Il fondo si propone di supportare i soggetti del sistema sport regionale, nella fase di accesso al credito, in particolare con riferimento alle garanzie richieste, per consentire la realizzazioni di interventi di riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive.

2. Dotazione finanziaria

Al fondo è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di € 1.500.000,00.

3. Destinatari

Possono beneficiare degli interventi del fondo le associazioni o società sportive dilettantistiche che svolgono attività economica, di piccole e medie dimensioni.

Per la definizione di impresa si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003.

Gli interventi del fondo non possono riguardare:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- le imprese in difficoltà¹;
- le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi².

4. Localizzazione

Gli interventi devono essere realizzati nell'ambito di una o più sedi dei destinatari in cui viene svolta l'attività sportiva, localizzate nel territorio della Regione Liguria.

¹ Art. 2 comma 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014

² Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

5. Modalità degli interventi del fondo

Il fondo è costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. individuata quale soggetto gestore del medesimo, con la quale si provvederà a regolare i rapporti riguardanti la gestione delle risorse assegnate, mediante apposito accordo di finanziamento.

Il fondo fornisce garanzie pubbliche a costo zero a favore dei destinatari, fino alla misura dell'80% dei finanziamenti bancari ad essi concessi da istituti di credito convenzionati con il gestore, a fronte della realizzazione di investimenti nelle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'acquisto di attrezzature.

La soglia massima dell'investimento ammissibile, corrispondente all'importo del finanziamento riconosciuto, è fissata in 400.000,00 euro per ciascun destinatario.

L'intervento del fondo è attuato in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Modalità di accesso al Fondo

Domanda

Il gestore del fondo FI.L.S.E. S.p.A. provvederà a predisporre e a rendere disponibile sul proprio sito internet (www.filse.it) apposito avviso per l'accesso agli interventi del fondo, riportante, tra l'altro, le modalità di presentazione della domanda e la determinazione dei punteggi relativi ai sotto riportati criteri di merito del progetto.

Istruttoria

L'istruttoria delle domande presentate è svolta dal gestore mediante procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

L'attività istruttoria deve concludersi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda con la comunicazione dell'esito all'impresa richiedente.

L'attività istruttoria, con riferimento ai "criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni" approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, è tesa:

1. alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità formale ovvero:

- a. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti per l'inoltro della domanda;
- b. la completezza e la regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ecc.);;
- c. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
- d. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica, dimensione d'impresa, settore di attività, eventuale forma associativa, ecc.). In particolare i beneficiari devono esercitare attività economica;
- e. il cronoprogramma dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;
- f. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
- g. il rispetto delle eventuali soglie di costo (minimo e/o massimo) fissate dal bando.

2. alla valutazione dei criteri di merito del progetto, ovvero:

- a. valutazione del merito creditizio;
- b. valutazione tecnico – economica dell'intervento;
- c. tempi di attuazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28/12/2017 N. 1239

Approvazione bando per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti attuativo dell'azione 4.1.1 del POR FESR Liguria 2014-2020 (Dotazione € 2.000.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare il bando per i Comuni liguri con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, attuativo dell'azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", del POR FESR Liguria 2014-2020, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di assegnare al bando una dotazione di risorse finanziarie pari a €2.000.000,00 di euro, attingendo alla dotazione finanziaria assegnata all'azione 4.1.1. del POR FESR 2014-2020;
- di provvedere, attraverso successiva e specifica convenzione tra Regione Liguria e Fi.l.s.e. S.p.a., alla puntuale regolazione delle procedure afferenti alle disposizioni attuative della azione attivata e la gestione delle corrispondenti risorse finanziarie;
- di pubblicare il presente provvedimento e il bando in oggetto sul sito web istituzionale della Regione Liguria;
- di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo della Liguria, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n.1199, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

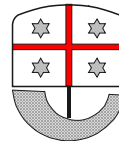
(segue allegato)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Asse 4 “ENERGIA (OT4)”

Azione 4.1.1

Bando

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici”

Bando riservato ai Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti

1. Obiettivi

In attuazione dell'Azione 4.1.1. dell'Asse 4 - ENERGIA del POR FESR Liguria 2014-2020 il bando si propone di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture pubbliche.

2. . Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni Liguri con popolazione residente inferiore ai 2.000 abitanti (riferimento dati ISTAT 2016).

3. Localizzazione

Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere realizzati nel territorio della Regione Liguria e riguardare edifici appartenenti al patrimonio edilizio pubblico.

4. Iniziative ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i progetti che consentano di migliorare le prestazioni energetiche di uno o più edifici, esistenti, a destinazione non residenziale, di proprietà del beneficiario, ad uso pubblico ed in uso.
2. Gli edifici oggetto dell'intervento non dovranno essere ubicati in zone a rischio sotto il profilo idrogeologico (aree classificate come frane attive o quiescenti dai rispettivi Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) vigenti) e/o insistere in aree a rischio alluvioni rientranti nella classe **P3** individuata dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
3. Gli interventi dovranno riguardare edifici dotati (ex ante) ciascuno di attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità, redatto e registrato sul SIAPEL in conformità alla normativa vigente.
4. Gli interventi dovranno riguardare l'intero immobile (Pieno Edificio) ed essere almeno di manutenzione straordinaria e prevedere di conseguenza, opere su strutture perimetrali, coperture piane ed inclinate e volumi emergenti, promuovendo l'impiego di soluzioni impiantistiche conformi agli obiettivi di efficienza energetica, inclusi gli impianti da fonti rinnovabili.
5. La sostituzione degli infissi è ammessa esclusivamente se contemplata all'interno di un progetto di riqualificazione energetica dell'edificio che comprenda gli interventi di manutenzione straordinaria descritti precedentemente, relativi sia all'involucro edilizio sia alla parte impiantistica.
6. Non potranno essere ammesse domande di contributo che prevedano interventi con investimenti inferiori a euro 100.000,00.
7. Gli interventi devono essere definiti al momento della data di presentazione della domanda con un progetto dettagliato e giustificati da una diagnosi energetica. In tal senso l'iniziativa dovrà essere ad un livello di progetto di fattibilità tecnico economica approvato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
8. Gli interventi devono essere predisposti sulla base e in coerenza con una diagnosi energetica per ciascun edificio redatta secondo le normative tecniche CEI UNI EN 16247-1:2015 e CEI UNI EN 16247-2:2015 (Diagnosi energetiche – Edifici); la metodologia di calcolo per le valutazioni energetiche deve essere conforme alla norme UNI 11300.
9. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine assegnato nel provvedimento di concessione del contributo, sulla base del cronogramma proposto in sede di presentazione della domanda.

10. In ogni caso gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga adeguatamente motivata e comunque non superiore a 6 mesi.
11. Ai fini del presente bando, l'avvio dell'intervento coincide con l'affidamento della redazione della diagnosi energetica al professionista, mentre la conclusione coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

5. Dotazione finanziaria

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 2.000.000,00 di euro.

6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese pagate dai beneficiari connesse all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e basate sul prezzario regionale in materia di lavori pubblici riferite ad iniziative avviate e non concluse a decorrere dal 10 giugno 2016 (data di approvazione dei Criteri di selezione da parte del Comitato di sorveglianza).
2. In particolare sono ammissibili, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione), le seguenti voci di spesa:

- a) coibentazione dell'involucro edilizio;
- b) costituzione dei serramenti;
- c) realizzazione di pareti ventilate;
- d) realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
- e) acquisto e installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare;
- f) ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore;
- g) acquisto e installazione di impianti solari termici o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile solo per autoconsumo;
- h) installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;
- i) efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interni o relativi alle pertinenze dell'edificio;
- l) realizzazione rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all'autoconsumo (non ammissibili utenze terze rispetto all'Ente beneficiario);
- m) oneri di sicurezza;
- n) accantonamento per imprevisti;
- o) pubblicazioni di procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non recuperabili da parte del beneficiario;
- p) contributo ex AVCP e altri tributi connessi con intervento;
- q) diagnosi energetica dell'edificio;
- r) attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio realizzato a conclusione dei lavori di efficientamento energetico;
- q) spese tecniche (progettazione, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto), nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile (totale voci da a ad m) del quadro economico di progetto); IVA, qualora non recuperabile da parte del soggetto beneficiario.

3. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
4. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione. Potranno essere accolte da Fi.I.s.e. S.p.a. richieste di modifica dell'intervento a condizione che:
 - a) prevedano interventi e/o tipologie di spesa ammissibili;
 - b) non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'operazione anche in termini di rispetto delle tempistiche di completamento della stessa e non compromettano la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.
5. Le richieste di modifica, debitamente motivate e documentate, dovranno essere inoltrate a Fi.I.s.e S.p.a che le valuterà entro 20 giorni dal ricevimento. Qualora siano necessarie integrazioni, il termine sarà sospeso fino alla loro acquisizione.
6. La diagnosi e/o l'audit energetico ex-ante necessari alla pianificazione degli interventi saranno ammissibili solo in caso di effettiva realizzazione degli interventi contemplati. Non può essere ammessa a contributo più di una diagnosi energetica o di un audit per edificio.

7. Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 70% della spesa ammessa di cui al paragrafo 6.
2. Il beneficiario deve dichiarare di non avere ricevuto il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso fondo FESR, nell'ambito di un altro programma, per le medesime voci di spesa relative all'operazione.

8. Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "*Bandi on line*" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
2. La finestra temporale per la presentazione dei progetti va dal 15/03/2018 al 29/04/2018
3. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
4. La procedura informatica di presentazione delle domande sarà disponibile nella modalità off-line dal 15/02/2018.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti il richiedente e Fi.I.s.e. S.p.a. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "bandi on line", e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

1. relazione illustrativa dell'intervento proposto;
2. diagnosi energetica redatta secondo quanto previsto al comma 8 del paragrafo 4;
3. documentazione tecnica dell'intervento;
4. planimetrie dell'area e del fabbricato interessato;
5. progetto di fattibilità tecnico economica per le iniziative ancora da avviare, progetto definitivo per le iniziative già avviate;
6. copia della deliberazione esecutiva degli organi competenti dell'Ente richiedente, di:
 - a) approvazione degli interventi previsti;
 - b) assunzione dell'impegno di partecipazione finanziaria pari all'ammontare di spesa eventualmente non coperta dal contributo regionale,
 - c) eventuale dichiarazione attestante che l'onere I.V.A. non è recuperabile;
7. cronoprogramma dettagliato inclusivo delle tempistiche per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
8. elenco di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento, specificando la titolarità di quelle già ottenute, di quelle per cui è stata già presentata richiesta nonché di quelle per le quali ancora non è stato iniziato il procedimento. Qualora non siano necessarie autorizzazioni, indicare esplicitamente e giustificare tale fatto;
9. quadro economico indicante i costi riconducibili all'iniziativa;
10. giustificativi delle spese di cui al precedente paragrafo 6 (computi metrici estimativi e/o preventivi debitamente sottoscritti, fatture relative agli interventi già avviati); i preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali;
11. attestazione comprovante che l'edificio:
 - a) non insista su zona a rischio idrogeologico (frane attive, ecc.) e/o su aree a rischio esondazione;
 - b) abbia destinazione non residenziale;
 - c) sia di proprietà del beneficiario;
 - d) sia destinato ad uso pubblico;
 - e) sia in uso;
12. documentazione concernente la proprietà dell'immobile/unità immobiliari nel quale è realizzato l'intervento.

10. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da Fi.I.s.e. S.p.a. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Non ci sono graduatorie e le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data, si procederà per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, e dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

4. In caso di esito negativo, Fi.I.s.e. S.p.a., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 56 /2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
5. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Le domande saranno selezionate in due fasi al fine di valutare:
 - a) L'ammissibilità formale della domanda;
 - b) Il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

1. Si precisa che i criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria; In questa prima fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:
 - a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) la completezza e regolarità della documentazione allegata;
 - c) la tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
 - d) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario (proprietà dell'infrastruttura oggetto dell'intervento, popolazione residente inferiore ai 2.000 abitanti ecc.)
 - e) la capacità amministrativa, finanziaria e operativa del proponente (valutata con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative, alla pertinenza e congruità dei costi e alla tempistica prevista in relazione agli obiettivi prefissati e alla coerenza delle fonti di copertura individuate rispetto ai fabbisogni finanziari);
 - f) il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;
 - g) che l'intervento proposto riguardi l'intero immobile (Pieno Edificio);
 - h) la presenza della diagnosi energetica che giustifichi gli interventi proposti;
 - i) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando anche in termini di sostenibilità ambientale;
 - l) il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile;
 - m) la coerenza con le strategie regionali in campo energetico ed in materia di qualità dell'aria;
 - n) la coerenza del progetto con gli obiettivi del POR e del bando.

2. Superata la verifica formale, Fi.I.s.e. S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
3. Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai requisiti di seguito indicati:

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

4. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione a finanziamento. Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande che, a seguito della valutazione effettuata in base ai criteri di cui alla seguente tabella, avranno conseguito un punteggio minimo pari a 16 su un massimo di 34.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Qualità del progetto rispetto all'obiettivo di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti (Capacità della proposta di contribuire a massimizzare la riduzione delle emissioni, minimizzare gli impatti ambientali e massimizzare l'efficienza complessiva)	Alta Media Bassa Nulla	5 3 1 0
2	Localizzazione dell'intervento nei Comuni a maggior criticità per la qualità dell'aria, individuati dal Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra e della Zonizzazione definita con DGR 44/2014	Sì NO	3 0
3	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell'intervento dalla concessione del contributo	Alto (progetto che si conclude entro 8 mesi dalla concessione) Medio (progetto che si conclude entro 12 mesi dalla concessione) Basso (progetto che si conclude entro 18 mesi dalla concessione)	2 1 0
4	Presenza / installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi	Sì No	3 0
5	Presenza di mix tecnologici per interventi sul sistema edificio-impianto	Sì No	3 0
6	Miglioramento della classe energetica conseguito a seguito della realizzazione dell'intervento	Miglioramento di più di una classe Miglioramento di una classe	3 1
7	Presenza del Piano Energetico Comunale, Piano d'Azione per l'energia Sostenibile o Sistema di Gestione dell'Energia ISO 50001.	Sì No	3 1

8	Sinergia dell'operazione con Programmi di rigenerazione e riqualificazione urbana già in atto.	Si	2
		No	0
9	Economicità dell'intervento.	Tempo di ritorno dell'intervento inferiore o uguale a 10 anni	5
		Tempo di ritorno tra i 10 e i 20 anni	0
10	Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale rispetto al costo totale ammesso superiore al minimo previsto	Si	5
		No	0

5. I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
6. Fi.l.s.e. S.p.a., concede agli aventi titolo il contributo, e comunica il termine per il completamento degli interventi in coerenza con i singoli cronoprogrammi presentati al momento della domanda di contributo. Nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili.
7. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al beneficiario, Fi.l.s.e. S.p.a. provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo l'impegno a garantire la copertura finanziaria della quota mancante. In caso di risposta negativa, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si passerà alla valutazione della successiva domanda ammissibile secondo l'ordine cronologico di ricezione.
8. Entro la data fissata nel provvedimento di concessione i soggetti beneficiari devono provvedere all'avvio degli interventi ammessi a contributo. Il responsabile del procedimento individuato dall'Ente deve comunicare e certificare l'avvenuto avvio degli interventi.
9. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del regolamento n.1303/2013 e dell'Allegato XII al regolamento medesimo.

11. Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione sarà erogata, secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo pari al 20% del contributo concesso, alla concessione del contributo da parte di Fi.l.s.e. S.p.a;
 - b) erogazione di un acconto, nella misura del 40% del contributo concesso alla consegna dei lavori attestata dal verbale da inviare a Fi.l.s.e. S.p.a.;
 - c) saldo ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione finale di spesa.
2. Tutti i S.A.L. dovranno essere supportati dalle relative fatture quietanzate e/o dai relativi mandati di pagamento quietanzati, in copia conforme all'originale.
3. Delle fatture e dei mandati di pagamento dovrà essere fornito l'elenco.
4. La documentazione finale di spesa, diretta ad ottenere il saldo, dovrà essere presentata entro 90 giorni dal termine di completamento dell'intervento e costituita da:
 - a) fatture debitamente quietanzate di tutte le spese ammesse, conformi alle vigenti leggi fiscali;
 - b) copia del verbale di ultimazione lavori, o certificato di regolare esecuzione dell'opera o collaudo e dichiarazione attestante l'esito della verifica tecnico funzionale;
 - c) attestato di prestazione energetica effettuato dopo la realizzazione dell'intervento.

12. Obblighi dei beneficiari.

1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di istituire un fascicolo in formato digitale contenente tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione.
2. Il beneficiario, al fine di garantire un adeguato e costante livello informativo alla Fi.I.s.e. S.p.a. deve:
 - a) comunicare tempestivamente l'avvio dell'operazione;
 - b) mettere a disposizione durante l'intero ciclo di attuazione dell'operazione in modo continuativo, via via che si verificano le condizioni (affidamenti incarichi, approvazioni livelli di progettazione, aggiudicazioni, modifiche, sospensioni, stati di avanzamento ecc.), tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile nelle forme e nei modi previsti dalla Autorità di gestione;
 - c) eseguire l'investimento entro i termini previsti al paragrafo 4 comma 10, conformemente alla proposta approvata;
 - d) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
 - e) compilare la scheda descrittiva di fine operazione, contenente una breve relazione tecnico-economica finale sulla sua realizzazione, la rispondenza agli obiettivi generali e specifici dell'Asse 4-Energia con la quantificazione dei risultati conseguiti e della performance raggiunta in riferimento agli indicatori fisici, secondo il modello fornito dall'Autorità di gestione;
 - f) dare comunicazione a Fi.I.s.e. S.p.a. qualora intenda rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
 - g) comunicare il completamento dell'operazione (intendendosi per completata, a norma dell'art.2 paragrafo 14 del Reg.(UE) 1303/2013 una operazione ultimata in tutte le sue componenti, collaudata e per la quale il beneficiario ha interamente sostenuto tutte le spese per la sua attuazione);
 - h) garantire il rispetto nella progettazione e nella realizzazione degli interventi delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie sulle pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile, di cui agli articoli 7 e 8 del Reg.(UE) n.1303/2013;
 - i) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, in riferimento all'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (UE) 1303/2013, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
 - l) garantire la stabilità dell'operazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
 - m) osservare le vigenti normative in materia di salvaguardia dell'ambiente.
3. Il beneficiario si obbliga a garantire l'indicazione su tutti i documenti di gara riferiti all'operazione del POR Liguria FESR 2014-2020, dell'Asse, dell'obiettivo specifico, dall'Azione, del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del codice identificativo Gare (CIG), dei loghi di UE, Stato, Regione.
4. Tutta la corrispondenza con Fi.I.s.e. S.p.a. deve avvenire in formato digitale (pec).

13. Monitoraggio

1. Gli interventi finanziati dal POR FESR vengono sorvegliati e certificati sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2014-2020 della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE.
2. Il Sistema di Monitoraggio SIRGILWEB della Regione Liguria alimenta, attraverso uno specifico protocollo di colloquio, il Sistema Nazionale di Monitoraggio.
3. Il monitoraggio riguarda un corredo informativo per le varie tipologie di dati (finanziari, fisici e procedurali) di ogni singola operazione finanziata.

4. Il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) rilevare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali inerenti ogni singola operazione, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza;
 - b) implementare in modo adeguato, completo, continuativo il Sistema di Monitoraggio regionale con i dati rilevati;
 - c) validare gli stessi, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste.
5. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma POR FESR le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.
6. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di presentazione alla Fi.I.s.e. S.p.a. della rendicontazione finale, a completamento di dette operazioni.

14. Pubblicità e informazione rivolta al pubblico

1. In ordine al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, finalizzati ad assicurare nello specifico l'adeguata informazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui vengono realizzate le operazioni finanziate, il Beneficiario si impegna:
 - a) al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 115, dal punto 2.2 dell'allegato XII al Reg. (UE) 1303/2013 e conformemente al Regolamento (UE) 821/2014, articoli 4 e 5 e Allegato II;
 - b) a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell'ambito delle operazioni finanziate dal POR FESR e rivolti al pubblico (cartellone temporaneo, poster, targa permanente, cartellone pubblicitario, sito web, pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video, ecc.) contengano l'emblema dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e l'indicazione descrittiva del Fondo FESR, del Programma Operativo e dell'Asse;
 - c) a fornire all'Autorità di gestione e a Fi.I.s.e S.p.a. le opportune prove documentali dell'osservanza alle suddette norme e disposizioni.

15. Revoche

1. Fi.I.s.e S.p.a. provvede alla revoca, anche parziale del contributo concesso e al recupero delle risorse eventualmente già erogate, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia all'attuazione dell'intervento da parte del beneficiario, anche per cause non imputabili al medesimo;
 - b) mancato rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 12, accertato a seguito dell'esame della documentazione prodotta o di verifiche, controlli o segnalazioni pervenute, in relazione alla gravità della fattispecie riscontrata;
 - c) produzione di dichiarazioni risultanti non veritiere;
 - d) esecuzione dell'iniziativa in modo difforme rispetto ai contenuti e alle finalità previsti nella proposta approvata;
 - e) mancata rendicontazione a Fi.I.s.e S.p.a. delle spese dell'intervento;
 - f) mancata conferma a consuntivo dei dati di progetto per i quali in sede di istruttoria sia stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.
2. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la Fi.I.s.e S.p.a. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso; il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario per la restituzione del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

16. Controlli

1. I competenti Organi Comunitari e Statali e la Regione potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.

17. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

18. Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la F.I.L.S.E. S.p.A.

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE ASSETTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 15/01/2018 N. 5

Intesa con Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Art. 4 (Delega di firma). Approvazione Variante al Piano di Bacino Stralcio T. Quiliano relativa alla ripermimetrazione di un'area a suscettività al dissesto in Loc. Roviasca, nel Comune di Quiliano (SV).

IL DIRETTORE GENERALE**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*, ed in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, come modificata con L. 28 dicembre 2015, n. 221, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989 e l'istituzione delle nuove Autorità di bacino distrettuali, ed in particolare del nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale di cui all'art. 64, comma 1, lettera c), comprendente i bacini liguri ricadenti nel territorio della soppressa Autorità di Bacino regionale ligure, di cui, da ultimo, alla l.r. 15/2015;
- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017, con conseguente soppressione dell'Autorità di Bacino regionale;
- l'intesa sottoscritta in data 30/03/2017, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. 294/2016, ed in conformità alla DGR 240 del 24/03/2017, tra Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria (nel seguito "Intesa") finalizzata a garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino nel periodo transitorio conseguente alla soppressione dell'Autorità di Bacino regionale, ed in particolare:
- l'art. 3 che prevede l'avvalimento da parte dell'Autorità Distrettuale delle strutture regionali già operanti nel regime previgente;
- l'art. 4 che prevede il conferimento della delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale, per le fattispecie individuate nell'allegato all'Intesa stessa;
- il D.D.G. n. 134 del 24/05/2017 che definisce le modalità procedurali per l'esercizio della delega di firma al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti per le attività di pianificazione di bacino regionale, confermando in particolare le modalità procedurali previgenti, come derivanti dal combinato disposto delle normative dei Piani di Bacino tuttora vigenti e delle procedure ex l.r. 15/2015 (Titolo II, Capo II), nonché dai connessi indirizzi procedurali attuativi;
- il D.d.DG. n. 68 del 11/09/2017, avente ad oggetto "Intesa con Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, Art. 4 (Delega di firma). Adozione variante al Piano di Bacino Stralcio T. Quiliano relativa alla ripermimetrazione di un'area a suscettività al dissesto Pg3A in Loc. Roviasca, in Comune di Quiliano (SV)",

DATO ATTO CHE:

- dal 17 febbraio 2017, data di entrata in vigore del citato D.M. n. 294/2016, risulta soppressa l'Autorità di Bacino regionale, che in forza del disposto dell'art. 170, c. 2-bis del d.lgs. 152/2006, ha continuato ad operare fino a tale data secondo le disposizioni in ultimo della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 (TITOLO II, CAPO II);
- al fine di garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino nel periodo transitorio conseguente alla soppressione dell'Autorità di Bacino regionale, l'Intesa stipu-

lata, ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art. 12 del D.M. 294/2016, prevede l'avvalimento, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle strutture regionali che fino ad oggi hanno svolto funzioni di Autorità di Bacino Regionale, e conferisce delega di firma al Direttore del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, già Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale soppressa;

- secondo l'Intesa, in coerenza con l'art. 170, c.11 del d.lgs 152/2006 nonché con gli indirizzi ex DDG 134/2017, le suddette attività sono svolte sulla base degli atti, indirizzi e criteri adottati nell'ambito del regime normativo previgente in materia di pianificazione di bacino;

DATO ATTO CHE con il citato Decreto del D.dDG. n. 68 del 11/09/2017, anche ai fini dell'avvio della fase di pubblicità partecipativa e di attivare le necessarie misure di salvaguardia, è stata adottata, secondo quanto previsto dalle modalità procedurali per l'esercizio della delega di firma per l'attività di pianificazione di bacino regionale, di cui all'Allegato 1, del D.D.G. nr. 134 del 24.05.2017, la variante al Piano di Bacino in oggetto relativa alla ripermimetrazione ed alla riclassificazione di un'area a pericolosità geomorfologica elevata per frana nel Comune di Quiliano;

CONSIDERATO CHE a seguito dell'adozione della variante di cui sopra:

- sono state svolte dagli uffici regionali i previsti adempimenti connessi alla fase di pubblicità partecipativa relativa alla variante adottata di cui sopra, al fine di consentire chiunque fosse interessato di esprimere eventuali osservazioni, disponendo in particolare la pubblicazione dell'avviso di indizione della fase di pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web regionale, la pubblicazione degli elaborati sul portale regionale www.ambienteinliguria.it, nella sezione dedicata ai piani di bacino, la trasmissione al Comune di Quiliano (SV) del decreto di adozione con il relativo Avviso Pubblico di Informazione per la pubblicazione sul proprio albo pretorio;
- all'esito della fase di pubblicità sono pervenute al Settore Assetto del Territorio le seguenti due osservazioni nei trenta giorni previsti nel suddetto Avviso Pubblico e verificate dall'ufficio regionale competente:
 - con nota PEC del Comune di Quiliano assunta a protocollo regionale n. PG/2017/0328036 del 12/10/2017 le considerazioni geologiche per le osservazioni sulla variante al Piano di Bacino del Torrente Quiliano, zona di Roviasca (Ambito 11, Letimbro);
 - con nota di soggetti privati, proprietari di immobili e terreni insistenti sull'area assunta protocollo regionale n. PG, nr. 0344498 del 27/10/2017, le considerazioni tecniche strutturali relative alla variante al Piano di Bacino del Torrente Quiliano, zona Roviasca (Ambito 11, Letimbro);
- sono pervenute dal Settore Difesa del Suolo Savona e Imperia le seguenti due osservazioni nei trenta giorni previsti nel suddetto Avviso Pubblico e verificate dall'ufficio regionale competente:
 - con nota PEC nr. PG/2017/346124 del 30/10/2017 è stata registrata l'osservazione del Comitato delle Frazioni Montane di Roviasca, a firma del Vice Delegato Massimo Torcello, con allegati dei documenti di carattere amministrativo inerenti il Regolamento dei Comitati delle Frazioni Montane ed il Decreto di approvazione degli Eletti;
 - con nota PEC nr. PG/2017/346333 del 30/10/2017 è stata registrata l'osservazione della Sig.ra Marina Bertoni che allegava Relazione Tecnica avente ad oggetto "Demolizione e ricostruzione di muro perimetrale del vano laboratorio presso l'immobile sito in frazione Roviasca, Via Mele 7".

ATTESO CHE il contenuto di tali osservazioni e le valutazioni conseguenti sono state illustrate nella Relazione istruttoria redatta dal Settore Assetto del Territorio, di cui alla nota prot. IN/2017/23111 del 28/11/2017, relativamente alle osservazioni presentate direttamente al competente Ufficio Assetto del Territorio, e nella successiva Relazione Istruttoria Integrativa di cui alla nota prot. IN/2017/24666 del 14/12/2017 che tratta le restanti osservazioni, pervenute al Settore Assetto del Territorio successivamente alla conclusione della prima istruttoria, le quali vengono sintetizzate nella tabella seguente:

Osservazione / Proponente	Sintesi osservazione	Valutazioni sintetiche
1. Comune di Quiliano (SV)	Con deliberazione della Giunta Regionale n. 103 dell'8/2/2017 è stata approvata la Variante al PUC del Comune di Quiliano contenente, anche, elaborati geologici e normativa geologica di Piano che riprendono le perimetrazioni degli areali di suscettività del piano vigente.	L'osservazione non è pertinente in quanto il Piano di Bacino è strumento di pianificazione territoriale di carattere sovraordinato ed è piuttosto lo strumento urbanistico generale deve essere adeguato al nuovo stato delle conoscenze.
1.a)	La variante proposta non può considerarsi "non sostanziale" in quanto per effetto delle modifiche introdotte si limitano di molto le possibilità di adeguamento degli edifici e si deprezza il valore dei manufatti presenti	Per quanto riguarda i piani di bacino stralcio regionali liguri, la definizione di varianti di tipo "non sostanziale" deriva da un disposto di legge, ed è rilevante ai soli fini della procedura approvativa, che è semplificata laddove non si tratti di varianti generali e complessive o che modifichino le impostazioni del piano. Ciò, di per sé, non implica la non significatività della variante stessa in termini di conseguenze sul territorio. È chiaro infatti che qualsiasi modifica ad un piano di bacino (a meno che non si tratti di errori materiali), tenuto conto della peculiarità e della delicatezza degli aspetti trattati, con particolare riferimento al rischio idrogeologico, ha sempre un qualche effetto applicativo sul territorio, e pertanto la "sostanzialità" della variante è da intendersi in senso procedurale. A seguito della sopravvenuta normativa di riordino delle competenze delle Province, di cui alla l.r. 15/2015, la disciplina della materia della pianificazione di bacino è stata aggiornata confermando, però, l'impostazione previgente; in particolare per quanto concerne le fattispecie di varianti assoggettabili alla procedura approvativa semplificata che, peraltro, prevede il contraddittorio con i terzi. Occorre altresì richiamare che le Norme di Attuazione del Piano di Bacino, ed in particolare l'art.24 c.1 prevedono la possibilità di apportare modifiche puntuali e/o integrazioni agli elaborati dello stesso Piano di Bacino in considerazione di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio con le modalità semplificate previste per le varianti c.d. "non sostanziali" (ex c.5, art.10 l.r. 58/2009).

1.b)	I criteri regionali di cui alla DGR 265/2010 (recante gli indirizzi per la ripermimetrazione e riclassificazione delle frane attive e quiescenti che determinano aree a suscettività al dissesto), devono essere rigorosamente applicati i per decidere che un territorio non classificato e senza gravi problemi venga classificato come area franosa.	L'osservazione non è pertinente perché la fattispecie in esame esula dall'applicazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 265/2010.
.c)	I dati interferometrici, disponibili sui dataset della Regione, relativi al periodo 30/04/1992 e 03/12/2000 che non indicano movimenti significativi e che con riferimento all'alluvione dell'autunno 1992 non registrano movimenti significativi dei punti.	L'esposizione generale del versante di Roviaska. Non è favorevole all'analisi dei dati interferometrici i dati stessi possono, quindi, non risultare attendibili inoltre la tecnica in questione viene utilizzata per monitorare movimenti di frana a cinematica lenta e permanente nel tempo e non episodi impulsivi e parossistici quali quelli connessi ad un evento alluvionale. La condizione di inattività che caratterizza i fenomeni gravitativi (quiescenti e relitti) in Discussione è, peraltro, compatibile con l'assenza di evidenze di cinematiche in atto o recenti. Quanto osservato appare, pertanto, non rilevante.
1.d)	La frazione di Roviaska esiste da oltre mille anni e non ha avuto lesioni significative nei fabbricati nei secoli. L'azione erosiva del rio Trexenda al piede del versante, indicata tra le cause che hanno originato i corpi franosi antichi, allo stato attuale è praticamente nulla.	I fenomeni gravitativi in discussione sono classificati come relitti o quiescenti quindi è ragionevole riscontrare l'assenza di evidenze o processi di instabilità in atto o recenti. Quanto osservato non rileva, quindi, ai fini della variante adottata.
1.e)	Le osservazioni sono corredate da allegati costituiti dalla Scheda Monografica del Progetto SCAI e dall'Allegato Tecnico della DGR nr. 265/2010	Il materiale documentale allegato è già agli atti dell'Ufficio regionale procedente e non presenta elementi di novità.
2. Soggetti privati, residenti o proprietari di immobili nella frazione di Roviaska.	L'analisi statico - strutturale, condotta mediante analisi visiva dei fabbricati civili, manufatti significativi e viabilità, non ha evidenziato lesioni che possano far ipotizzare la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico attivi.	L'analisi geomorfologica ha riconosciuto la presenza di corpi di frana classificati come relitti, per quelli arealmente più ampi, e quiescente per gli altri. Le risultanze dell'osservazione non sono in contrasto con la condizione cinematica dei corpi geomorfologici in questione. Quanto indicato non rileva, quindi, ai fini della variante adottata.

2.a)	Vengono richiamate alcune perizie geologico tecniche, relative ad interventi locali svolti su alcuni fabbricati della frazione, che non hanno denunciato la presenza di problemi geologici specifici relativamente alla fattibilità degli interventi previsti.	Tale richiamo appare non coerente in ragione del difetto di scala tra l'analisi geologica a corredo di un singolo intervento edilizio a carattere locale e un'analisi geomorfologica di area vasta.
3-seq. Comitato delle Frazioni Montane di Roviasca.	Si richiede il criterio applicato alla variante relativa alla frazione di Roviasca è seguito anche per altre varianti in corso ai Piani di Bacino e se nel futuro il criterio, ritenuto 'restrittivo', seguito per Roviasca sarà ripreso per tutti i siti indagati dal progetto SCAI	L'osservazione non è pertinente perché vengono sollevati quesiti in ordine ad aspetti non di merito rispetto ai contenuti della variante adottata.
4-seq. Soggetto privato residente nella frazione di Roviasca	Vengono richiamati gli esiti di una perizia geologica, relativa ad un intervento locale svolto sul fabbricato di proprietà, che non hanno evidenziato la presenza delle criticità che emergono dalla classificazione.	Tale richiamo appare non coerente in ragione del difetto di scala tra l'analisi geologica a corredo di un singolo intervento edilizio a carattere locale e un'analisi geomorfologica di area vasta.

CONSIDERATO che, per quanto sopra riportato, le osservazioni non contengono elementi tali da giustificare modifiche al piano e pertanto non risulta necessario apportare alcuna modifica agli elaborati della variante adottata con DdDG 68/2017;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che il Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, nella sua qualità di soggetto delegato in applicazione dell'art. 4 dell'Intesa stessa, approvi la variante al Piano di Bacino T.Quiliano (Ambito 11, Letimbro) per aggiornamento delle classi di pericolosità geomorfologica di un'areale in Località Roviasca in Comune di Quiliano (SV), di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito costituito:

- CARTA DELLA SUSCETTIVITA' AL DISSESTO DEI VERSANTI;
- CARTA DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO;
- CARTA DELLA FRANOSITA' REALE;
- RELAZIONE GENERALE (§ 2.4 Geomorfologia, pagg. 31, 33).

DATO ATTO infine che, in coerenza con gli indirizzi ex DDG 134/2017:

- la variante in oggetto entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul BURL;
- gli elaborati approvati saranno consultabili presso la Regione ed il Comune interessato, nonché sul portale regionale dedicato all'ambiente www.ambienteinliguria.it, nella sezione relativa ai Piani di Bacino all'indirizzo <http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it>.

DECRETA

nella sua qualità di soggetto delegato ai sensi dell'art. 4 dell'Intesa sottoscritta con l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, di cui alla DGR n. 240/2017, per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare la variante al Piano di Bacino al Piano di Bacino T.Quiliano (Ambito 11, Letimbro) per aggiornamento delle classi di pericolosità geomorfologica di un'areale in Località Roviasca in Comune di Quiliano (SV), contenuta nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito costituito:
 - CARTA DELLA SUSCETTIVITA' AL DISSESTO DEI VERSANTI;
 - CARTA DEL RISCHIO GEOMORFOLOGICO;
 - CARTA DELLA FRANOSITA' REALE;
 - RELAZIONE GENERALE (§ 2.4 Geomorfologia, pagg. 31, 33).
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai fini della sua entrata in vigore e la pubblicazione della cartografia aggiornata sul portale regionale www.ambienteinliguria.it, all'indirizzo <http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it>.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Adriano Musitelli

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO 28/12/2017 N. 318

Delega di funzioni al Vice Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la L. R. 4/12/2009, n. 59 e s.m.i. ad oggetto : "Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria";

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1109/2015 ad oggetto: "Istituzione e graduazione delle strutture organizzative complesse di cui all'art. 29 della l.r. 41/2014";
- n. 1200/2015 ad oggetto: "Attribuzione dell'incarico di Direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura";
- n.1480/2015 concernente la riorganizzazione dell'amministrazione regionale e ss.mm.ii.;
- n. 8/2016 ad oggetto " Criteri per la graduazione e la pesatura delle Vice Direzioni Generali";
- n. 609/2017 con la qual viene disposto l'avvio della procedura per l'attribuzione delle funzioni dirigenziali generali afferenti la struttura organizzativa complessa di Vice Direzione Generale nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro;
- n. 757/2017 con la quale le suddette funzioni sono state attribuite all'Avv. Bruno Piombo;

VISTO l'art. 15 bis della L.R. 59/2009 il quale stabilisce che "Il Vice Direttore generale, struttura organizzativa complessa, esercita le funzioni dirigenziali complesse di Dipartimento o della Direzione centrale o della Segreteria generale ad esso espressamente attribuite dalla Giunta regionale all'atto del conferimento dell'incarico e le altre funzioni ad esso delegate dal Direttore competente o dal Segretario Generale";

RITENUTO di attribuire al Vice Direttore la delega delle funzioni di cui all'art. 15 comma 2 della L.R. 59/2009 in relazione alle seguenti strutture del Dipartimento:

148125 - Settore Ispettorato Agrario Regionale - Dirigente vacante

148130 - Settore Fitosanitario Regionale - Dirigente Dott. Marcello Storace

148170 - Settore Sanzioni in materia Agro-Forestale e del Turismo - Dirigente Dott.ssa Maria Cristina Cavallo

148175 - Settore Parchi e Biodiversità - Dirigente Dott. Gaetano Schena

148150 - Settore Politiche del Lavoro - Dirigente Dott. Remo Rimotti

148140 - Settore Istruzione e Diritto allo Studio - Dirigente Dott. Michele Scarrone

DECRETA

- 1) di delegare al Vice Direttore del Dipartimento Avv. Bruno Piombo, a decorrere dal 01/01/2018 e fino al 31/10/2018, le funzioni di cui all'art. 15 comma 2 della L.R. 59/2009 in relazione alle seguenti strutture del Dipartimento:

148125 - Settore Ispettorato Agrario Regionale - Dirigente vacante

148130 - Settore Fitosanitario Regionale - Dirigente Dott. Marcello Storace

148170 - Settore Sanzioni in materia Agro-Forestale e del Turismo - Dirigente Dott.ssa Maria Cristina Cavallo

148175 - Settore Parchi e Biodiversità - Dirigente Dott. Gaetano Schena

148150 - Settore Politiche del Lavoro - Dirigente Dott. Remo Rimotti

148140 - Settore Istruzione e Diritto allo Studio - Dirigente Dott. Michele Scarrone

- 2) di disporre che la predetta delega venga espletata nell'ambito del complessivo potere di coordinamento della Direzione Generale; essa è revocabile con atto scritto motivato;

- 3) di disporre altresì la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Luca Fontana

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA 28/12/2017 N. 323

Prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi art. 48 del D.Lgs. 118/2011 - euro 19.000,00 (7 provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l’art.48 il quale recita:

al comma 1, lett. a) “Nel bilancio regionale sono iscritti:

- a) nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa.”;

al comma 2 “L’ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l’imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale.”;

VISTO l’art.10 del suddetto D.Lgs. 118/2011 secondo il quale le variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all’allegato 8, da trasmettere al tesoriere;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1249 del 30 dicembre 2016 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 127 del 24 febbraio 2017 che modifica il Bilancio Gestionale del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 15 giugno 2017, n. 14 “Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni finanziari 2017 - 2019 - 1° provvedimento”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 7 giugno 2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale della Variazione al bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni finanziari 2017 - 2019 - 1° provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 2 agosto 2017, n. 20 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 646 del 4 agosto 2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale dell'Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2017, n. 28 "Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017 - 2019 - 3° provvedimento";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 909 del 06/11/2017 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale della Variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2017 - 2019 - 3° provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 390 del 3 maggio 2016 "Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii. - DGR n. 1570 del 29/12/2015: definizione competenze degli atti di variazione di bilancio di cui agli art. 48 e 51";

CONSIDERATO che, con nota prot. n. IN/2017/25673 del 27 dicembre 2017 il Settore Affari Generali ha richiesto la variazione di euro 19.000,00 dal fondo di riserva per spese obbligatorie al capitolo di spesa 385 "Spese per manutenzione ordinaria dei locali e relativi impianti per gli uffici regionali" nell'ambito della missione 1 - programma 6 "Ufficio tecnico" - Titolo 1 al fine di assicurare la necessaria copertura agli impegni dell'esercizio 2017.

CONSIDERATO che il citato capitolo di spesa 385 figura nell'apposito allegato al bilancio di previsione 2017-2019 quale spesa obbligatoria;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al prelevamento dal capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" nell'ambito della Missione 20 - Programma 1 "Fondo di riserva" - Titolo 1 per euro 19.000,00 e all'impinguamento in termini di competenza e di cassa del capitolo di spesa 385 "Spese per manutenzione ordinaria dei locali e relativi impianti per gli uffici regionali" nell'ambito della Missione 1 - Programma 6 "Ufficio tecnico" - Titolo 1 onde consentire i necessari impegni per l'anno 2017;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. è prelevata dalla Missione 20 - Programma 1 "Fondo di riserva" - Titolo 1 - Macroaggregato 110 la somma di euro 19.000,00 (diciannovemila/00) in termini di competenza e di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento della Missione 1 - Programma 6 "Ufficio tecnico" - Titolo 1 - Macroaggregato 103 mediante la seguente variazione allo stato di previsione della Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019":
 - a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2017-2019 per Missioni e Programmi in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"

Programma 1 "Fondo di riserva"

Titolo 1 "Spese correnti"

-19.000,00

(diciannovemila/00)

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 6 "Ufficio tecnico"

Titolo 1 "Spese correnti"

+19.000,00

(diciannovemila/00)

==

- b) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Documento Tecnico di Accompagnamento 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"

Programma 1 "Fondo di riserva"

Macroaggregato 110 "Altre spese correnti"

-19.000,00

(diciannovemila/00)

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 6 "Ufficio tecnico"

Macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi"

+19.000,00

(diciannovemila/00)

==

- c) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale 2017-2019 in termini di competenza e di cassa - esercizio 2017:

(euro)

Missione 20 "Fondi e accantonamenti"

Programma 1 "Fondo di riserva"

Capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie di
parte corrente"

-19.000,00

(diciannovemila/00)

Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione"

Programma 6 "Ufficio tecnico"

Capitolo 385 "Spese per manutenzione ordinaria dei locali e
U.1.03.02.09.000 relativi impianti per gli uffici regionali"

Struttura 141120

+19.000,00

(diciannovemila/00)

==

2. è trasmesso al tesoriere l'Allegato 8, di cui all'art.10 del D.Lgs. 118/2011, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI
SETTORE RAPPORTI DI LAVORO E CONTRATTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
E CONVENZIONATO DEL SSR

COMUNICATO

A seguito di acquisizione dei relativi atti e documentazione, si procede alla formale pubblicazione della **graduatoria provinciale per titoli in versione definitiva dei Medici Specialisti Ambulatoriali, valevole per l'anno 2018**, redatta dal Comitato Zonale con sede presso la **ASL 2 Savonese** ai sensi dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre professionalità Ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) del 15/12/2015.

Detta graduatoria è stata pubblicata in versione provvisoria mediante affissione in apposito Albo della ASL 2 Savonese ove ha sede il Comitato Zonale, per la durata di 30 giorni dal 27/09/2017, approvata dal Direttore Generale della ASL 2 Savonese con deliberazione n. 17 dell'8/01/2018.

La presente pubblicazione, predisposta ai sensi dell'art. 17 comma 10 dell'Accordo Collettivo Nazionale richiamato, costituisce notificazione ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Quaglia

REGIONE LIGURIA**Comitato Consultivo Zonale di Imperia – ASL 2 Savonese**

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali del 17/12/2015

Graduatoria Medici Specialisti Ambulatoriali Interni - Provincia di Savona**VALEVOLE PER L'ANNO 2018 – DEFINITIVA****INDICE**

Branca
Allergologia
Audiologia
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia plastica
Dermatologia
Diabetologia
Ematologia
Endocrinologia
Farmacologia e tossicologia clinica
Fisiochinesiterapia
Foniatría
Gastroenterologia
Genetica medica
Geriatría
Igiene e medicina preventiva
Malattie infettive
Medicina del lavoro
Medicina interna
Medicina legale
Medicina nucleare
Nefrologia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oculistica
Odontoiatria
Ortopedia
Ostetricia e ginecologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Pneumologia
Psichiatria
Psicoterapia
Radiologia
Reumatologia
Scienza dell'alimentazione e dietologia
Tossicologia medica

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Allergologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	AMABILE	ANGELA	SALITA CONTINO CPL MESSINA 2 , PAL.4	98124	MESSINA	ME	tel:0902938657 cell:3382789842	9,25
2	MAGNANI	OTTAVIA	VIA MONTALLEGRO , 41B/3	16145	GENOVA	GE	cell:3486401311	9,00
3	DIGNETTI	PAOLA	VIA MARMORASSI , 35A	17100	SAVONA	SV	cell:338 1172028	7,00
4	ROGKAKOU	ANTHI	VIA F.NULLO , 21/11	16147	GENOVA	GE	cell:3474452320	6,94

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Audiologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	BRUZZO	CAROLA	VIA MAZZINI , 224	16031	BOGLIASCO	GE	cell:3472436826	8,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Cardiologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	PISTRITTO	ANNA MARIA	VIA ARCHIMEDE , 370	96014	FLORIDIA	SR	tel:0931948133 cell:3205716953	9,28
2	ALBERTI	DIEGO	VIALE VILLA GAVOTTI , 70/3	16155	GENOVA	GE	cell:3281748098	9,26
3	GHIONE	PAOLA	VIA MARIO COLOMBO , 35/1	17043	PALLARE	SV	cell:3484140214	9,12
4	CALISI	PASQUALINA	VIA CALDESI , 21/14	16156	GENOVA	GE	tel:010665627 cell:3392916939	8,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Chirurgia generale

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	MALERBA	MICHELE	VIA DOMENICO CIMAROSA , 1/5	17100	SAVONA	SV	cell:3336176260	9,00
2	CAMBIASO	CINZIA	C.SO EUROPA , 40/5	16132	GENOVA	GE	tel: 338/7251972	7,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Chirurgia plastica

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	SASSO	ANDREA	VIA GIORDANO , 1 BIS/9	17025	LOANO	SV	cell:3492569059	8,00
2	ROSSELLO	CARLO	VIA GRAMSCI , 6/10	17100	SAVONA	SV	cell:3283961356	7,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Dermatologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	SANTORO	FRANCESCA	VIA MONTEGRAPPA , 3/3	17100	SAVONA	SV	tel:019 482701 cell:3471084088	14,28
2	GERVASIO	SONIA	VIA PIA , 8/15	17100	SAVONA	SV	cell:3371576695	9,00

Regione Liguria

Comitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Diabetologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	GRAMAGLIA	ELENA	STRADA DEL SALINO , 33	10133	TORINO	TO	cell:3388081800	14,60
2	SIDOTI	MARILENA	VIA G.AMENDOLA , 9A/10	17100	SAVONA	SV	cell:3490860353	14,33
3	NICORA	DARIO	VIA VALLEGGIA SUP. , 9/3	17047	QUILIANO	SV	tel: 019/884336	13,39
4	TALCO	MIRYAM	VIA PACINOTTI , 46	191xx	LA SPEZIA	SP	cell:3207647011	9,32
5	TETI	CLAUDIA	VIA CESARE BATTISTI , 4/8	16145	GENOVA	GE	cell:3483524823	9,19
6	ODDO	SILVIA	VIA CAPINERA , 13	18038	SANREMO	IM	cell:3393553802	9,00
7	NAZZARI	ELENA	VIA PONTE , 19/C	16010	SERRA RICCÒ	GE	cell:3332887270	9,00
8	ANNUNZIATA	FRANCESCA	VIA LUCCHI , 2	16167	GENOVA	GE	cell:3403730016	9,00
9	PERA	GIORGIA	VIA FIUME , 2B/10	17100	SAVONA	SV	cell:3474644579	9,00
10	CERESOLA	ENRICA MARIA	VIA F.DELPINO , 33/4	16122	GENOVA	GE	tel:0108682689 cell:3484966184	8,97
11	ALBANESE	VALERIA	VIA SAN MARTINO , 29/29	16131	GENOVA	GE	tel:0103026925 cell:3470775936	8,64
12	REBORA	ALBERTO	L.GO GIARDINO , 8/8 scalaA	16137	GENOVA	GE	tel: 3476203512	8,00
13	SCHIAVO	MARA	VILLINI NEGRONE , 14	16157	GENOVA	GE	tel:3478440217 cell:3470624237	7,44

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Ematologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	BORRA	ANNA	VIA DONGHI , 22/2	16123	GENOVA	GE	tel:0182970891 cell:3935627418	9,00

Regione Liguria

Comitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Endocrinologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	TALCO	MIRYAM	VIA PACINOTTI , 46	191xx	LA SPEZIA	SP	cell:3207647011	9,79
2	NICORA	DARIO	VIA VALLEGGIA SUP. , 9/3	17047	QUILIANO	SV	tel: 019/884336	9,00
3	TETI	CLAUDIA	VIA CESARE BATTISTI , 4/8	16145	GENOVA	GE	cell:3483524823	9,00
4	ODDO	SILVIA	VIA CAPINERA , 13	18038	SANREMO	IM	cell:3393553802	9,00
5	NAZZARI	ELENA	VIA PONTE , 19/C	16010	SERRA RICCÒ	GE	cell:3332887270	9,00
6	ANNUNZIATA	FRANCESCA	VIA LUCCHI , 2	16167	GENOVA	GE	cell:3403730016	9,00
7	PERA	GIORGIA	VIA FIUME , 2B/10	17100	SAVONA	SV	cell:3474644579	9,00
8	ALBANESE	VALERIA	VIA SAN MARTINO , 29/29	16131	GENOVA	GE	tel:0103026925 cell:3470775936	8,79
9	SCHIAVO	MARA	VILLINI NEGRONE , 14	16157	GENOVA	GE	tel:3478440217 cell:3470624237	8,13
10	GRAMAGLIA	ELENA	STRADA DEL SALINO , 33	10133	TORINO	TO	cell:3388081800	8,06
11	SIDOTI	MARILENA	VIA G.AMENDOLA , 9A/10	17100	SAVONA	SV	cell:3490860353	8,00
12	REBORA	ALBERTO	L.GO GIARDINO , 8/8 scalaA	16137	GENOVA	GE	tel: 3476203512	8,00
13	CERESOLA	ENRICA MARIA	VIA F.DELPINO , 33/4	16122	GENOVA	GE	tel:0108682689 cell:3484966184	7,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Farmacologia e tossicologia clinica

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	CERRETO	GAETANO	VIA GAMBARDELLA , 2	81025	MARCIANISE	CE	tel:0823824623 cell:3281450397	5,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Fisiochinesiterapia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	FERRARI	SABRINA	VIA MATTEOTTI , 21	27058	VOGHERA	PV	cell:3337347655	8,00
2	SIBILIO	CLELIA	PIAZZA GUIDO ROSSA , 14/16	17100	SAVONA	SV	tel: 3892155889	8,00
3	BOLLA	SIMONE	VIA BIANCA , 20	17019	VARAZZE	SV	cell:3403488487	8,00
4	GALLO	MARINA	PALEOCAPA , 12/10	16135	GENOVA	GE	cell:3806359555	7,00
5	GRIMOLDI	LUDOVICO	VIA ROMA , 31	20081	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	cell:3420492541	7,00
6	DULIO	MONICA	PIAZZA A.VOLTA , 17	27029	VIGEVANO	PV	tel:3473134542 cell:3338487767	5,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Foniatria

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	ZAVATTONI	LAURA	VIA CORRADI , 14/26	16154	GENOVA	GE	tel: 3387369292	3,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Gastroenterologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	BRUZZONE	LINDA	VIA GENOVA , 9/1	17015	CELLE LIGURE	SV	cell:3491889870	11,36
2	MILAZZO	SARA	S.VENERIO , 53/A	19135	LA SPEZIA	SP	tel:0187/502152 cell:347/0456516	9,00
3	MARABOTTO	ELISA	VIA DE REGE , 36	17011	ALBISOLA SUPERIORE	SV	tel:0103538923 cell:3498325373	8,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Genetica Medica

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	DIVIZIA	MARIA TERESA	VIA MAGAZZENO , 2	17042	BERGEGGI	SV	tel: 3282164253	9,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Geriatria

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	GRECO	ADRIANA ANTONELLA	VIA DELLA CULTURA , 6	87040	CASTROLIBERO	CS	tel: 347/1858327	5,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Igiene e medicina preventiva

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	LEPRATTO	GIORGIO	PIAZZA MARIO TOSO , 9/3	16011	ARENZANO	GE	tel: 3470833534	6,00
2	MAGLIO	ANGELA	VIA CONTRADA CASSUOLA , 4	17026	NOLI	SV	tel: 3408973645	6,00
3	VYSHKA	SESLJA	VIA G. TORTI , 38A/26	16143	GENOVA	GE	cell:3297107703	6,00
4	REGGIANI	SILVIA	VIA L. MONTALDO , 8B	16137	GENOVA	GE	cell:3454150307	6,00
5	FRUMENTO	VIRNA	VIA A.DUFOUR , 24F	17043	CARCARE	SV	cell:3489170034	6,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Malattie infettive

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	GRIGNOLO	SARA	VIA MARINA DI ROBILANT , 5/13	16143	GENOVA	GE	cell:3384427737	12,54
2	CALZI	ANNA	VIA IV NOVEMBRE , 56	16030	CASARZA LIGURE	GE	cell:3209668604	9,00
3	GIGLIOTTI	ANNA RITA	VIA B.CELLINI , 5	16143	GENOVA	GE	cell:3395935483	8,00
4	BLASI VACCA	ELISABETTA	CORSO GASTALDI , 17/02	16100	GENOVA	GE	tel: 339/1294905	8,00
5	DELFINO	EMANUELE	SALITA AQUILEIA , 7/2	17100	SAVONA	SV	tel: 3407105918	8,00
6	SCHENONE	EVA	CORSO EUROPA , 50/14	16132	GENOVA	GE	cell:34792118429	7,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Medicina del lavoro

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	ROSSI	MARINA	VIA PADRE MASSARUTI , 259	00125	ROMA	RM	cell:3296448617	9,00
2	GUZZONE	MARCO	C.SO MARTIRI LIBERTA' , 71/7	17014	CAIRO MONTENOTTE	SV	tel:019505153 cell:3931334796	7,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Medicina interna

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	POLLETTI	PIERA	VIA DOMENICO CIMAROSA , 1/5	17100	SAVONA	SV	tel:019821610 cell:3483231284	8,00
2	MOTTA	GIULIA	VICO DELLA ROSA , 4	16123	GENOVA	GE	tel: 3498061994	8,00

Regione Liguria

Comitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Medicina legale

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	STRIZOLI	AURELIO	RIVASSA , 9	16153	GENOVA	GE	tel: 3397675985	58,08
2	LANDOLFA	MARIA CELESTE	VIA PIAVE , 224 E	17047	VADO LIGURE	SV	tel:3494688105 tel:0198559265 cell:3494688105	38,56
3	ZACHEO	ALESSANDRO	VIA REDIPUGLIA , 3/1	16104	GENOVA	GE	cell:3288239133	9,03
4	DEL VECCHIO	SIMONA	STRADA BERZI , 48	18013	DIANO MARINA	IM	cell:3482717738	9,00
5	GENNARI	PRISCILLA	CORSO TRAIANO , 10/D	10135	TORINO	TO	cell:3339553177	8,00
6	BRIZIO	VALERIA	VIA C. BRIANZA , 3	10153	TORINO	TO	cell:3477823311	8,00
7	MARELLA	FIAMMETTA	VIA CASSINI , 57	10129	TORINO	TO	cell:3498476573	8,00
8	TETTAMANTI	CAMILLA	VIA CAMPODONICO , 3/2	16031	PIEVE LIGURE	GE	cell:3402395768	8,00
9	VALLEGA	LUCA	VIA PRIVATA MONTAGU , 6	17021	ALASSIO	SV	cell:3337829703	6,40
10	MEARDI	ROSA EUGENIA	GUALA , 13	15057	TORTONA	AL	tel: 320/2173704	5,38
11	CALCAGNO	GIORGIO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' , 2/14	17100	SAVONA	SV	cell:3472694368	5,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Medicina nucleare

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	BONGIOANNI	FRANCESCA	VIA FAMAGOSTA , 17/3	17100	SAVONA	SV	cell:3408721657	8,00
2	PICORI	LORENA	VIA VOLTURNO , 4/12	16129	GENOVA	GE	cell:3487554405	6,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Nefrologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	GARNERI	DEBORA	VIA B. GUIDOBONO , 16/4	17100	SAVONA	SV	cell:3209125389	7,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Neurologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	VOLPI	LEDA	VIA CINO DA VECCHIANO , 10	56019	VECCHIANO	PI	cell:3478319018	13,92
2	FABBRI	SABRINA	VIA G.B.D'ALBERTIS , 12/20	16143	GENOVA	GE	cell:3488455286	11,80
3	MASSUCCO	DAVIDE	VIA CARPINETO , 34	17011	ALBISOLA SUPERIORE	SV	cell:3474336473	10,16
4	INFANTE	MARIA TERESA	VIA IMPERIALE , 12/6	16143	GENOVA	GE	cell:3389046205	9,18
5	VINCIGUERRA	LUISA	VIA G. FIORENTINO , 6	92026	FAVARA	AG	cell:3935285159	9,00
6	DI STEFANO	SARA	VIA L. TARIGO , 9/2	16100	GENOVA	GE	cell:3386422244	6,00

Regione Liguria

Comitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Neuropsichiatria infantile

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	RAVERA	CHIARA	VIA ARRIVABENE , 12D/7	16153	GENOVA	GE	tel:010/6521586 cell:3291811387	17,70
2	MIRABELLI BADENIER	MARISOL ELENA	CORSO ITALIA , 205/6	16019	RONCO SCRIVIA	GE	cell:3485469556	15,98
3	DENEGRI	LAURA	VIA B. BUOZZI , 13	15076	OVADA	AL	cell:3476189682	12,22
4	DI STEFANO	SARA	VIA L. TARIGO , 9/2	16100	GENOVA	GE	cell:3386422244	9,00
5	SIRI	LAURA	VIA DELLE GINESTRE , 34/5D	17019	VARAZZE	SV	cell:3292980785	9,00
6	BURDINO	ELISA	CORSO IV NOVEMBRE , 2/E	12037	SALUZZO	CN	cell:3403324822	9,00
7	ROMANO	ANGELA	VIA PRIVATA ADELINA , 3	16031	BOGLIASCO	GE	cell:3402805813	8,00
8	PARODI	ELENA MARIA	VIA STALINGRADI , 19/4	17100	SAVONA	SV	cell:3420833400	8,00
9	LOMBARDI	DENISE	VIA GIOVANNI BOVIO , 8/6	16145	GENOVA	GE	cell:3397737864	8,00
10	TRAVERSO	MARIA	VIA GIUSEPPE DEZZA , 37	16133	GENOVA	GE	cell:3473789369	8,00

Regione Liguria

Comitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Oculistica

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	PASQUALE	NADIA	VIA G. FONESCA , 14	80035	NOLA	NA	cell:3479903861	19,20
2	DE PALMA	PIERPAOLO	VIA FIESCHI , 25/2	16121	GENOVA	GE	tel:0108683700 cell:3473164855	13,87
3	BERTOLOTTO	MARINA	VIA ORESTE DE GASPERI , 28/6	16146	GENOVA	GE	tel: 3282866837	13,60
4	MAZZEO	LUIGI	VIA SAN BIAGIO DI VALPOCEVERA , 16P	16169	GENOVA	GE	tel: 3663633196	13,40
5	BORGHI	ELISABETTA	VIA REPUBBLICA , 16	18013	DIANO MARINA	IM	tel:0183/497165 cell:3355279917	10,89
6	MONACO	MARINA	VIA C. BATTISTI , 38A	17027	PIETRA LIGURE	SV	tel:019/610033 cell:335/5712601	10,47
7	CONTURSI	DOMENICO	STRADA BONMOSCHETTO , 85	18038	SANREMO	IM	tel:010/8398375 cell:349/5761824	9,88
8	PANARELLO	SIMONA MARIA	VIA FIESCHI , 3/37	16121	GENOVA	GE	tel: 010/543155	9,00
9	LANTERI	SARA	C.SO LIMONE PIEMONTE , 174	18039	VENTIMIGLIA	IM	cell:3475340262	8,26
10	MENCI	ELVINA	VIA CORSICA , 14/22	16128	GENOVA	GE	tel: 347/8856731	8,00
11	GEDDA	DAVIDE	VIA SAN GIACOMO , 39	16032	CAMOGLI	GE	cell:3299538441	7,73
12	FRASCIO	PIETRO	VIA CONTARDO , 4	16122	GENOVA	GE	cell:3484966861	6,73
13	TRIPODI	MARIO	VIA RIZZO , 33/39	16100	GENOVA	GE	tel:010231921 cell:360221958	3,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Odontoiatria**GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018****DEFINITIVE**

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	QUARTARONE	GIUSEPPE	VIA CARLO PISACANE , 53	96018	PACHINO	SR	cell:3385676275	19,49
2	BANCALARI	MAURIZIO	CORSO DANTE , 32	16043	CHIAVARI	GE	tel: 0185314864	17,14
3	IANNACCONE	GIAN ALFREDO	V. G. BRESADOLA , 3	00171	ROMA	RM	tel:0625208986 tel:320/2149102 cell:333/1981238	13,00
4	BALESTRERO	PATRIZIA	IV NOVEMBRE , 9/11	16042	CARASCO	GE	tel:0185/383394 tel:0185351287	8,63
5	GUGLIERI	FILIPPO	VIA A. DIAZ , 7E	17047	QUILIANO	SV	tel: 0192100115	8,06
6	FERRETTINO	MAURO	VIA DEI LANDI , 6/45	16151	GENOVA	GE	tel: 010/462584	7,00
7	MUSANTE	BRUNO	VIA CARRARA , 167/17	16147	GENOVA	GE	tel: 3407874973	6,34
8	FAMILIARI	DOMENICO	VIA FRANCESCO MARCONI , 20	00168	ROMA	RM	cell:3288499359	3,64
9	GRAPPIOLO	ALICE	VIA MONTENOTTE FRAZ. CERISOLA , 2	17013	ALBISOLA SUPERIORE	SV	tel: 340/3459628	3,36
10	BARRECA	ALBERTO	VIA GUIDOBONO , 18/6	17100	SAVONA	SV	tel:019/807095 cell:3292616406	3,33
11	BOCACCIO	CECILIA	VIALE C.CANEPA , 12	16153	GENOVA	GE	cell:3402204946	3,00
12	COSTA	UMBERTO	VIA MONTALDO , 34/14	16100	GENOVA	GE	cell:3498459140	2,35
13	ROSSETTO	MIRKO	VIA MOROSSO , 6	17047	VADO LIGURE	SV	tel: 0198878721	2,00
14	UGOLINI	ALESSANDRO	VIA GOITO , 18/6A	16122	GENOVA	GE	cell:347/5971340	2,00
15	MANERA	OLGA	VIA EZIO PEPINO , 9	12011	BORGO SAN DALMAZZO	CN	cell:3489604708	2,00
16	TORTORELLA	ANTONIA	VIA TREVES, 8 ,	17031	ALBENGA	SV	tel: 0182/543441	0,00
17	FAGGIOLI	CARLO	VIA DONATELLI , 60	17044	STELLA	SV	tel:0198386422 cell:3472983804	0,00
18	TOSCANO	MATTEO	VIA MOLINI , 16	17047	VADO LIGURE	SV	tel:0192579928 cell:3470306369	0,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Ortopedia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	MAZZOTTA	PATRIZIA	VIA GIARDINO , 4A	17047	QUILIANO	SV	tel: 3664759834	6,53

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Ostetricia e ginecologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	GIORDANO	MARGHERITA	VIA PAPA INNOCENZO IV , 30/2	17019	VARAZZE	SV	cell:3930000661	13,25
2	CANEGALLO	FRANCESCA	SPIANATA CASTELLETTO , 9/11	16124	GENOVA	GE	tel: 3336542562	11,07
3	SEMA	JULJANA	VIA AURELIO SAFFO , 13/8	18100			cell:3402291176	10,04
4	VACCARI	LUCIA	VIA CAMPOMORONE , 24D/4	16164	GENOVA	GE	cell:3314429355	9,11
5	MOLINARI	CHIARA	VIA LANZA , 6/10	17015	CELLE LIGURE	SV	cell:3495021400	9,00
6	CASCIARO	LUIGI	VIA STEFANO TURR , 43/15	16147	GENOVA	GE	cell:3495231036	8,00
7	PESCIO	MARIA CAROLINA	PIAZZALE DEI GULINI , 1	16156	GENOVA	GE	tel: 3284720213	8,00
8	SOZZI	FAUSTA	CORSO SARDEGNA , 81/22	16142	GENOVA	GE	cell:3391610360	8,00
9	BERGAMASCO	CINZIA	via boschetti , 18	12038	SAVIGLIANO	CN	tel:019826815 cell:3356910983	6,00
10	CORTICELLI	ALBERTO	VIA DEI GAMDOLFI , 4/2	16043	CHIAVARI	GE	cell:3283165990	6,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Otorinolaringoiatria

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	CASALE	SARA	VIA RICREATORIO , 41/20	16164	GENOVA	GE	tel: 3382543440	23,86
2	DELPIAZZO	ALESSANDRA	OLTREVALLA , 5	15018	SPIGNO MONFERRATO	AL	cell:349/6048830	16,20
3	VELARDITA	CARMELITA	VIA CIALDINI , 19	95042	GRAMMICHELE	CT	cell:3332106660	9,10
4	TRAVERSO	DANIELA	VIA F. CORRIDONI , 59	16021	BARGAGLI	GE	cell:3484798799	8,91
5	DANE'	GIULIA	VIA MUZIO SCEVOLA , 9	20134	MILANO	MI	tel:3471237014 tel:0226433594	7,00
6	GAGGERO	GIOVANNA	VIA GENTILE , 7	16010	MELE	GE	cell:3468669818	6,02
7	CAPELLINO	MONICA	VIA COLLE DEGLI ULIVI , 6E/6	16167	GENOVA	GE	cell:333 7970628	5,38
8	SCARZELLA	CARLO	VIA PIAVE , 46/5	17019	VARAZZE	SV	tel: 3294324131	3,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Pediatria

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	SUFFIA	CHIARA	VIA MONTENOTTE , 37/9	17100	SAVONA	SV	cell:3498826049	10,64
2	PESSANO	SARA	VIA STEFANO TURR , 43/22	16147	GENOVA	GE	cell:3498100020	9,00
3	RUSSO	CHIARA	VIA FILIPPO CORRIDONI , 5/13	17100	SAVONA	SV	cell:3282183017	9,00
4	PINELLI	FEDERICA	VIA CILEA , 17/7	17012	ALBISSOLA MARINA	SV	tel: 019489109	8,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Pneumologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	CAUGLIA	SARA	VIA MURA DELLO ZERBINO , 1A	161002 2	GENOVA	GE	tel: 0103027883	7,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Psichiatria

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	SANTUCCI	BARBARA	VIA E. CIALDINI , 7/a	6100	PERUGIA	PG	tel:0755727813 cell:3339230246	18,09
2	POGGI	GIANNA	VIA C. BATTISTI , 2/11	17100	SAVONA	SV	tel:019810856 cell:3478874574	7,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Psicoterapia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	SANFILIPPO	GIUSEPPINA	VIA FILIPPO CEVASCO , 7/25	16149	GENOVA	GE	tel: 0106429664	8,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Radiologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	CIPICIANI	GIOVANNI	VIA DESSY , 7	07041	ALGHERO	SS	cell:3934376341	15,05
2	GIUNTA	MARIA LUISA	VIA CARNAZZA , 31	95030	TREMESTIERI ETNEO	CT	cell:3483632736	9,40
3	PIAGGIO	NICOLO	PIAZZA ITALIA , 5	16039	SESTRI LEVANTE	GE	cell:3334792850	8,00
4	SCIACERO	TIZIANA	VIA PALEOCAPA , 21/10	17100	SAVONA	SV	tel:019/8287279 cell:3479055295	6,00
5	MORO	MAGDA	TASSARA , 7/11	16035	RAPALLO	GE	tel: 0185/271093	5,00
6	MANCA	FRANCO	VIA PALEOCAPA , 21/10	17100	SAVONA	SV	cell:3477310589	5,00

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Reumatologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	FOSCHI	VALENTINA	VIA DELLE GRONDE , 82/A	48125	RAVENNA	RA	cell:3494097753	9,26
2	FUSETTI	CHIARA	VIA LUINO , 3	27100	PAVIA	PV	cell:3206968883	8,00
3	OLIVERI	MONICA	VIA VALLECHIARA , 24	16010	MASONE	GE	tel: 3343332595	7,80

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Scienza dell'alimentazione e dietologia

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	ALBRIGO	FRANCESCA	VIA PADRE GAETANO ALBERTI , 50/6 A	17027	PIETRA LIGURE	SV	tel:018250766 cell:3474530285	8,00
2	IVALDI	CECILIA	VIA VITTORIO VENETO , 33	20862	ARCORE	MB	cell:3485620022	5,04

Regione LiguriaComitato Zonale di **SAVONA**

Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali

BRANCA DI Tossicologia medica

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2018

DEFINITIVE

Pos	Cognome	Nome	Invio corrispondenza	Cap	Città	Pr	Contatti	PUN
1	TASSISTRO	MONICA	VIA CORRIDONI , 11	17100	SAVONA	SV	tel:0198485263 cell:3470159206	9,77

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE TRASPORTI
Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia

Avviso presentazione domanda derivazione acqua.

La Ditta CONSORZIO AGRARIO "PIAZZA dell'ASSUNTA di TROVASTA" in data 18.12.2017 ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0,03 di acqua dal bacino del torrente Arroscia (rio Ciattaire) in Comune di Pieve di Teco per uso irriguo (Pratica n. 123).

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Geom. Rodolfo Lenguiglia

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 12/12/2017 N. 2674

Realizzazione di infrastruttura lineare in media tensione (15000 v) ed in bassa tensione (400 v) costituita da tratti aerei ed interrati nel quartiere di Voltri, località Fagaggia e Torrazza, Toponimo C. Camponecchia. Autorizzazione Unica ai sensi art. 28 della L.R. 16/2008 per infrastrutture energetiche relative a linee e impianti elettrici. Proponente: e-distribuzione S.p.A. Pratica EE26.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

per quanto in premesse specificato:

- A. rilasciare a e-distribuzione S.p.A., l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 28 L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. e del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 alla Realizzazione di infrastruttura lineare in media tensione (15000 V) e in bassa tensione (400 V) costituita da tratti aerei ed interrati nel quartiere di Voltri, località Fagaggia e Torrazza, toponimo C. Camponecchia, come da progetto agli atti, unitamente alla domanda di autorizzazione unica, (prot. n. 33909 in data 26.06.2017) e completato dalle successive integrazioni depositate in data 18.10.2017), nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla conferenza dei servizi;
- B. la realizzazione e l'esercizio dell'opera sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni;
- C. il Proponente è inoltre tenuto a adempiere e rispettare tutte le prescrizioni impartite dal Comune di Genova con la Determinazione Dirigenziale n. 2017-118.18.0.-77 (Allegato 1), determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D. dichiarare l'intervento, autorizzato con il presente provvedimento, di pubblica utilità, indifferibile e urgente;

E. dichiarare l'opera inamovibile.

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. ssa Paola Fontanella

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA VALUTAZIONE DEI BENI OGGETTO DI ESPROPRIO PER LA PROVINCIA DI SAVONA 15/12/2017 N. 3

Approvazione Valori Agricoli Medi (V.A.M.) per l'anno 2018.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE

Vista la proposta del Presidente, che tiene conto del mandato ricevuto dalla Commissione nell'ambito della seduta, e delle proposte presentate nella riunione odierna dalle associazioni sindacali del settore agricolo, si è ritenuto opportuno aggiornare i Valori Agricoli Medi vigenti per l'anno 2018, tenendo conto delle variazioni dell'indice FOI registrato dall'ISTAT, pubblicato a novembre 2017, che risulta pari allo 0,9%, aumentandoli dell'1% rispetto ai valori dell'anno precedente

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare:

1. il quadro d'insieme dei Valori Agricoli Medi per tipo di cultura dei terreni; per la Provincia di Savona, relativo all'anno 2018;
2. il prospetto delle culture più redditizie con superficie superiore al 5% di quella coltivata, delle Regioni Agrarie;

che sono allegati al presente provvedimento, quali parte integrante e sostanziale dello stesso, determinando conseguentemente i V. A.M. per l'anno 2018.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
L. Isella

(seguono allegati)

**COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE
DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO
D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N 327**

**PROSPETTO COLTURE PIU' REDDITIZIE, CON SUPERFICIE SUPERIORE AL 5% DI
QUELLA COLTIVATA, DELLE REGIONI AGRARIE (D.P.R. N 327 8 GIUGNO 2001)
VALORI AGRICOLI AD ETTARO RELATIVI ALL'ANNO 2018**

REGIONE AGRARIA	TIPO DI COLTURA PIU' REDDITIZIA	VALORE AD ETTARO (Euro/ha)
N.ro 1: Alto Bormida di Spigno e Alto Erro	SEMINATIVO ARBORATO	12.773,55
N.ro 2: Alto Bormida di Millesimo	CASTAGNETO DA FRUTTO	4.962,95
N.ro 3: Montagna litoranea di Varazze	PRATO	6.685,89
N.ro 4: Media Valle d'Arroscia e del Neva	ULIVETO	58.102,89
N.ro 5: Colline litoranee di Savona	ULIVETO	61.008,03
N.ro 6: Colline litoranee di Albenga	FRUTTETO IRRIGUO	160.673,58

Elencazione delle Regioni Agrarie e dei Comuni di esse facenti parte:

REGIONE AGRARIA n° 1: Alto Bormida di Spigno e Alto Erro

Altare – Cairo Montenotte – Carcare – Cengio – Cosseria – Dego – Giusvalla – Mallare – Millesimo – Mioglia – Pallare – Piana Crixia - Plodio – Pontinvrea – Roccavignale – Sassello – Stella - Urbe

REGIONE AGRARIA n° 2: Alto Bormida di Millesimo

Bardineto – Bormida – Calice Ligure – Calizzano – Castelbianco – Castelvecchio di Rocca Barbena – Erli – Magliolo – Massimino – Murialdo – Nasino – Orco Feglino – Osiglia – Rialto

REGIONE AGRARIA n° 3: Montagna litoranea di Varazze

Varazze

REGIONE AGRARIA n° 4: Media Valle dell'Arroscia e del Neva

Arnasco – Balestrino – Casanova Lerrone – Cisano sul Neva – Garlenda – Onzo – Ortovero – Stellanello – Testico – Toirano – Vendone – Zuccarello

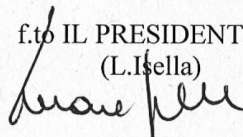
REGIONE AGRARIA n° 5: Colline litoranee di Savona

Albisola Superiore – Albissola Marina – Bergeggi – Celle Ligure – Noli – Quiliano – Savona – Spotorno – Vado Ligure – Vezzi Portio

REGIONE AGRARIA n° 6: Colline litoranee di Albenga

Alassio – Albenga – Andora – Boissano – Borghetto S. Spirito – Borgio Verezzi – Ceriale – Finale Ligure – Giustenice – Laigueglia – Loano – Pietra Ligure – Tovo S. Giacomo – Villanova d'Albenga

f.to IL PRESIDENTE
(L. Isella)



QUADRO DI INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI CULTURA DEI TERRENI (ANNO 2018)									
REGIONI AGRARIE (valori espressi in Euro/ha)									
TIPI DI CULTURA	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6			
SEMINATIVO	*	9.881,02	8.895,75	14.884,87	10.498,94	14.885,59	*	Albisola Superiore – Albissola Marina – Berggigi – Celle Savona – Spotorno – Vado Ligure – Vezzi Porto	Alasio – Albenga – Andora – Boissano – Borgeheto S. Spirito – Borgia Verezzi – Certale – Finale Ligure – Giustenice – Laigueglia – Loano – Pietra Ligure – Tovo S. Giacomo – Villanova d'Albenga
SEMINATIVO ARBORATO	**	12.773,55	12.773,55	27.447,30	16.285,38	22.520,85			
SEMINATIVO IRRIGUO		17.594,42	17.312,91	37.561,27	23.603,26	28.854,84			
SEMINATIVO IRRIGUO ARBORATO		21.662,24	21.662,24	39.497,88	28.502,96	33.274,56			
PRATO	*	6.861,82	4.363,40	**	5.278,33	6.685,88			
PRATO ARBORATO		7.389,66	6.615,50	7.319,26	6.492,34	7.372,06			
PRATO IRRIGUO		10.908,54	8.445,31	9.042,16	10.732,60	8.883,74			
PRATO IRRIGUO ARBORATO		11.964,22	9.571,36	10.082,22	12.667,97	9.882,91			
PASCOLO	*	1.126,05	1.126,05	*	1.126,04	1.407,56			
PASCOLO ARBORATO		1.231,62	1.196,42	1.956,40	1.741,14	2.512,49			
PASCOLO CESPUGLIATO		767,11	950,11	950,11	1.152,80	2.261,24			
ORTO		23.048,69	23.048,69	76.353,14	31.515,48	76.353,14			
ORTO IRRIGUO		31.669,96	31.669,96	223.806,34	140.068,76	223.806,34			
ORTO IRRIGUO A CULTURA FLOREALE		0,00	44.281,64	222.726,23	150.573,91	222.726,23			
VIGNETO		24.632,19	24.632,19	35.188,84	77.954,70	58.466,03			
FRUTTETO		18.629,40	19.001,99	35.188,84	35.188,84	55.246,16			
FRUTTETO IRRIGUO		21.817,08	21.817,08	66.471,71	81.497,36	128.538,86			
ULIVETO		31.669,96	31.669,96	61.008,03	**	61.008,03			
ROSETO		0,00	0,00	0,00	223.447,48	0,00			
NOCCIOLETO		23.501,50	15.270,63	0,00	0,00	0,00			
CASTAGNETO DA FRUTTO		4.199,43	4.962,95	3.501,29	3.089,87	3.501,29			
CANNETO		9.442,86	8.852,68	10.556,65	8.445,31	10.556,65			
BOSCO DI ALTO FUSTO		4.046,73	4.046,73	4.046,72	*	4.046,73			
BOSCO CEDUO	*	3.800,40	3.800,40	3.800,40	*	3.800,40			
BOSCO MISTO	*	3.800,40	3.800,40	3.800,40	*	3.800,40			
PALMETO-FRONTA ORNAMENTALE		0,00	0,00	0,00	270.851,91	270.851,91			
AGRUMETO		0,00	0,00	0,00	128.329,79	128.329,79			
INCOLTO PRODUTTIVO		1.126,05	1.126,05	1.126,04	1.126,04	1.126,05			
INCOLTO STERILE		703,78	728,42	703,78	703,78	703,78			
ANNOTAZIONI									
Per la Regione Agraria n.2 la qualità di coltura "ORTO IRRIGUO A CULTURA FLOREALE" deve intendersi "ORTO A CULTURA FLOREALE"									
(*) Coltura che copre una superficie superiore a 5% di quella coltivata									
(**) Coltura più redditizia tra quelle che coprono una superficie superiore al 5%									
I dati sono espressi in Euro/ha e valgono per l'anno 2018									

Per la Regione Agraria n. 2 la qualità di coltura "ORTO IRRIGUO A CULTURA FLOREALE" deve intendersi "ORTO A CULTURA FLOREALE"

(*) Coltura che copre una superficie superiore a 5% di quella coltivata

(**) Coltura più redditizia tra quelle che coprono una superficie superiore al 5%

I valori riportati nella tabella sono riferiti ad ettaro e valgono per l'anno 2018

IL SEGRETARIO
(N. Nasi)

IL PRESIDENTE
(L. Isella)

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)